

Ribasso: 3,80%

Importo aggiudicazione: Euro 888.484,00.

Limite di anomalia: 6,71%

Tempo di esecuzione: 730 giorni

Altri partecipanti alla gara n. 7:

C.B.C. S.r.l. Grugliasco TO;

Raggr. Cumino S.p.A. - Impr. De Mitri S.r.l. Rivarolo C.se TO;

FEDET s.n.c. Torino;

Foresto Armando S.p.A. Settimo T.se;

Impr. Borio Giacomo S.r.l. Torino;

Impr. Tecnowater S.r.l. Torino;

Italconsorzio Torino.

Imprese escluse: 1.

L'Amministratore Delegato
Paolo Romano

42

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Torino

Comune di Torino - Realizzazione di tratti di fognatura nera in strada Comunale di Fenestrelle e strada alla Vetta del Colle della Maddalena - (rif. 1161/D)

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino

Tel. 011/4645.111 - Fax 011/4365.575

Il presente esito si pubblicizza ai sensi dell'art. 29 L. 109/94 e s.m.i. Appalto esperito in data 28.2.2003, mediante pubblico incanto in applicazione art. 21 commi 1 e 1 bis L. 109/94 e s.m.i.

Ditta aggiudicataria:

Smaldone Costruzioni S.r.l. U.S. Torino

Ribasso: 15,120%

Importo aggiudicazione: Euro 364.538,65

Limite di anomalia: 15,170%

Tempo di esecuzione: 210 giorni

Altri partecipanti alla gara: n. 40.

Antares S.r.l. Aosta;

Boccardo Carlo Moncalieri TO;

C.E.R. Consorzio Emiliano Romagnolo Bologna;

Cacciatore Vito Ruffano LE;

Cantieri Moderni S.r.l. Pinerolo TO;

Raggr. Cesil S.r.l. - Foglia Susa TO;

Cimo S.r.l. Verres AO;

CO.GE.A.T. S.r.l. Torino;

CO.GE.N. s.a.s. Niella Tanaro CN;

Consorzio Ravennate Ravenna;

Edilstrade S.r.l. Asti;

Fachechi Eugenio Marittima LE;

Fedet s.n.c. Torino;

Florio Costruzioni s.n.c. Lauria PZ;

Foresto Armando S.p.A. Settimo T.se TO;

Fortuna Costruzioni Generali S.r.l. Pontecagnano

F. SA;

Frassa Michele Verolengo TO;

Geotec Costruzioni Veglie LE;

Gisabella Giuseppe s.a.s. Grugliasco TO;

I.C.E. S.r.l. Casale Monf. AL;

I.CO.GE.I. S.r.l. Priacco Cuorgnè TO;

Raggr. ICA S.r.l.; Roalpi S.r.l. Cuorgnè TO;

Impr. Borio Giacomo S.r.l. Torino;

Impr. Costr. Geom. Salzillo A. Cancellò e Arnone CE;

Impr. F.lli Arlotto S.p.A. Torino;

Impr. Mondo s.n.c. Montegrosso d'Asti;

Impr. Sirio S.r.l. Orbassano TO;

Italconsorzio Torino;

Maplex S.r.l. Alpignano TO;

Millenium Costr. S.r.l. Rampolla PZ;

Oliaro S.r.l. Casale Monf. AL;

Pagano Costr. S.r.l. Trentola Ducenta CE;

Preve Costr. S.p.A. Roccavione CN;

Ritonnato Costr. S.r.l. Salerno;

Roan S.r.l. Scillichenti Acireale CT;

Rossetto Rossano Matino LE;

Rossignoli Luigi S.r.l. Frassinello Monf. AL;

Ruscalla Renato S.p.A. Asti;

Saes S.r.l. Torino;

Serpelloni Luigi s.n.c. Villafranca di Verona.

Imprese escluse: nessuna.

L'Amministratore Delegato
Paolo Romano

43

ANNUNCI LEGALI

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Caresana (Vercelli)

Modifica dello Statuto Comunale

Con deliberazione n. 3 del 18/2/2003 il Consiglio Comunale del Comune di Caresana (VC) ha stabilito la modifica dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione n. 4 del 27/2/2002, inserendo un nuovo articolo denominato 49 bis, il cui testo è del tenore seguente:

Art. 49 bis

Mancata approvazione del bilancio nei termini - Commissariamento.

1. Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, o altro termine di rinvio, non sia stato predisposto dalla Giunta Comunale lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio Comunale non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, con la procedura riportata nei seguenti commi.

2. Il Segretario Comunale attesta con propria dichiarazione, da comunicare al Sindaco entro 5 giorni dalla scadenza, l'avvenuto trascorso dei termini di cui sopra e che occorre procedere alla nomina del commissario ad acta per l'adempimento surrogatorio. La comunicazione deve pervenire al Sindaco tramite il servizio di protocollo.

3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca la Giunta Comunale, entro i due giorni successivi all'assunzione della stessa al protocollo, per procedere alla nomina del Commissario incaricato alla predisposizione dello schema ed approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2 del decreto legislativo 267/2000, scegliendolo tra Segretari Comunali/Pro-

vinciali, Dirigenti o Funzionari Amministrativi, sia in servizio che in quiescenza, avvocati o commercialisti di provata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, Revisori dei Conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari in materie di diritto amministrativo. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta Comunale nei termini di cui sopra, o la Giunta Comunale non provveda a nominare il Commissario, il Segretario Comunale ne dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché provveda in merito.

5. Il Commissario, qualora la Giunta Comunale non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione ne provvede alla predisposizione d'ufficio entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di nomina.

7. Il Commissario, nei successivi cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta di approvazione del bilancio stesso, con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria. Il termine di convocazione non deve superare i 20 giorni dalla data della lettera di invito. Non si applicano i termini previsti dal Regolamento sul Funzionamento del Consiglio e dal Regolamento di Contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

8. I termini di cui al precedente comma 7, nel caso in cui la Giunta Comunale avesse predisposto nei termini lo schema di Bilancio, decorrono dalla data di notifica della nomina del Commissario ad acta.

9. Qualora il Consiglio Comunale non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal Commissario, questo provvede direttamente, entro i successivi due giorni da quello di scadenza di tale termine, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente il Prefetto, ai fini dell'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del decreto legislativo 267/2000.

1

Comune di Coggiola (Biella)

**Approvazione revisione dello statuto comunale -
Deliberazione C.C. n. 48 del 28.11.2002**

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di revisionare il vigente Statuto Comunale come di seguito descritto:

Il Capo I diventa Titolo I, viene eliminata la ripartizione all'interno del Capo I in Titolo I, il Titolo II viene ripartito in due Capi, I "Organi e loro attribuzioni" dall'articolo 5 all'articolo 20 ed il Capo II "Ordinamento degli Uffici" dall'articolo 21 all'arti-

colo 26 e rinominato "Ordinamento strutturale". Di conseguenza il Titolo IV diventa Titolo III "Servizi Pubblici", il Titolo V diventa IV "Revisione economico - finanziaria", il Titolo VI diventa V modificandone l'intitolazione in "Forme associative ed istituti di partecipazione", suddiviso nei seguenti sei Capi:

Capo I - "Attività collaborative" - Capo II "Iniziativa politica ed amministrativa" - Capo III "Associazione" - Capo IV "Partecipazione al procedimento amministrativo" - Capo V "Referendum e diritti di accesso" - Capo VI "Difensore civico".

Infine l'intitolazione norme finali viene sostituita con il Titolo VI denominato "Funzione normativa".

L'articolo 7 "Sessioni e convocazioni del Consiglio" viene sostituito dal seguente:

"1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria;

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione;

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta;

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

7. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

8. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco."

L'articolo 8 viene sostituito dal seguente: "Linee programmatiche di mandato" (nuovo)

"1. Entro il termine di tre mesi, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo;

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di

appositi emendamenti, nelle modalità indicate nel Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e della Giunta entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'Organo Consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti"

L'articolo 9 viene sostituito dal seguente: "Mancata approvazione del bilancio nei termini - Commissariamento" (nuovo)

"1. Qualora nei termini fissati dal Decreto Legislativo 267/2000 non sia stato predisposto dalla giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla giunta, si procede al commissariamento, come segue.

2. Il Segretario Comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la giunta comunale, per nominare il Commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, scegliendo tra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendente di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la giunta nei termini di cui sopra, o la giunta non provveda a nominare il commissario, il segretario comunale informa dell'accaduta il prefetto, perché provveda a nominare il commissario.

5. Il commissario, nel caso che la giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono acce-

dere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. Qualora il consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000".

Pertanto, la vecchia numerazione prosegue così: l'articolo 8 diventa il numero 10 (Commissioni) al cui comma 2 bis nella parte iniziale vengono inserite le seguenti parole "Ove le Commissioni costituite abbiano funzioni di controllo o di garanzia", il comma 2bis diventa 3.

Nell'articolo 12 "diritti e doveri dei consiglieri" il comma 2bis introdotto con atto C.C. n. 9 del 28.2.2000 diventa 3 e gli altri progressivamente slittano di un numero.

All'articolo 14 "Giunta Comunale - elezione e composizione" viene aggiunto il seguente 3° comma: "Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori esterni nella prima seduta successiva alla nomina da parte del Sindaco", gli altri commi 3 e 4 diventano rispettivamente 4 e 5 e vengono abrogati i vecchi commi 5 e 6.

All'articolo 15 "Attribuzioni della Giunta" il comma 3 viene sostituito dal seguente:

"La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di amministrazione:

a) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio e, nell'ambito di tale attribuzione e coi criteri definiti dal regolamento, definisce la dotazione organica;

b) propone al Consiglio i restanti regolamenti;

c) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi che non siano attribuiti al Consiglio, al Sindaco, ai Responsabili dei Servizi, al Segretario Comunale;

d) delibera l'erogazione di contributi;

e) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

f) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

g) approva e modifica le tariffe sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio Comunale o dai regolamenti;

h) nomina, nei casi previsti dai regolamenti, le Commissioni;

i) approva il PEG;

j) provvede in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti, concessioni, quando gli elementi determinanti dell'intervento siano stabiliti in atti fondamentali del Consiglio;

k) autorizza il Sindaco a resistere in giudizio;

l) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sull'attuazione dei programmi;

m) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;

n) approva gli accordi di trattazione decentrata;

o) in via d'urgenza la Giunta può deliberare, sotto la propria responsabilità, variazioni al bilancio. Le deliberazioni a pena di decadenza, nei 60 giorni successivi sono sottoposte alla ratificazione del Consiglio Comunale. Nel caso di negata ratificazione restano comunque salvi gli effetti prodotti nei confronti dei terzi dalle deliberazioni adottate dalla Giunta in via d'urgenza."

All'articolo 16 "Adunanze e deliberazioni della Giunta" viene aggiunto il seguente 2° comma:

"Le modalità di convocazione ed ogni altro aspetto del suo funzionamento sono stabiliti con atto proprio della Giunta". Gli altri commi slittano in avanti di un numero. Al 5° comma si adeguano i riferimenti normativi "dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000". Al 7° comma viene eliminata la seguente parte finale "e dal componente più anziano di età fra i presenti".

All'articolo 18 "Attribuzioni del Sindaco" al comma 1 le lettere b) e c) vengono sostituite dalle seguenti:

"b) nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni;

c) revoca uno o più assessori nominandone i sostituti e dà comunicazione al Consiglio";

i precedenti punti b) e c) diventano d) ed e), le lettere f) g) ed h) vengono così sostituite:

f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

g) nomina e revoca il Segretario Comunale, secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento;

h) attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali, nei casi e con le modalità ed i criteri stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;

le precedenti lettere d) e) f) g) h) j) k) diventano i) j) k) l) m) n) o), con sostituzione totale della precedente lettera i), alla precedente lettera g) - diventata lettera l) - viene modificato il riferimento normativo "articolo 34 D.Lgs. n. 267/2000", alla lettera j) diventata lettera n) viene aggiornato il riferimento normativo "al 2° comma dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 267/2000".

Il primo comma dell'articolo 20 "Delegazioni del Sindaco" viene modificato nel seguente modo: "___omissis___ che lo sostituisce ___omissis___". Al 2° comma dopo la parola "assessore" viene aggiunta "o consigliere". Al 3° comma del medesimo articolo viene aggiunto, infine, "salvo deroghe consentite dalla legislazione vigente di cui l'Organo competente decida di avvalersi".

Il Titolo III diventa Capo II "Ordinamento degli Uffici".

L'articolo 21 "Principi generali" viene sostituito dal seguente:

"L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funziona-

lità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

L'ubicazione degli uffici e dei servizi ed i relativi orari sono definiti in modo da garantire la massima accessibilità agli utenti.

Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, salvo deroghe stabilite dalla legislazione vigente di cui l'Organo competente decida di avvalersi.

Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei responsabili dei servizi e del personale e le modalità di revoca dall'incarico.

Negli stessi regolamenti sono previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarietà tra i vari settori di attività dell'Ente".

L'articolo 22 "Il Segretario Comunale" viene sostituito dal seguente:

"1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'Ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici".

L'articolo 23 "Le funzioni del Segretario Comunale" viene sostituito dal seguente:

"1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco;

2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri,

3. Il Segretario Comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quanto non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi o conferitagli

dal Sindaco che sia compatibile con la funzione dello stesso ricoperta".

All'articolo 25 "Personale" il primo comma viene sostituito dal seguente: "Il Personale è inserito in una unica dotazione organica, viene inoltre aggiunto il seguente quintultimo comma:

"Il miglioramento delle prestazioni del personale è perseguito particolarmente con la formazione e l'aggiornamento professionale, con il riconoscimento e l'incentivazione dell'impegno lavorativo in modi compatibili con gli accordi collettivi nazionali, nonché con la verifica periodica della produttività di ciascun dipendente".

L'articolo 26 viene sostituito dal seguente: "Responsabili dei Servizi e degli Uffici":

"1. Ai Responsabili di servizio spettano tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge o il presente Statuto espressamente non riservino agli Organi di governo dell'Ente.

2. Sono, altresì, attribuiti ai Responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali quelli elencati dall'articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

3. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli Uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

4. La copertura dei posti di Responsabile di Servizio, o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o privato, così come disciplinato nel Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi".

Pertanto i successivi articoli slittano di una numerazione in avanti.

Al 7° comma dell'articolo 30 "Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore" viene adeguato il riferimento normativo "del vigente T.U. degli Enti Locali"

All'articolo 37, comma 3, vengono aggiunte, infine, le seguenti parole: "previa approvazione del Consiglio Comunale".

Al 5° comma viene adeguato il riferimento normativo "articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000".

All'articolo 38 viene data la seguente intitolazione: "Partecipazione popolare".

All'articolo 43, comma 7, nella parte finale viene adeguata la normativa di riferimento "negli articoli 8 e 10 del D.Lgs. n. 267/2000".

L'articolo 47 "Difensore civico" viene sostituito dal seguente:

"1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico. Su deliberazione del Consiglio il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico ufficio del Difensore Civico tra Enti diversi o anche avvalersi dell'Ufficio operante presso altri Enti".

All'articolo 48 "Regolamenti" dopo la parola stesura viene inserito "e l'adeguamento" e il termine di 120 giorni diventa "di un anno".

Viene inserito ex novo il seguente articolo 49 "Statuto del contribuente":

"I regolamenti con i quali si esercita l'autonomia impositiva sono adeguati ai principi contenuti nella legge 27 luglio 2000 n. 212 come recepiti nei regolamenti comunali di settore".

Infine l'articolo 48 "Modificazioni dello Statuto" diventa articolo 50.

2) Di approvare l'allegato Statuto come risultante nel testo definitivo a seguito delle revisioni apportate nel precedente punto;

3) Di pubblicare sul B.U.R. le modifiche statutarie apportate.

2

Comune di Farigliano (Cuneo) **Statuto comunale**

Indice

Titolo I

Principi generali

Art. 1 Il Comune

Art. 2 Finalità

Art. 3 Funzioni

Art. 4 Territorio - Sede comunale - Rappresentanza

Art. 5 Stemma, gonfalone

Art. 6 Albo pretorio

Titolo II

Organi elettivi e loro attribuzioni

Art. 7 Consiglieri

Art. 8 Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 9 Gruppi consiliari

Art. 10 Il Sindaco

Art. 11 Attribuzioni di amministrazione

Art. 12 Attribuzioni di vigilanza

Art. 13 Attribuzioni di organizzazione

Art. 14 Il Vicesindaco

Art. 15 La Giunta comunale

Art. 16 Competenze della Giunta

Art. 17 Attribuzioni della Giunta

Titolo III

Organi burocratici e uffici

Cap. I

Il Segretarcio comunale

Art. 18 Il Segretario comunale

Art. 19 Il Vicesegretario comunale

Art. 20 Avvocazione

Art. 21 Tutela dei propri diritti

Capo II

Controllo di regolarità amministrativa e contabile e servizio di controllo interno

Art. 22 Strumenti di monitoraggio

Art. 23 Controllo economico della gestione

Art. 24 Il Revisore dei Conti

Titolo IV

Capo I

I Servizi

Art. 25 Servizi pubblici comunali

Art. 26 Forme di gestione

Art. 27 Gestione in economia

Art. 28 Istituzione

Art. 29 Funzionamento dell'Istituzione

Art. 30 Competenze e attribuzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione

Art. 31 Verbalì del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione

Art. 32 Controllo sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione

Art. 33 Nomina del Presidente e del Vice-Presidente dell'Istituzione

Art. 34 Competenze e attribuzioni del Presidente dell'Istituzione

Art. 35 Nomina del Direttore dell'Istituzione - Compenso

Art. 36 Competenze e attribuzioni del Direttore dell'Istituzione

Art. 37 Azienda speciale

Art. 38 Ordinamento delle Aziende speciali

Art. 39 Il Consiglio di Amministrazione

Art. 40 Il Presidente

Art. 41 Il Direttore

Art. 42 Revoca degli organi delle aziende Aziende speciali e delle Istituzioni

Art. 43 Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico

Art. 44 Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale locale

Art. 45 Controllo e vigilanza degli enti

Titolo V

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Capo I

Art. 46 Principi

Capo II

Associazionismo e volontariato

Art. 47 Associazionismo e Volontariato

Art. 48 Diritti delle forme associative

Art. 49 Incentivazione

Capo III

Partecipazione

Art. 50 La partecipazione alla gestione dei servizi d'interesse sociale

Art. 51 La Consultazione dei cittadini ed i Referendum

Art. 52 Procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

Art. 53 Istanze

Art. 54 Procedimenti ad istanza di parte

Art. 55 Modalità di presentazione

Art. 56 Petizioni

Art. 57 Proposte di deliberazione di iniziativa popolare

Art. 58 Referendum

Art. 59 Diritto di informazione

Art. 60 Diritti del contribuente (Nuova versione), tolto in materia tributaria

Il Difensore civico

Art. 61 Nomina

Art. 62 Incompatibilità e decadenza

Art. 63 Mezzi e prerogative

Art. 64 Rapporti con il Consiglio

Il Mediatore sociale

Art. 65 Il Mediatore Sociale

Art. 66 Il mediatore Sociale funzioni

Annotazione finale

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Il Comune

Il Comune di Farigliano è un ente autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune si avvale della propria autonomia, nel rispetto della costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Il Comune rappresenta la comunità di Farigliano nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Cuneo, e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

E' ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà.

Si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo basato sul principio dell'autonomia degli enti locali.

Rivendica un ruolo specifico nella gestione delle risorse economiche locali, compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse, nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali, soprattutto coi comuni vicini.

Realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

Art. 2

Finalità

Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e favorisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e all'attività amministrativa.

Tutela la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche, ambientali, storiche, architettoniche, culturali, delle tradizioni locali e sostiene le iniziative connesse.

Sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazio-

ni sociali, culturali, sportive ed economiche come strumenti che favoriscono la crescita delle persone.

Assume iniziative e promuove interventi in difesa della vita umana e della famiglia, nella tutela della maternità e della prima infanzia. Dà sostegno ai genitori nella cura e nell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi garantendo il diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

Rimuove tutti gli ostacoli che impediscano l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui.

Promuove la tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nell'ambito di un sistema integrato di sicurezza sociale.

Sostiene le attività culturali, anche nelle espressioni di lingua (dialetto Piemontese), di costume e di recupero delle tradizioni locali.

Favorisce lo sviluppo di una cultura di pace e cooperazione internazionale.

Art. 3

Funzioni

Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità sono individuate dalla legge per settori, in particolare esso provvede:

alla rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;

alla cura e allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive, insediative ed abitative che su di esso si svolgono.

Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune:

impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione.

La programmazione comunale si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare organicamente i fabbisogni e le esigenze della comunità locale.

Potenzia lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune.

Il Comune, al fine di promuovere un ordinato sviluppo economico-sociale, s'impegna:

ad adottare normative urbanistiche e programmatiche che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dell'ambiente, valgano a favorire la crescita dell'imprenditorialità locale e l'aumento dei livelli occupazionali;

a valorizzare le organizzazioni locali ed economiche e a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative, cooperative, consortili interessanti i vari comparti economici;

a rivendicare un sistema di finanza locale che consenta di disporre di risorse adeguate a creare strutture civili e sociali efficienti.

Al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia economica nella gestione di funzioni e servizi determinati, il Comune si può avvalere anche di apposite convenzioni o consorzi stipulati con altri enti locali per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovracomunali oppure formare comunità con comuni vicini.

Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per

dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 4

Territorio - Sede comunale - Rappresentanza

Il Comune di Farigliano comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Il territorio di cui al precedente comma comprende le frazioni di: Masanti, Mellea, Moncucco, Naviente e Viaiano.

Il territorio del Comune si estende per Kmq. 16,43 confinando con i Comuni di Clavesana, Carù, Piozzo, Lequio Tanaro, Dogliani, Belvedere Langhe.

Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti nel concentrico urbano, piazza Vittorio Emanuele, n. 27.

Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

La rappresentanza legale del comune, anche in giudizio, fatte salve le specifiche attribuzioni previste dalla legge, spetta in via generale al Sindaco, a meno che il Consiglio o la Giunta comunale secondo le rispettive competenze, la attribuiscono per singoli atti o specifiche materie, ivi compresa la rappresentanza in giudizio, ad amministratori o dirigenti dell'ente, stabilendo modalità e condizioni di esercizio della stessa.

Art. 5

Stemma, gonfalone

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, qualora sia necessario ufficializzare la partecipazione del comune, il Sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 6

Albo pretorio

Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Il segretario comunale o un impiegato da lui delegato sono i responsabili delle pubblicazioni.

Titolo II

Organi elettivi e loro attribuzioni

Art. 7

Consiglieri

I Consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera collettività.

La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da colui che ha ottenuto il maggior numero di voti, costituito dal risultato di lista aumentato dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale, relativamente agli atti di notifica.

Singolarmente hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio comunale secondo le formalità stabilite dalla legge e dal regolamento. Nel numero previsto dalla legge hanno potere di iniziativa per la convocazione del Consiglio comunale.

L'esame della proposta di deliberazione e della richiesta di emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle proposte di deliberazioni all'esame del Consiglio, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

I singoli Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni; la risposta all'interrogazione, entro 30 giorni, è obbligatoria.

I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio ed al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di privacy e riservatezza quando esaminano documenti non a disposizione del pubblico o vengono comunque a conoscenza di notizie riservate a causa del loro mandato o simile.

Le cause di decadenza dei Consiglieri sono fissate dalla legge e dal presente Statuto.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, sono assunte immediatamente al protocollo comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di prese d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro dieci giorni, procede alla surroga, con separate deliberazioni nel caso di dimissioni plurime, seguendo l'ordine di presentazione al protocollo.

I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale.

Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare l'inequivocabile volontà del Consigliere di portare al termine il mandato. I Consiglieri devono presentare al protocollo del Comune la causa dell'assenza per essere giustificati.

Il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto

adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato. Nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica si procede alla surroga.

Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge. Il regolamento disciplina le modalità per la trasformazione del gettone di presenza in indennità ai sensi dell'art. 23, comma 5, Legge 265/99.

Art. 8

Diritti e doveri dei Consiglieri

I Consiglieri hanno il dovere d'intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti e degli altri organismi consultivi dei quali facciano parte.

I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazioni, che sono ricevute dal Sindaco; gli Assessori delegati o il Sindaco stesso rispondono, entro il termine massimo di trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione e delle relative risposte alle interrogazioni dei Consiglieri sono specificate nel regolamento consiliare.

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate nel medesimo regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.

L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

Ai sensi del presente Statuto s'intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili ed alla successiva comunicazione alla Giunta ed ai Capi-gruppo consiliari.

I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni od enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa. L'esercizio di tale diritto deve essere mediato con l'esigenza di non alterare la normale funzionalità amministrativa. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre, essi hanno diritto di ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo.

Nell'adempimento delle civiche funzioni ogni Consigliere ha piena libertà di azione, di opinione, di espressione e di voto ed è personalmente responsabile dei voti che esprime.

I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generali, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e gli specifici (ben precisati) in-

teressi dell'Amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I Componenti astenuti saranno computati tra i presenti, ma non nel numero dei votanti.

Art. 9

Gruppi consiliari

I Consiglieri all'atto dell'insediamento si costituiscono in gruppi corrispondenti alle liste elettorali nell'ambito delle quali sono stati eletti.

In pendenza dell'approvazione del regolamento, nonché in casi di contestazione, s'intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e Capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza il candidato Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, o che intenda formare gruppo a sé, ne dà tempestiva comunicazione scritta al Sindaco, allegando, nel primo caso, la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo di nuova appartenenza.

I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Il regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 10

Il Sindaco

Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

Il Sindaco è il capo del governo locale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione. Rappresenta il Comune, esprime l'interesse dell'intera Comunità, è garante dello Statuto comunale ed è l'organo responsabile dell'amministrazione. In tale veste:

1. sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali;

2. nomina e impartisce direttive al Segretario comunale e al Direttore Generale, se nominato;

3. nomina e impartisce direttive ai responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;

4. convoca e presiede la Giunta e il Consiglio. Inoltre ha competenza e poteri di indirizzo, di vigi-

lanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive;

Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; inoltre allo stesso competono le funzioni assegnategli dal presente Statuto e dai Regolamenti quale organo di amministrazione, di vigilanza.

Il Sindaco ha competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del Regolamento di esecuzione della legge 8/12/70, n. 996, approvato con D.P.R. 6/2/81, n. 66.

Distintivo del Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni, è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da indossare secondo le modalità previste dalla legge.

Il Sindaco, entro il termine di 60 giorni dalla data della proclamazione, sentita la Giunta, convoca il Consiglio per la presentazione del documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai programmi da realizzare nel corso del mandato.

Almeno 15 giorni prima della data del Consiglio trasmette ai Consiglieri copia del documento e ne deposita copia presso la Segreteria comunale.

Ciascun Consigliere comunale può intervenire nella definizione delle linee programmatiche presentando integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante emendamenti scritti che devono pervenire alla segreteria comunale entro il 10° giorno antecedente il Consiglio.

Il Sindaco, sentita la Giunta, presenterà eventuali adeguamenti al documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai programmi da realizzare nel corso del mandato in occasione della presentazione del bilancio.

Per consentire la verifica, il Sindaco e gli Assessori presentano, in occasione dell'approvazione del consuntivo di ogni anno, una relazione sull'attuazione delle azioni e dei progetti contenuti del documento programmatico.

Art. 11

Attribuzioni di amministrazione

Il Sindaco:

Ha la rappresentanza generale dell'ente, compresa quella in giudizio, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.

In particolare il Sindaco:

ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune, in questa veste:

1. dirige e coordina l'attività della Giunta e dei singoli Assessori e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione del programma amministrativo;

2. svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi per la realizzazione dei programmi dell'ente;

3. coordina, tramite il Consorzio Intercomunale dei Servizi sociali e assistenziali del Monregalese,

gli interventi a favore dei soggetti handicappati e dei loro familiari;

4. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

5. può concludere, per gli atti di propria competenza, accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale;

6. ha facoltà di delega;

7. può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

8. nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

9. impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

10. conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione con altri Comuni per la nomina di un Direttore generale;

11. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;

12. convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

13. adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

14. coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;

15. emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché in tutti i casi previsti dalle vigenti leggi.

Quale legale rappresentante dell'ente può delegare l'esercizio della rappresentanza di stare in giudizio, attribuendola al Direttore generale e ai responsabili dei servizi interessati nella vertenza. La delega non può avere durata superiore al mandato del Sindaco.

Nomina i componenti delle commissioni comunali, ad eccezione di quelle riservate per legge al Consiglio, recependo nell'atto di nomina le eventuali designazioni riservate al Consiglio o a terzi;

affida gli incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi quelli per assistenza legale, salvo che l'individuazione del professionista non sia il risultato di procedure selettive.

Gli atti del Sindaco, non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto, assumono il nome di "decreti".

Art. 12

Attribuzioni di vigilanza

Il Sindaco:

acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore se nominato, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

compie gli atti conservativi a tutela dei diritti del Comune;

può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, di emanazione dell'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;

promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 13

Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione, stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare,

ha facoltà di delegare agli Assessori i poteri che la legge gli attribuisce. In particolare il Sindaco può delegare a singoli Assessori o a Consiglieri il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in un'articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;

Il predetto conferimento deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo pretorio;

delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori al Segretario comunale;

riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare;

autorizza le missioni degli Assessori, dei Consiglieri comunali e del Segretario comunale;

riceve le interrogazioni assegnandole, se del caso, agli Assessori competenti per materia;

riceve le dimissioni degli Assessori;

presiede le assemblee pubbliche nelle quali partecipa come rappresentante dell'ente;

convoca e presiede le conferenze dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare.

Art. 14

Il Vicesindaco

Il Vicesindaco è l'Assessore che è nominato dal Sindaco per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo, sia

quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

Gli Assessori, in caso di mancato conferimento della delega, di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, risultando l'anzianità degli Assessori dall'ordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta.

Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco, agli Assessori o Consiglieri deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge; alle stesse deve essere data adeguata pubblicità.

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Parimenti il Vicesindaco svolge le funzioni del Sindaco sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Il Vicesindaco, o in sua assenza altro Assessore in ordine di anzianità, provvedono alla sostituzione del Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio comunale solo nel caso in cui gli stessi siano membri di tale Organo.

Art. 15

La Giunta comunale

La Giunta è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge. E presentata al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro Assessori.

Gli Assessori sono nominati dal Sindaco. Il Sindaco può nominarli anche fra cittadini esterni al Consiglio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere e dotati di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali approvati dal Consiglio.

Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. Verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale; riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività in sede di approvazione del Rendiconto di gestione.

Spetta alla Giunta comunale la scelta del difensore cui affidare l'assistenza legale, il conferimento della procura alle liti e la decisione sulla costituzione in giudizio. Dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi e procedimenti giudiziari.

Delibera i criteri per l'erogazione dei contributi, di competenza del responsabile del servizio, secondo le procedure regolamentari approvate dal Consiglio comunale.

Approva i progetti dei lavori pubblici, in conformità al programma triennale ed all'elenco annuale dei lavori pubblici.

Esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte e istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla competenza del Consiglio stesso.

Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 16

Competenze della Giunta

La Giunta comunale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario comunale, del Direttore generale se nominato o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale, riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 17

Attribuzioni della Giunta

Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Alla Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo compete l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Inoltre:

1) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

2) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

3) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;

4) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

5) fissa i criteri per la ripartizione dei contributi a enti, associazioni, persone fisiche, ecc.;

6) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

7) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente

attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

8) determina le tariffe e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

9) nomina e revoca il Direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale;

10) dispone l'accettazione di lasciti e di donazioni, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lett. i e l, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

11) attua inoltre gli indirizzi formulati in atti fondamentali del Consiglio comunale circa gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni, qualora essi non rientrino nelle funzioni e servizi di competenza del Segretario o di altri funzionari;

12) fissa la data di convocazione dei comizi e costituisce l'ufficio comunale per il referendum consultivo, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

13) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

14) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sullo stato di attuazione dei programmi con apposita relazione da presentarsi unitamente all'approvazione del conto consuntivo.

La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

1) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;

2) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale, se nominato, o il Segretario comunale.

3) determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;

4) approva il piano delle risorse e degli obiettivi su proposta del Direttore o del Segretario comunale.

5) autorizza a resistere in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino amministratori comunali.

Titolo III

Organi burocratici e uffici

Cap. I

Il Segretario comunale

Art. 18

Il Segretario comunale

Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 19

Il Vicesegretario comunale

Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente.

Il Vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 20

Avocazione

Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente, fissando anche a loro un termine. Passato tale termine il Sindaco o l'Assessore delegato potranno avocare a se stessi l'atto.

Il Sindaco o l'Assessore delegato, possono chiedere di avere in visione e in controfirma le decisioni e le determine prima della loro emissione ed eventualmente discutere eventuali variazioni.

Art. 21

Tutela dei propri diritti

Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura assistenza in sede processuale agli amministratori, al segretario comunale e ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento della loro funzione, in procedimenti di responsabilità civili e penali, in ogni stato e grado di giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con l'ente.

Il Comune può stipulare polizze assicurative dei rischi connessi all'esercizio delle funzioni proprie degli amministratori, del Segretario comunale e dei dipendenti.

Capo II

Controllo di regolarità amministrativa e contabile e servizio di controllo interno

Art. 22

Strumenti di monitoraggio

Il Comune di Farigliano, nel rispetto dell'ordinamento delle autonomie locali e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e contabile, applica strumenti e meccanismi di monitoraggio, atti a:

6) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

7) verificare l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (controllo di gestione);

8) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani e dei programmi, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti (valutazione dei dirigenti e controllo strategico).

I tempi ed i modi sono definiti nel regolamento di contabilità.

Il controllo di regolarità amministrativa contabile è affidato al Collegio dei Revisori dei Conti.

Il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti ed il controllo strategico sarà affidato ad un servizio di controllo interno, la cui composizione è definita nel regolamento di contabilità.

Art. 23

Controllo economico della gestione

I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio con gli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le osservazioni e i rilievi, è rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Revisore dei Conti.

Il controllo interno di gestione è affidato al nucleo di valutazione, nominato dalla Giunta comunale con apposito atto deliberativo che ne fissa, altresì, funzioni e modalità operative.

Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il nucleo di valutazione individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.

La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;

l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato e l'individuazione delle eventuali relative responsabilità.

Art. 24

Il Revisore dei Conti

Il Revisore è deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione medesima.

Il Revisore collabora con il Consiglio comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza e di efficacia dell'opera e dell'azione dell'ente nel perseguire l'interesse pubblico.

Il Revisore presenta al Consiglio, per il tramite della Giunta, tutte le volte che lo ritenga necessario una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

In sede di esame del rendiconto di gestione, il Revisore presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge.

Il Revisore può essere sentito dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione e ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione.

La revisione economico-finanziaria del Comune è svolta da un solo Revisore.

Il Revisore dei Conti è eletto dal Consiglio comunale sulla base di proposte contenenti il curriculum professionale dei candidati e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

La durata in carica, nonché le cause di ineleggibilità e di decadenza sono regolate dalla legge.

Il candidato, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

Il Revisore dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dal regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze, potrà partecipare alle assemblee dell'organo consiliare e, se invitato, a quelle della Giunta comunale.

L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio. Nella relazione l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione.

Titolo IV

Capo I

I Servizi

Art. 25

Servizi pubblici comunali

Il Comune di Farigliano assicura, in relazione alle risorse disponibili, l'erogazione di servizi pubblici adeguati a garantire la qualità della vita civile, sociale, culturale ed economica della collettività.

L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, la promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, è svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti dal Comune anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'Art. 113 bis del D.Lgs 18/8-2000, n. 267, del Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dall'Art. 35, comma 15, della L. 28/12-2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), i servizi pubblici

ci privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- 1) istituzioni;
- 2) aziende speciali, anche consortili;
- 3) società di capitali costituite o partecipate dal Comune anche con altri enti locali, regolate dal codice civile.

Il Comune può procedere alla costituzione o stabilire la partecipazione ad associazioni e fondazioni, al fine dell'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero.

Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai precedenti commi del presente articolo possono essere affidati a terzi, in base a procedure a evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

I rapporti tra il Comune e i soggetti erogatori dei servizi di cui ai precedenti commi del presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

I servizi pubblici locali di rilevanza industriale sono regolati dalle disposizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, recante il Testo Unico degli Enti Locali, così come sostituito dall'art. 35, comma 1, della L. 28/12/2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

Art. 26

Forme di gestione.

Il Consiglio, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- in economia;
- in concessione, appalto a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, oppure senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio, la partecipazione di più soggetti privati;

a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché ogni altra forma consentita dalla legge.

Il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione o accordi di collaborazione diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Il Comune può altresì gestire, in quanto consentito dalla legge, servizi pubblici in collaborazione con Enti pubblici e privati italiani e stranieri, attraverso tutti gli strumenti e le forme giuridiche previste dalla normativa italiana e dall'Unione Europea.

La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge o dal presente statuto.

I rappresentanti dell'Amministrazione comunale eletti o nominati presso enti, aziende o istituzioni,

devono presentare al Comune, con cadenza annuale, una relazione scritta dell'attività svolta.

Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme d'informazione partecipazione e tutela degli utenti.

I poteri, ad eccezione del referendum che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 27

Gestione in economia

La gestione in economia è ammessa quando, per le modeste dimensioni qualitative e quantitative, per le caratteristiche del servizio o per inopportunità tecnica ed economica, non sia opportuno procedere ad affidamento alle altre forme di gestione previste dal presente Titolo IV.

L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 28

Istituzione

Per i servizi, di cui s'intenda evidenziare gestioni e competenze omogenee, quali centri culturali, biblioteche, musei, centri sportivi possono essere costituite le "Istituzioni".

Le "Istituzioni" sono organismi strumentali del Comune, privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

Sono Organi delle Istituzioni: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione è composto da cinque membri, compresi il Presidente ed il Vice presidente, nominati ai sensi di legge, in modo da garantire la rappresentanza della minoranza consiliare attraverso la designazione di un proprio rappresentante.

La nomina del Presidente e degli altri quattro componenti del Consiglio di Amministrazione è condizionata al possesso, oltre che dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale, di adeguata competenza e/o professionalità.

Non possono, ai sensi dell'art. 25, comma 3 della L. 25/3-1993, n. 81, far parte del Consiglio di Amministrazione: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco; restano ferme le ulteriori cause di incompatibilità previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tanto quanto l'Amministrazione comunale che lo ha nominato, anche nel caso in cui il mandato del Sindaco dovesse, per qualsivoglia causa, cessare anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza. Resta salva la vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi.

Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di atti o provvedimenti riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

L'obbligo di astensione di cui al presente punto comporta il dovere di allontanarsi dalla sala dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione è sostituito dalla Giunta comunale nei casi in cui lo

stesso non sia in grado di deliberare per effetto dell'obbligo di astensione di cui al precedente punto del presente articolo, o per altro legittimo motivo.

La Giunta comunale si sostituisce altresì al Consiglio di Amministrazione nei casi in cui lo stesso, benché formalmente diffidato, ometta di deliberare, nei termini di legge o regolamento, sulle contribuzioni a carico degli utenti, sul bilancio e sul conto consuntivo.

Il comportamento e la condotta del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere improntato all'imparzialità e al rispetto dei canoni di buona amministrazione, nel rispetto dell'autonomia gestionale ed operativa del Direttore.

Al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un'indennità a carico del bilancio dell'Istituzione, rapportata a quella del Sindaco, in ragione del 20% per il Presidente e del 15% per i consiglieri, oltre l'eventuale rimborso per spese di missione o trasferta secondo le modalità stabilite per il Sindaco e gli Assessori comunali.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dalla Giunta municipale, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Entro cinque giorni il Sindaco provvederà alla nomina del sostituto.

Le dimissioni del Presidente sono rassegnate per iscritto al Sindaco.

Le dimissioni degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione sono rassegnate al Presidente che ne informa senza ritardo il Sindaco.

Le dimissioni assunte immediatamente al protocollo sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 29

Funzionamento dell'Istituzione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche su richiesta scritta di ciascun componente o del Direttore.

In caso di inerzia può comunque provvedere alla convocazione il Sindaco; il Sindaco provvede, altresì, alla convocazione del Consiglio di Amministrazione prima della elezione del Presidente.

L'invito ad intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione è sottoscritto dal Presidente; esso è consegnato ai componenti del Consiglio presso il domicilio all'uopo dagli stessi indicato, anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, oppure, su apposita indicazione degli interessati, mediante telefax al numero indicato, lettera al sito di posta elettronica indicato.

L'invito, contenente l'elenco degli affari ed argomenti da trattarsi, deve pervenire ai destinatari almeno tre giorni prima della seduta, salvi i casi di urgenza, nei quali l'invito potrà pervenire anche soltanto il giorno prima; in tali casi peraltro, ove la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione potrà essere differita al giorno seguente. Altrettanto è stabilito per gli affari e gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già regolarmente iscritti all'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche, salvo che il Presidente disponga diversamente.

Ove ritenuto opportuno dal Presidente, possono presenziare alle riunioni soggetti estranei, limitatamente all'illustrazione di particolari argomenti all'ordine del giorno, con l'obbligo di assentarsi al momento della discussione e della decisione sugli stessi.

Alle sedute partecipa in ogni caso il Direttore cui spetta voto consultivo afferente alla regolarità amministrativa ed all'opportunità di ogni deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento di almeno tre componenti, computando tra loro anche il Presidente.

Le deliberazioni sono prese validamente a maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi tra loro chi ha l'obbligo di astenersi ai sensi del precedente paragrafo.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni devono sempre avvenire a scrutinio palese.

Per ogni proposta di deliberazione, affare o argomento da trattarsi, il Presidente, nel caso in cui non provveda direttamente, nomina un relatore tra i componenti del Consiglio.

Le proposte di provvedimenti deliberativi sono formulate dal Presidente sentito il Direttore, o dal Direttore medesimo.

La verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione è affidata al Direttore eventualmente coadiuvato da un impiegato amministrativo designato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 30

Competenze e attribuzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione

Nel rispetto dello Statuto comunale, del regolamento, delle vigenti disposizioni normative in materia, ed in armonia con gli indirizzi politico-amministrativi formulati dal Consiglio comunale, il Consiglio di Amministrazione individua gli obiettivi, le priorità e gli indirizzi generali della gestione, impartendo direttive di carattere generale al Direttore, salva la sua autonomia e responsabilità gestionale ed operativa.

Su proposta del Direttore, inoltre, il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva il bilancio preventivo annuale e le relative variazioni;
- b) approva il rendiconto della gestione;
- c) approva le proposte di modifica del regolamento dell'Istituzione da sottoporre al Consiglio comunale;
- d) esprime il proprio parere obbligatorio in ordine alle eventuali proposte di modifica del regolamento formulate dal Comune di Farigliano;
- e) delibera sul capitale di dotazione conferito dal Comune di Farigliano;
- f) formula al Comune di Farigliano proposte circa la contrazione di mutui e, in generale, l'assunzione di spese che impegnino più esercizi finanziari;
- g) assegna al Direttore, mediante apposito Piano esecutivo di gestione, le risorse finanziarie e strutturali necessarie all'erogazione dei servizi;
- h) formula al Comune di Farigliano proposte circa la necessità di agire o resistere in giudizio;
- i) formula al Comune di Farigliano proposte circa il convenzionamento con Enti pubblici, soggetti privati o associazioni di volontariato riconosciute ai

sensi di legge in vista del miglior perseguimento dei fini istituzionali;

j) approva gli schemi degli atti contrattuali da stipularsi da parte del Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione, infine:

k) nomina il Direttore ai sensi del successivo art. 35

l) può affidare specifici incarichi e compiti ai propri componenti, ovvero al Direttore;

m) formula al Comune di Farigliano pareri in ordine all'accettazione o al rifiuto di lasciti e donazioni riferiti all'Istituzione;

n) delibera sulle contribuzioni o rette da richiedere agli utenti per i servizi erogati;

o) approva i regolamenti interni dell'Istituzione;

p) approva la dotazione organica del personale necessario per il miglior funzionamento dell'Istituzione.

Art. 31

Verbalì del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione

I verbalì delle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono fare menzione delle eventuali dichiarazioni o riserve con le quali ciascun componente del Consiglio abbia inteso motivare il proprio voto.

I verbalì sono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore o da chi abbia esercitato le funzioni di segretario verbalizzante; essi sono numerati progressivamente per ciascun anno e raccolti in apposito registro a cura del Direttore.

Art. 32

Controllo sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione sono inviate, con lettera contenente l'elenco delle stesse, a cura del Direttore, al Comune di Farigliano entro cinque giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza.

Le deliberazioni diventano esecutive se, nel termine di dieci giorni dalla loro ricezione al protocollo generale del Comune, non sono annullate dalla Giunta comunale per violazione di legge, dello Statuto o dei regolamenti comunali, ovvero per non conformità agli indirizzi amministrativi formulati dal Consiglio comunale.

Il provvedimento di annullamento deve essere motivato.

Il termine di dieci giorni è sospeso una sola volta se, prima della sua scadenza, la Giunta comunale richiama chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo riprende a decorrere, per una porzione residua non superiore a cinque giorni, dal momento di ricezione da parte del Comune dei chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio richiesti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione sono approvate dal Consiglio comunale preliminarmente rispetto alla deliberazione del bilancio e del conto consuntivo del Comune.

Il Consiglio comunale può, motivatamente, introdurre nel bilancio di previsione dell'Istituzione e nel rendiconto di gestione le modificazioni necessarie a renderlo coerente con il bilancio comunale.

L'elenco delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione deve essere immediatamente inviato, a cura del Comune, ai capigruppo consiliari.

I capigruppo consiliari eserciteranno il potere di vigilanza, in senso lato, previsto dalla legge e dallo Statuto comunale.

Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate, ad ogni legale effetto, all'Albo Pretorio dell'Istituzione e del Comune per dieci giorni consecutivi.

Le deliberazioni che presentino carattere di assoluta urgenza e indifferibilità, tale che un qualsiasi ritardo della loro adozione riuscirebbe di grave danno per l'Istituzione, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso, con separata votazione, dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Non possono, in alcun caso, essere dichiarate immediatamente eseguibili le deliberazioni di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

Art. 33

Nomina del Presidente e del Vice-Presidente dell'Istituzione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco contestualmente alla nomina degli altri componenti dello stesso.

Nella sua prima riunione il Consiglio di Amministrazione provvede, a maggioranza assoluta dei presenti, ad eleggere nel proprio seno un Vice-Presidente, destinato a sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ovvero in caso di cessazione dalla carica per dimissioni o altra causa nelle more della nomina del sostituto.

In mancanza, per qualsivoglia causa, del Vice-Presidente, ne fa le veci il componente del Consiglio di Amministrazione più anziano in ragione di nomina e, a parità di anzianità di nomina, in ragione dell'età.

Art. 34

Competenze e attribuzioni del Presidente dell'Istituzione

Compete al Presidente dell'Istituzione:

la rappresentanza della stessa nei rapporti con il Comune di Farigliano e con gli altri Enti ed Amministrazioni pubbliche, nonché con i soggetti privati;

la rappresentanza in giudizio dell'Istituzione, previa autorizzazione della Giunta comunale;

la vigilanza sul funzionamento generale dell'Istituzione e sull'operato del Direttore;

l'esecuzione degli incarichi e dei compiti specifici eventualmente affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;

la convocazione, la presidenza e la direzione dei lavori del Consiglio di Amministrazione;

l'adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti nelle materie riservate al Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso entro e non oltre dieci giorni.

Art. 35

Nomina del Direttore dell'Istituzione - Compenso

Il Direttore dell'Istituzione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, subito dopo la nomina del Vice-Presidente, tra sog-

getti dotati di adeguata professionalità, competenza ed esperienza nella materia di cui è caso.

La nomina del Direttore può avvenire mediante selezione riservata.

Il contratto di lavoro del Direttore è di diritto privato e a tempo determinato, comunque non superiore al mandato del Consiglio di Amministrazione che dispone la nomina.

Il compenso del Direttore, annuo ed onnicomprensivo, è stabilito con riferimento alle condizioni di mercato relativamente alle specifiche competenze professionali, nonché alla situazione di bilancio dell'Istituzione.

Il Direttore può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione in presenza di inadeguati risultati gestionali, previa contestazione per iscritto degli addebiti da parte del Presidente.

Art. 36

Competenze e attribuzioni del Direttore dell'Istituzione

Al Direttore spetta la responsabilità gestionale dell'Istituzione, sia amministrativa sia tecnica, nell'osservanza ed in attuazione delle direttive, degli obiettivi, degli indirizzi e dei programmi definiti con gli atti rimessi alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

In particolare il Direttore:

1) partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

2) cura l'istruttoria delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede ai relativi atti esecutivi.

3) cura la trasmissione dei verbali del Consiglio di Amministrazione al Comune di Farigliano, secondo le modalità indicate all'art. 32 o 1, ai fini dell'esercizio di controllo;

4) adotta tutti gli atti di gestione del personale ed è competente in materia di procedimenti disciplinari;

5) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema di bilancio preventivo e quello del rendiconto di gestione;

6) presiede le commissioni di gara e di concorso ed ha la responsabilità delle relative procedure;

7) stipula i contratti nell'interesse dell'Istituzione;

8) provvede agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'adozione degli impegni di spesa;

9) sottoscrive gli ordinativi di incasso e di pagamento;

10) adotta tutti i provvedimenti non rientranti nelle competenze del Consiglio di Amministrazione del presidente necessari per il funzionamento dell'Istituzione;

11) espleta ogni incarico specificatamente attribuitogli dal Presidente, anche nei confronti di pubbliche amministrazioni o soggetti privati.

Art. 37

Azienda speciale

Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di Aziende speciali per provvedere alla gestione dei servizi pubblici, non aventi rilevanza industriale, che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità fariglianese.

L'Azienda speciale è un ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica propria, di

autonomia imprenditoriale, di autonomia statutaria intesa come potestà organizzativa nell'ambito del proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale.

1. Le Aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

2. I servizi di competenza delle Aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 38

Ordinamento delle Aziende speciali

L'ordinamento, il funzionamento, le attività delle Aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti interni.

Sono organi dell'Azienda speciale: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice-Presidente e il Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri, compreso il Presidente ed il Vice-Presidente, nominati dal Sindaco ai sensi di legge, in modo da garantire la rappresentanza della minoranza consiliare attraverso la designazione di un proprio rappresentante.

La nomina del Presidente e degli altri quattro componenti del Consiglio di Amministrazione è condizionata al possesso, oltre che dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale, di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

Non possono, ai sensi dell'art. 25, comma 3 della L. 25/3-1993, n. 81, far parte del Consiglio di Amministrazione: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco; restano ferme le ulteriori cause di incompatibilità previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tanto quanto l'Amministrazione comunale che lo ha nominato, anche nel caso in cui il mandato del Sindaco dovesse, per qualsivoglia causa, cessare anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza.

Resta salva la vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi.

Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di atti o provvedimenti riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale è sostituito dalla Giunta comunale nei casi in cui lo stesso non sia in grado di deliberare per effetto dell'obbligo di astensione di cui al precedente paragrafo, ovvero per altro legittimo motivo.

Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, la Giunta comunale provvede all'amministrazione ordinaria dell'azienda speciale per lo stretto tempo necessario alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Se lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione avviene per effetto della legge 55/1990, recante disposizioni per la prevenzione di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, si applicheranno le disposizioni stabilite nel provvedimento di scioglimento.

Il Direttore è assunto dal Consiglio di Amministrazione mediante pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla legge in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

Lo statuto delle aziende speciali deve prevedere, ai sensi dell'art. 114, comma 7, del D.Lgs 267/2000, un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

Il Consiglio comunale, oltre all'approvazione dello Statuto, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

Spetta altresì al Consiglio comunale approvare i bilanci annuali e pluriennali, gli atti fondamentali indicati nello statuto aziendale, il conto consuntivo, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Le funzioni di vigilanza e la verifica dei risultati di gestione spettano alla Giunta comunale che riferisce al riguardo al Consiglio comunale in occasione dell'approvazione del conto consuntivo dell'azienda.

Art. 39

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 40

Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'azienda e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 41

Il Direttore

Il Direttore dirige tutta l'attività dell'Azienda, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'Azienda.

Art. 42

Revoca degli organi delle aziende Aziende speciali e delle Istituzioni

Il Sindaco può revocare il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione delle Aziende e gli organi delle Istituzioni, per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione, ovvero a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri comunali ed approvata dal Consiglio comunale.

Art. 43

Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico

Il Consiglio comunale può deliberare che la gestione di un servizio pubblico avvenga a mezzo di società per azioni, o società a responsabilità limitata, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, quando la natura del servizio faccia ritenere opportunità, sulla base di idonea documentazione economica e funzionale, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Al di fuori del caso di cui al precedente comma, il Consiglio comunale può disporre la partecipazione del Comune a società di capitali, la cui finalità assume rilevanza rispetto alle funzioni ed ai compiti del Comune.

Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

L'atto costitutivo, l'acquisto o la cessione di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve essere in ogni caso garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

Il Sindaco, o un suo rappresentante, partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società.

Art. 44

Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale locale

Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui all'articolo 116 comma 1° del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera "d", della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

Per l'applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.

Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Nella costituzione di dette società dovrà essere valutata la possibilità della partecipazione di Società

Cooperative e Imprese senza fini di speculazione privata.

Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le Società stesse ed il Comune.

L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 45

Controllo e vigilanza degli enti

Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti elencati nei precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, secondo le modalità previste dalla legge e dagli statuti e regolamenti degli enti in questione.

La Giunta Comunale, cui spetta la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale, riferisce annualmente al Consiglio comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti da tali enti.

Il Revisore dei Conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni. Lo Statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

Titolo V

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Capo I

Art. 46

Principi

Il Comune favorisce e promuove le attività delle associazioni, dei comitati o degli enti operanti sul proprio territorio. In particolare saranno valorizzate:

1) le associazioni, gli enti caritativi, assistenziali, educativi e di volontariato, di natura laica o religiosa;

2) le associazioni ed i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile, il miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, il mantenimento del patrimonio comunale, anche su dimensione di borgata o di frazione.

Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti. Secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla

disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge.

L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere su specifici problemi.

Capo II

Associazionismo e volontariato

Art. 47

Associazionismo e Volontariato

Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

A tal fine, la Giunta comunale, su istanza, registra le Associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

Ha diritto di registrazione ogni associazione, anche se priva di personalità giuridica, purché sia apolitica e caratterizzata dall'assenza di fini di lucro, l'iscrizione si ottiene depositando copia di atto costitutivo ovvero, ove esista, dello Statuto e comunicando finalità, caratteristiche, sede, cariche sociali, numero degli aderenti.

Sono registrate automaticamente le associazioni che hanno già ottenuto contributi dall'ente purché sia rimasto invariato il fine statutario.

Il Comune può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'ente;

Può coinvolgere le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nell'attuazione di iniziative sociali e culturali.

Per esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché, la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

Il Comune può promuovere e istituire la Consulta delle Associazioni.

Parimenti alla Giunta comunale è riservato il diritto di controllo e di vigilanza sulle attività svolte dalle associazioni il cui esercizio dovrà essere conforme alle disposizioni vigenti.

Art. 48

Diritti delle forme associative

Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati che la riguardano di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, su richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri, comunque non vincolanti, espressi dagli organi collegiali delle stesse.

I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, comunque non superiori a 30 (trenta) giorni.

Art. 49

Incentivazione

Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, con esclusione dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali, possono essere erogate forme di incentivazione nei limiti previsti dalla legge e con le modalità stabilite nel regolamento.

Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, strutture, beni o servizi in modo gratuito a titolo di contributi in natura.

Il Comune riconosce nella associazione turistica Pro Loco di Farigliano, il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonché di promozione dell'attività turistica e culturale che si estrinseca essenzialmente in:

1) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico ed ambientale della località;

2) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali del soggiorno;

3) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;

4) assistenza ed informazione turistica;

Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi del Comune sono stabilite in apposito regolamento consiliare, in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.

L'assegnazione è subordinata alla presentazione del programma annuale dell'attività dell'associazione e da un rendiconto dettagliato che ne evidenzia l'impegno all'interno del proprio bilancio.

Capo III

Partecipazione

Art. 50

La partecipazione alla gestione dei servizi d'interesse sociale.

Premesso che il Comune di Farigliano aderisce al Consorzio Socio Assistenziale del Monregalese che ha il compito di gestire gli interventi in campo socio assistenziale, il Comune può incentivare altre particolari forme di assistenza.

Possono partecipare alla organizzazione e gestione dei servizi di interesse sociale organismi associativi o cooperative il cui fine coincide e trova riscontro nelle attività e nelle prestazioni che si intende fornire.

Su istanza degli organismi associativi o delle cooperative il consiglio comunale può autorizzare l'organizzazione e la gestione dei servizi d'interesse sociale, affidandoli agli stessi proponenti in regime di concessione o individuando altra forma di intervento compresa quella partecipativa di supporto o di appoggio alle strutture operative già esistenti, in modo da assicurare una gestione efficace e trasparente.

In ogni caso l'organizzazione e la gestione, ancorché di supporto o d'appoggio, deve essere conforme alle prescrizioni relative al numero minimo di componenti, le loro mansioni e competenze, i criteri e le regole di funzionamento.

Art. 51

La consultazione dei cittadini ed i Referendum

Forme di consultazione della popolazione

Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Consultazioni

Il Consiglio, Il Sindaco e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, di qualsiasi categoria, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

Le consultazioni, avviate dall'Amministrazione comunale, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, dell'interlocuzione attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

Le iniziative dovranno essere precedute dalla più ampia pubblicità.

Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte espresse dai cittadini, singoli o associati, saranno oggetto di attenzione da parte dell'Amministrazione, la quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi.

Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione di Consulte indicandone i compiti, la composizione, le modalità di funzionamento e di consultazione da parte dell'Amministrazione.

I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 52

Procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

I cittadini, singoli o associati, residenti nel comune, possono presentare all'Amministrazione:

a) istanze, per richiedere le ragioni di specifici aspetti dell'attività amministrativa;

b) petizioni, per richiedere provvedimenti o esporre comuni necessità;

c) proposte, per la soluzione di problemi di interesse collettivo.

Tali atti partecipativi devono essere presentati per iscritto alla Segreteria comunale che provvederà ad inoltrarli al Sindaco.

Per quanto riguarda le proposte esse devono essere sottoscritte da almeno 1/3 degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'apposito Regolamento, con riferimento a tali atti partecipativi, dovrà disciplinare la forma e le modalità di sottoscrizione, indicare gli organi o gli uffici cui potranno essere diretti, individuare le procedure e le modalità per la loro ammissione ed il loro esame. In ogni caso a ciascun cittadino dovrà essere garantita, in massimo grado od in eguale modo, la possibilità di assumere le suddette iniziative di carattere partecipativo e di attivare i relativi procedimenti.

L'Amministrazione comunale dovrà pronunciarsi sull'ammissibilità e sul merito entro il termine di sessanta giorni.

Art. 53

Istanze

I cittadini, le associazioni riconosciute, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti di interesse pubblico sull'attività dell'amministrazione.

La risposta alle istanze è fornita dal Sindaco, o dal segretario, o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

L'organo al quale è diretta l'istanza oppure il segretario su incarico del Sindaco risponde esaurientemente in forma scritta entro 40 giorni dalla presentazione.

Art. 54

Procedimenti ad istanza di parte

Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.

Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 55

Modalità di presentazione

Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione delle istanze, delle petizioni e delle proposte, tranne l'individuazione del proponente responsabile, con il relativo indirizzo, al quale trasmettere le eventuali comunicazioni.

Esse devono essere indirizzate al sindaco, contenere in modo chiaro quanto richiesto o proposto ed essere regolarmente firmate.

Art. 56

Petizioni

Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di carattere e di interesse generale o per esporre comuni necessità.

Possono presentare la petizione i cittadini residenti, che abbiano compiuto il 16° anno di età e coloro che hanno la sede abituale di lavoro nel territorio comunale, in numero pari ad almeno il 5% della totalità dei cittadini residenti. La petizione deve indicare la persona o le persone cui va indirizzata la risposta ed il relativo indirizzo.

Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

L'organo cui la petizione è rivolta deve prenderla in esame con atto espresso entro 60 giorni dalla presentazione, anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta.

Se il termine previsto dal regolamento non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, formulando interrogazione sul ritardo o richiedendo esame del contenuto della petizione. Il Sindaco è tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, qualora non sia stata data risposta dall'organo competente al quale era stata presentata.

La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 57

Proposte di deliberazione di iniziativa popolare

Gli elettori del Comune in numero non inferiore ad 1/3 dei votanti possono presentare al Consiglio comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, rispondenti ad un interesse collettivo.

Prima della raccolta delle firme richieste, la proposta di deliberazione, sottoscritta da almeno cinquanta presentatori con la propria firma autenticata, è presentata al Sindaco che la sottopone alla Segreteria comunale per la verifica dei requisiti formali. Il Sindaco deve rispondere entro sessanta giorni. I presentatori possono adeguare il testo ai rilievi formulati dalla Segreteria comunale.

Le firme, regolarmente autenticate nelle forme di legge, devono essere raccolte entro i quattro mesi successivi. Non possono essere raccolte contestualmente le firme relative a più di tre proposte di deliberazione.

Le proposte di deliberazione, corredate delle firme dei sottoscrittori, sono iscritte, nei trenta giorni successivi alla presentazione, all'ordine del giorno del Consiglio comunale, che si pronuncia con il voto entro i sessanta giorni successivi. Tre presentatori della proposta di deliberazione possono illu-

strarla e discuterla nella Commissione Consiliare competente.

Non possono essere presentate proposte sui seguenti argomenti:

- a) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, la dotazione organica e le relative variazioni;
- b) i piani territoriali ed urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni;
- c) i tributi locali, le tariffe dei servizi e le altre imposizioni;
- d) degli atti programmatici, il bilancio e la contabilità finanziaria;
- e) le espropriazioni per pubblica utilità;
- f) le designazioni e le nomine dei rappresentanti del comune.
- g) Le attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

La proposta dovrà contenere il testo della deliberazione comprensivo dell'imputazione dell'eventuale spesa,

Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipula di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per il quale è stata promossa l'iniziativa popolare.

Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro novanta giorni dalla loro presentazione.

Art. 58

Referendum

Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi, abrogativi di regolamenti o atti amministrativi, deliberativi di atti amministrativi, in materie di esclusiva competenza locale.

Sono escluse dal referendum le materie concernenti;

- a) statuto, regolamento del consiglio comunale, regolamento di contabilità dei contratti e di organizzazione degli uffici;
- b) bilancio preventivo e rendiconto della gestione;
- c) atti relativi al personale del comune;
- d) espropriazione per pubblica utilità ed occupazione d'urgenza;
- e) designazioni e nomine.
- f) i tributi locali e le tariffe, gli atti di bilancio,
- g) le norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente,
- h) atti dai quali sono derivati rapporti giuridici con i terzi, quali ad es. partecipazioni a società
- i) per cinque anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

Il referendum può essere indetto, per iniziativa del Consiglio comunale, previa adozione di idoneo atto deliberativo votato dalla maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati, o su proposta del venticinque per cento degli elettori del Comune, accertati al 31 dicembre dell'anno precedente. Le sottoscrizioni di tale proposta devono essere autenticate nelle forme di legge.

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci

Il referendum è indetto dal Consiglio comunale, deve avvenire entro novanta giorni dall'esecutività

della delibera di indizione e non può coincidere con altre operazioni di voto

Le modalità operative per la consultazione referendaria formano oggetto di apposita normativa regolamentare che, approvata dal Consiglio comunale, è successivamente depositata presso la Segreteria comunale a disposizione dei cittadini.

Il referendum non è valido se non partecipa oltre la metà degli aventi diritto.

Il Consiglio comunale prende in esame l'esito referendario entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato mediante idoneo atto deliberativo.

L'eventuale riezione deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati ovvero, in una seconda votazione da tenere a non meno di dieci giorni dalla prima, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni.

Art. 59

Diritto di informazione

E' compito dell'Amministrazione comunale rendere pubblico qualunque atto che disponga sull'organizzazione, sulle funzioni e sugli obiettivi dell'Amministrazione stessa.

Il Comune cura la più ampia informazione dei cittadini, con particolare riguardo:

- 1) ai bilanci preventivi e consuntivi;
- 2) agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- 3) alle valutazioni di impatto socio-economico ambientale delle opere pubbliche.
- 4) alle ordinanze, i conferimenti di contributi a Enti e Associazioni.

L'ente deve avvalersi, di norma, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

L'affissione è curata dal Segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, avere carattere di generalità.

La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7/8/90, n. 241.

Art. 60

Diritti del contribuente

In materia di tributi comunali, l'Amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.

Il Comune ispira la sua attività al rispetto dei principi di chiarezza, trasparenza e motivazione degli atti.

Ogni contribuente può rivolgere al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dallo stesso, con riferimento a casi concreti e personali; la presentazione di dette istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

L'Amministrazione comunale deve inoltre portare tempestivamente a conoscenza dei contribuenti, con mezzi idonei, tutti gli atti in materia tributaria da essa emanati.

Il Difensore Civico

Art. 61

Nomina

Il Consiglio comunale con voto palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri può decidere di nominare il difensore civico.

Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Art. 62

Incompatibilità e decadenza

La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

Non può essere nominato difensore civico:

- 1) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
- 2) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle Comunità Montane e delle Unità Sanitarie Locali;
- 3) i ministri di culto;
- 4) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
- 5) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale;
- 6) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano Amministratori, Segretario o dipendenti del Comune;

Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata dal Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art. 63

Mezzi e prerogative

L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli imposto il segreto d'ufficio.

Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento, intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno al primo Consiglio comunale.

Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

Art. 64

Rapporti con il Consiglio

Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

La relazione è discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.

In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

Il Mediatore sociale

Art. 65

Il Mediatore Sociale

Il Comune di Farigliano intende dare un contributo a rendere la vita quotidiana dei concittadini più serena, aiutandoli a risolvere le piccole discussioni e diatribe che possono insorgere tra i cittadini: dispute sui confini, distanze di alberi, piccoli problemi di convivenza, di divisione di eredità, ecc. — diatribe che, se risolte subito diventano banalità, ma se si incancreniscono sfociano in liti che danneggiano i rapporti sociali con ricorsi a legali e spese e perdite di tempo non indifferenti per tutte

le parti in causa. Propone pertanto la creazione del "Mediatore Sociale"

Art. 66

Il Mediatore Sociale - funzioni

La mediazione sociale è una procedura attraverso la quale una terza persona imparziale, il Mediatore, assiste le parti in conflitto vigilando la loro negoziazione e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti.

Quando si desidera una composizione veloce della disputa, conservando il controllo sul modo di risolverla, si può ricorrere alla mediazione sociale, senza che sia un giudice o un arbitro a decidere, evitando i costi di una causa giudiziaria.

La mediazione può essere chiesta congiuntamente dalle parti oppure proposta soltanto da una di esse. In quest'ultimo caso il Mediatore prenderà contatto con le altre parti per invitarle a partecipare alla mediazione. A partire dalla prima riunione, si comincia a costruire una relazione di comprensione tra le parti mediante un dialogo il più ampio e fluido possibile.

La mediazione sociale è quindi rapida e gratuita. Inoltre è volontaria, perché le parti partecipano alla mediazione per iniziativa propria e possono decidere di portare a buon fine la procedura solo se ritenuta conveniente per i propri interessi. In caso di accordo abbozzano personalmente i loro termini e non sono costrette a rinunciare ad altre vie per risolvere il conflitto.

Un'altra caratteristica fondamentale della mediazione sociale è la riservatezza. Per assicurarla si deve firmare prima dell'inizio delle sessioni un Accordo di Riservatezza.

In caso le parti non raggiungano a un accordo, non perdono, naturalmente, alcun diritto e possono successivamente intraprendere una causa giudiziaria. Invece nel caso che la mediazione si concluda con il raggiungimento di un accordo totale o parziale, questo avrà valore di contratto e le parti si impegneranno a dare esecuzione al medesimo nei termini da loro stabiliti.

Le parti hanno l'equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente, sono loro stesse (e non un terzo) a decidere la portata del loro accordo e le modalità di formalizzazione.

Il Mediatore Sociale è un terzo imparziale, nel senso che non può avere interessi in comune con nessuna delle parti.

Potrà ricevere una specifica preparazione sulle tecniche di risoluzione dei conflitti, di negoziazione e di comunicazione.

Si propone un esperto di agricoltura ed un altro di problemi sociali. Queste due persone possono essere scelte dalla Giunta comunale tra cittadini del paese che siano disponibili e che offrano garanzie di esperienza, onestà e serietà.

Annotazione finale

Il presente statuto è stato elaborato in forma sintetica e di indirizzo generale. I riferimenti di legge ed i dettagli sono riportati nel regolamento del Consiglio Comunale e nei Riferimenti di legge allegati al regolamento.

Comune di San Bernardino Verbano (Verbano Cusio Ossola)

Statuto comunale (ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Indice

Titolo I

Disposizioni generali

Capo I

Principi generali e programmatici

Art. 1 Autonomia del comune

Art. 2 Territorio - Sede - Stemma - Gonfalone

Art. 3 Scopi

Art. 4 Tutela dei diritti elementari

Art. 5 tutela del patrimonio naturale, storico, artistico

Art. 6 Cura dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

Art. 7 uso e gestione del territorio

Art. 8 Viabilità - pronto intervento

Art. 9 Sviluppo economico

Art. 10 Programmazione economico - sociale e territoriale

Art. 11 Partecipazione e cooperazione

Art. 12 Il volontariato nel privato sociale

Capo II

Funzioni e competenze del Comune

Art. 13 Principi dell'attività amministrativa

Art. 14 Funzione del Comune

Art. 15 I servizi pubblici

Capo III

Forme di pubblicità e informazione

Art. 16 Albo Pretorio

Art. 17 Ufficio relazioni con il pubblico

Titolo II

Partecipazione popolare

Capo I

Istituti della partecipazione

Art. 18 Partecipazione dei cittadini

Art. 19 Titolari dei diritti di partecipazione

Art. 20 Organismi di partecipazione

Art. 21 Libere forme associative

Art. 22 Valorizzazione delle associazioni

Art. 23 Partecipazione popolare

Art. 24 Le consulte

Art. 25 I comitati di frazione

Art. 26 Referendum

Art. 27 Adunanze consiliari "aperte"

Art. 28 Azione popolare e delle associazioni di Protezione ambientale

Capo II

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 29 Procedimento Amministrativo

Art. 30 Pubblicità del procedimento

Art. 31 Atto paritetico di accordo

Capo III

Diritto di accesso

Art. 32 Carattere pubblico dei documenti

Art. 33 Diritto di accesso

Capo IV

Difensore Civico

Art. 34 Istituzione dell'ufficio

Art. 35 Nomina - Funzioni - Disciplina

Titolo III

L'Ordinamento Istituzionale del Comune

Art. 36 Organi del Comune

Capo I

I Consiglieri

Art. 37 Doveri dei consiglieri

Art. 38 Poteri dei consiglieri

Art. 39 Dimissioni dei consiglieri

Art. 40 Consigliere anziano

Capo II

Il Consiglio Comunale

Art. 41 Il Consiglio Comunale

Art. 42 Prima adunanza del Consiglio Comunale

Art. 43 Linee programmatiche di mandato

Art. 44 Adunanze

Art. 45 Gruppi consiliari

Art. 46 Commissioni Consiliari Permanenti

Capo III

La Giunta Comunale

Sezione I

Competenza - Nomina - Cessazione

Art. 47 Giunta Comunale

Art. 48 Assessori

Art. 49 Cessazione dalla carica di assessore

Art. 50 Decadenza degli assessori

Art. 51 Revoca degli assessori

Sezione II

Attribuzioni e funzioni

Art. 52 Competenze della Giunta

Art. 53 Funzionamento

Capo IV

Il Sindaco

Art. 54 Il Sindaco

Art. 55 Competenze del Sindaco

Art. 56 Vice Sindaco ed anzianità degli assessori

Titolo IV

Ordinamento amministrativo del Comune

Capo I

Ordinamento degli Uffici

Art. 57 Principi e criteri direttivi

Art. 58 Personale

Art. 59 Il Segretario Comunale

Art. 60 Il Direttore Generale

Art. 61 I responsabili di servizio

Art. 62 Contratti a tempo determinato

Titolo V

I Servizi

Capo I

Organizzazione e gestione dei servizi

Art. 63 Gestione dei servizi

Art. 64 Società di trasformazione urbana

Titolo VI

La collaborazione con altri enti pubblici

Capo I

Forme di Collaborazione

Art. 65 Principi

Art. 66 Convenzioni

Art. 67 Accordi di programma

Art. 68 Conferenza dei servizi

Art. 69 Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

Titolo VII

Ordinamento finanziario

Capo I

Patrimonio e contabilità

Art. 70 Demanio e patrimonio

Art. 71 Autonomia finanziaria

Art. 72 Contabilità e bilancio

Capo II

Controllo Interno

Art. 73 Controllo economico - finanziario

Art. 74 Revisore del conto

Art. 75 Controllo di gestione

Titolo VIII

Disposizioni Finali

Art. 76 Violazione di norme comunali - Sanzioni

Art. 77 Regolamenti

Art. 78 Lo Statuto - Approvazione - Modifiche - Abrogazione

Art. 79 Efficacia dello statuto

Titolo I

Disposizioni generali

Capo I

Principi generali e programmatici

Art. 1

Costituzione del comune

1. Il Comune di San Bernardino Verbano è un ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica italiana e secondo le norme del proprio Statuto che ne determinano le funzioni, le competenze, l'articolazione territoriale e l'ordinamento amministrativo ed operativo.

2. Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni delegate o attribuite da leggi dello Stato o da leggi della Regione fatta salva ogni diversa disposizione di legge.

Art. 2

Territorio - Sede - Stemma - Gonfalone

1. Il territorio del comune risulta compreso e delimitato entro i confini che lo separano dalle altre realtà locali circostanti.

2. La sede municipale è situata nell'ambito del capoluogo.

3. Il Comune ha un proprio Gonfalone ed un proprio Stemma, nell'uso del Gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3.6.1986.

Art. 3

Scopi

1. Il Comune di San Bernardino Verbano rappresenta e cura unitariamente gli interessi della comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte di politica dell'amministrazione.

2. Il Comune nei limiti consentiti dalle leggi generali della Repubblica, esercita la propria autonomia riconoscendo alla sua dimensione il ruolo elementare e primario, concorrente alla formazione della nazione e al mantenimento dello Stato democratico.

3. Nel rispetto delle disposizioni della legge e del presente Statuto il comune esercita il potere regolamentare rivolto all'organizzazione ed al funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione nonché al funzionamento degli organi e degli uffici compreso l'esercizio delle rispettive funzioni.

Art. 4

Tutela dei diritti elementari

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze e funzioni, il diritto alla salute e ogni altro diritto elementare di cui il cittadino è titolare come persona umana.

2. Pone particolare attenzione alla tutela della salubrità dei posti di lavoro, alla tutela della maternità e dell'infanzia ed al diritto allo studio.

3. Assume l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione dei territori come tratto fondamentale della propria azione amministrativa.

4. Stimola la partecipazione attiva alla vita sociale dei cittadini ed in particolare degli anziani, favorisce la trasmissione culturale e stimolandone il confronto con quella delle generazioni più giovani.

5. Opera, inoltre, per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con riguardo agli anziani, ai minori, agli inabili e agli invalidi.

6. Agisce nel rispetto degli ideali di pace e solidarietà. Tutela la famiglia, riconosciuta come fondamento morale e sociale della comunità.

Art. 5

Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico

1. Il comune, nell'ambito del proprio territorio, adotta tutte le misure necessarie a conservare ed a difendere l'ambiente, predisponendo ed attuando i piani per la difesa dei suoli e dei sottosuoli e per eliminare ogni possibile causa di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Il comune assicura ai cittadini l'informazione sullo stato del suolo, dell'acqua, dell'aria, della flora, della fauna, della conservazione e della valorizzazione dei beni ambientali e culturali.

3. Allo scopo di garantire l'assenza di ogni forma di inquinamento e prevenirne le cause, il comune può, nei modi e termini di legge, beneficiare dell'esperienza e dell'apporto tecnologico ed economico anche dei privati.

4. Interviene per la tutela dei patrimoni storici ed artistici garantendone il godimento da parte della collettività, anche avvalendosi dell'apporto tecnologico ed economico dei privati, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Art. 6

Cura dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il comune protegge e promuove lo sviluppo dei patrimoni culturali, anche nelle espressioni linguistiche, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per perseguire tali finalità, il comune favorisce la costituzione di Enti, gruppi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la realizzazione di idonee strutture, impianti e servizi.

4. Le modalità di accesso e di utilizzo delle strutture, degli impianti e dei servizi sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

5. L'utilizzo delle strutture, degli impianti e dei servizi potrà essere gratuito quando l'uso degli stessi riveste particolari finalità di carattere sociale. In tal caso, la giunta comunale, accertata la rilevanza della finalità sociale che l'Ente, il gruppo o l'associazione persegue, ne autorizza, con proprio atto motivato, l'accesso e l'uso gratuiti.

Art. 7

Uso e gestione del territorio

1. Il comune promuove ed adotta un piano organico che regola il programma generale dell'uso e della gestione del territorio comunale, allo scopo di disciplinare lo sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, degli impianti industriali, artigianali, commerciali, terziari, turistici, delle attività agricole e di ogni altra azione o intervento che possa avere rilevanza ed incidenza sull'assetto territoriale.

2. Progetta e realizza le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in sintonia con le esigenze e le priorità individuate negli strumenti di pianificazione territoriale.

3. Spetta al sindaco il controllo e la vigilanza sull'uso e sulla gestione del territorio assicurando il rispetto degli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti ed applicando, per le violazioni accertate, le sanzioni di legge.

Art. 8

Viabilità - Pronto intervento

1. Il comune cura lo stato di mantenimento della viabilità interna ed esterna agli abitati.

2. Rappresenta le istanze della comunità intervenendo presso gli Enti obbligati alla programmazione, progettazione, realizzazione, manutenzione delle

strade e dei mezzi di comunicazione non di competenza comunale.

3. Organizza in proprio o con altri Comuni, nei limiti delle disponibilità finanziarie, idonei strumenti di pronto intervento da impiegare al verificarsi di pubbliche calamità, affidandone il coordinamento al sindaco.

Art. 9

Sviluppo economico

1. Il comune, nell'ambito della propria autonomia, svolge il ruolo di coordinamento di tutte le attività produttive esistenti sul territorio.

2. Utilizzando gli strumenti di cui dispone favorisce ogni tipo di attività che non sia in contrasto con l'interesse pubblico generale, che sia compatibile con le destinazioni d'uso del territorio, che sia consentita dalle leggi e dai regolamenti.

3. Favorisce, in particolare, ogni tipo di attività riconducibile all'imprenditoria curando che ai cittadini siano assicurati i vantaggi occupazionali conseguenti.

4. Coordina le attività commerciali favorendo l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo garantendo la funzionalità e produttività del servizio ai consumatori.

5. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato con particolare riguardo a quello artistico. Adotta iniziative atte a stimolare l'interesse dei cittadini, favorisce ogni forma di associazione per allargare l'area di collocazione dei prodotti e migliorare la remunerazione del lavoro.

6. Incoraggia le attività turistiche e ricettive promuovendo e favorendo la realizzazione di nuove strutture.

Art. 10

Programmazione economico - sociale e territoriale

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione nel rispetto delle disposizioni fissate con l'art. 5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Concorre alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi della Regione, dello Stato e della Comunità europea acquisendo, per ogni singolo obiettivo, l'apporto concreto delle organizzazioni sociali, economiche, del lavoro e culturali, operanti sul territorio.

Art. 11

Partecipazione e cooperazione

1. Il comune nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali dello Stato, esercita la propria autonomia per realizzare l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa e sociale della comunità locale.

2. Il comune riconosce che l'informazione e la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione amministrativa ed al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per il mantenimento e lo sviluppo della vita democratica e per la salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.

3. Il Comune afferma che il concorso delle organizzazioni di categoria e l'apporto delle formazioni sociali, degli operatori economici, dei lavoratori e di tutti i cittadini è elemento fondamentale per la determinazione dell'indirizzo di politica amministrativa comunale.

4. Il comune favorisce e, dove lo ritenga opportuno, partecipa ad ogni forma associativa o di cooperazione che sia intesa a concorrere, con metodo democratico, alle attività comunali ed agli interessi primari dei cittadini.

5. Il comune avrà particolare interesse per l'associazionismo giovanile in tutte le sue forme di espressione.

6. Promuove incontri, mostre, rassegne ed ogni altra manifestazione, compreso l'uso della stampa, come mezzo di comunicazione per coinvolgere i cittadini alla determinazione delle scelte programmatiche ed alla loro attuazione.

Art. 12

Il volontariato nel privato sociale

1. Il comune incoraggia i movimenti spontanei e di volontariato che con la loro azione concorrono alla organizzazione, al mantenimento e alla efficienza di servizi di solidarietà sociale.

2. Ove possibile il comune sostiene anche finanziariamente le formazioni di volontariato che sul piano sociale, culturale ed artistico svolgano compiti e funzioni di interesse generale a favore dei cittadini.

3. Compatibilmente con le disponibilità dei locali di proprietà comunale ne ospita le sedi e le attività.

Capo II

Funzioni e competenze del Comune

Art. 13

Principi dell'attività amministrativa

1. Per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 5 e 7 del presente Statuto, il Comune assume il principio della programmazione come metodo di intervento ed i principi della pubblicità, della trasparenza, della economicità ed efficacia e definisce gli obiettivi della propria azione assumendo, altresì, come metodo la valutazione della congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione, della Provincia e della Comunità Montana, garantendo la partecipazione dei cittadini.

Art. 14

Funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla disciplina statale e regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune è titolare delle funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato o delegate dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 15

I servizi pubblici

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del presente Statuto.

2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge.

Capo III

Forme di pubblicità e informazione

Art. 16

Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti all'albo pretorio avvalendosi di un impiegato delegato e su attestazione di questo ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

3. Responsabili della corretta tenuta dell'Albo Pretorio sono i messi comunali.

Art. 17

Ufficio relazioni con il pubblico

1. Il Comune assicura, anche attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, l'assistenza necessaria ai cittadini al fine di :

a) attuare una reale comunicazione con i cittadini, considerando l'informazione un servizio essenziale, sia ai fini della trasparenza che della partecipazione, adottando come metodo la semplificazione dei linguaggi;

b) porre in atto servizi all'utenza per l'effettiva partecipazione ai procedimenti;

c) effettuare la valutazione ed il monitoraggio sulle tipologie di informazioni richieste e fornite;

d) effettuare la valutazione delle esigenze dell'utenza ed il loro monitoraggio;

e) attuare iniziative di comunicazione di pubblica utilità ed, in particolare, curare le seguenti tipologie di informazione ai cittadini: propedeutica in materia di protezione civile e delle sue forme organizzative; preventiva circa gli eventi e le situazioni di crisi che possono verificarsi sul territorio e le relative misure di emergenza; comunicazione efficace in stato di crisi;

f) supportare gli organi ed uffici dell'Ente;

g) rilevare e valutare l'indice di soddisfazione dell'utenza;

h) agevolare i rapporti tra P.A. ed utenza proponendosi come primo nucleo di sportello unico interno, mediante l'interconnessione informatica con tutti gli Uffici dell'Ente; l'attuazione del protocollo informatico; il dialogo telematico con siti pubblici e specializzati;

i) curare la presenza on - line del Comune, nel proprio sito telematico; l'applicazione delle tecnologie di rete ed, in particolare, l'istituzione della rete civica, quale rete partecipativa e collaborativa; mettere a disposizione gli strumenti tecnici per permettere al cittadino l'informazione anche dagli altri enti pubblici.

2. Nell'ambito dei principi di cui al comma 1 del presente articolo, il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi detta le norme per il funzionamento dell'U.R.P., prevedendo, in particolare, che per ogni singola procedura si dovrà, comunque, tenere conto dei limiti al diritto d'accesso; delle norme a tutela della privacy e della verifica dell'originalità della fonte.

3. L'attività dell'U.R.P., Ufficio in staff al Sindaco, è svolta anche a sostegno dell'Ufficio del Difensore Civico, ove istituito.

Titolo II

Partecipazione popolare

Capo I

Istituti della partecipazione

Art. 18

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi e, pertanto :

a) valorizza le libere forme associative e promuove anche su base di frazione organismi a carattere associativo di partecipazione popolare all'amministrazione. I rispettivi rapporti sono disciplinati dal presente statuto e dal Regolamento;

b) assicura il rispetto del principio del contraddittorio, sancito dalla L. 241/90 - principio del giusto procedimento - al fine di realizzare il contemperamento dell'interesse pubblico con le posizioni giuridiche dei privati;

c) favorisce la collaborazione partecipativa dei cittadini alla formazione dei provvedimenti amministrativi;

d) assicura il diritto di iniziativa e proposta da parte dei cittadini singoli e portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, su problemi di rilevanza generale per la migliore tutela di interessi collettivi.

Art. 19

Titolari dei diritti di partecipazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, salvo diverso riferimento, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:

a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

b) ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitano la loro attività prevalente di lavoro e di studio;

c) agli stranieri ed agli apolidi residenti nel Comune o che, comunque, vi svolgano la loro attività prevalente di lavoro e di studio.

Art. 20

Organismi di partecipazione

1. I singoli cittadini, le associazioni, i comitati, gli enti portatori di interessi diffusi possono intervenire nei procedimenti, presentando istanze, proposte, memorie e documenti, purché dimostrino la sussistenza della loro legittimazione, in quanto portatori di un diritto o di un interesse legittimo.

2. La parte motiva del provvedimento finale del procedimento dovrà dare contezza dell'intervento e delle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a discostarsi dalle conclusioni alle quali il soggetto partecipante era pervenuto.

Art. 21

Libere forme associative

1. Il Comune nel rispetto della reciproca autonomia, favorisce le libere forme associative e gli organismi di volontariato che non abbiano fini di lucro, facilitandone la comunicazione con l'Amministrazione e promovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Istituisce presso la segreteria del comune un Albo delle associazioni operanti nel territorio.

3. Gli stessi utenti dei servizi o i beneficiari delle prestazioni, si possono liberamente costituire in comitato di gestione nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento che ne prevede la formazione e il funzionamento.

Art. 22

Valorizzazione delle associazioni

1. Il comune può intervenire alla valorizzazione delle libere forme associative, mediante l'assegnazione di contributi mirati; la concessione in uso di locali o terreni di proprietà comunale; il patrocinio ed il sostegno del Comune per attività dalle stesse organizzate, previa la sottoscrizione di apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo sociale, economico, politico e culturale della comunità.

2. Le libere associazioni per poter essere iscritte nell'Albo comunale di cui all'art. 21 del presente statuto e per poter beneficiare del sostegno del comune a favore delle loro iniziative debbono farne richiesta scritta allegando alla stessa lo Statuto o l'atto costitutivo nelle forme regolamentari.

3. L'assegnazione del contributo inteso alla valorizzazione della libera associazione è disposto con provvedimento della giunta comunale.

4. Qualora le iniziative e le attività realizzate da tali associazioni ed organismi di volontariato si caratterizzino per continuità e livello qualitativo, il Comune può instaurare con esse specifiche convenzioni per la organizzazione e gestione dei servizi di interesse sociale.

Art. 23

Partecipazione popolare

1. I cittadini, singoli o associati, esercitano l'iniziativa di intervento su problematiche locali particolarmente rilevanti e per interventi diretti alla migliore tutela di interessi collettivi mediante istanze, petizioni e proposte:

a) Istanze: i cittadini singoli o associati possono rivolgere istanze al Sindaco in merito a specifici problemi locali o che abbiano, comunque, riflesso sulla realtà comunale o su aspetti dell'attività amministrativa. La risposta alle istanze, riportante la motivazione, è fornita entro 30 giorni decorrenti dalla data dalla loro presentazione.

b) Petizioni: chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze locali di natura collettiva.

La raccolta di adesioni avviene, senza formalità di sorta, in calce al testo comprendente le richieste che sono avanzate all'Amministrazione. La petizione è inoltrata al Sindaco che, entro cinque giorni dalla data di ricevimento a protocollo, la assegna in esame all'organo o ufficio competente e ne invia copia ai capigruppo consiliari. L'organo o ufficio competente si pronuncia in merito entro i successivi trenta giorni.

Il contenuto della decisione dell'organo o ufficio competente, unitamente al testo della petizione, è affisso all'Albo Pretorio.

c) Proposte: i cittadini esercitano l'iniziativa degli atti amministrativi di competenza del Comune presentando proposte motivate sottoscritte da almeno duecento residenti elettori. La proposta deve essere inoltrata alla Segreteria del Comune da non meno

di sei presentatori, la cui sottoscrizione è autenticata nelle forme di legge. Il numero minimo prescritto dovrà essere raggiunto entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data di presentazione della proposta. La proposta deve essere dettagliata in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul suo contenuto dispositivo. E' trasmessa dal Sindaco all'organo o ufficio competente che assume le proprie determinazioni formali in merito entro trenta giorni dalla sua trasmissione.

Art. 24

Le consulte

1. Il Consiglio comunale può istituire consulte relative a settori di particolare rilevanza per l'azione comunale.

2. Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici degli interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza.

3. Le consulte sono convocate e presiedute dal sindaco o dall'assessore delegato per la materia e integrate dalla rappresentanza della minoranza consiliare. Possono essere convocate altresì dalle commissioni consiliari.

4. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico - amministrativi del settore, che debbono obbligatoriamente essere presi in considerazione dai competenti organi del Comune.

Art. 25

I Comitati di frazione

1. Per la promozione, la tutela e lo sviluppo dei valori e degli interessi peculiari delle singole frazioni, l'Amministrazione comunale prende atto della costituzione di Comitati, per ciascuna frazione, delimitata territorialmente, attraverso il deposito dello Statuto e dell'atto costitutivo, che dovranno essere rispondenti al conseguimento dei predetti obiettivi e contenere norme che garantiscano il loro carattere democratico, secondo principi di rappresentatività e partecipazione, nelle forme che sono specificate con regolamento.

2. Il Comune riconosce a tali associazioni la facoltà di intervenire e partecipare alle scelte più rilevanti che concernono la frazione, con particolare riferimento allo sviluppo economico, sociale e culturale, alla viabilità, alla tutela ambientale ed ai servizi presenti sul territorio, solo se le stesse costituiscono su base associativa l'espressione unitaria del tessuto socio-economico che compone la frazione. Detta facoltà si esplica con la presentazione di istanze, petizioni e proposte, che saranno oggetto di valutazione da parte degli organi competenti del Comune.

3. Ai fini che precedono, la qualità di comitato di frazione è riconosciuta alle associazioni che, costituite nel rispetto dei principi e con le modalità fissate dal Regolamento, rappresentano l'espressione unitaria di cui al precedente comma.

4. Ove diversamente costituiti, i comitati di frazione sono assimilati alle associazioni di cui all'art. 21 del presente Statuto.

Art. 26

Referendum

1. E' ammesso referendum su materie di esclusiva competenza comunale:

a) quando venga deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati o quando lo richieda il 30% degli elettori appartenenti alle liste elettorali del Comune;

b) hanno diritto a partecipare al referendum tutti i residenti elettori.

2. Non è ammesso referendum per tutti gli atti concernenti le seguenti materie: revisione dello Statuto; tributi; tariffe; bilancio; designazioni e nomine; atti vincolati; piano urbanistico comunale e strumenti urbanistici attuativi, ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Sindaco e quando sullo stesso argomento è già stato indetto referendum con esito negativo nell'ultimo quinquennio.

3. Il quesito referendario deve essere formulato in modo da non ingenerare equivoci ed essere di immediata comprensione.

4. Il referendum è valido quando partecipa alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. Il quesito referendario si intende approvato quando i voti attribuiti alla risposta affermativa siano superiori a quelli attribuiti alla risposta negativa, altrimenti è dichiarato respinto.

5. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine ad atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al comma 2. del presente articolo.

6. Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite nell'apposito regolamento, fermo restando che, qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di atti amministrativi o parte di essi, l'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del provvedimento consiliare di cui al comma successivo.

7. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria, che ha avuto esito positivo, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato e provvedere in merito all'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

8. Il Regolamento stabilisce le modalità di ammissione del quesito referendario ed il permanere della sua attualità, una volta intervenuti atti modificativi e/o correttivi di quelli oggetto di consultazione referendaria, ed i tempi entro i quali la consultazione referendaria si dovrà tenere.

Art. 27

Adunanze consiliari "aperte"

1. Il consiglio comunale informa i cittadini della propria attività promovendo incontri su temi di particolare interesse comunale nelle forme del consiglio aperto.

2. Nelle sedute del consiglio pubbliche e formali è consentito al presidente, secondo le modalità regolamentari, di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo aver interrotto i lavori e resa l'adunanza nelle forme del consiglio "aperto".

3. Il consiglio comunale, in caso di calamità naturali o di fatti gravi o eccezionali, può essere convocato in deroga a tutte le disposizioni della legge e del presente Statuto. Ricorrendo tale situazione la

seduta sarà valida e le decisioni assunte avranno efficacia purchè vi sia la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati e le delibere siano adottate con il voto favorevole di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Art. 28

Azione popolare e delle Associazioni di Protezione Ambientale

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. Ai fini che precedono, agli elettori di che trattasi è consentita, salvo il limite della riservatezza ex L. 675/96, l'accesso agli atti necessari all'instaurazione del procedimento.

3. Il Civico Ente, ove a conoscenza del giudizio, dovrà :

a) valutare, con atto formale dell'organo competente, l'opportunità di intervenire nel giudizio;

b) definire le modalità di regolamentazione degli esiti dello stesso.

4. Le Associazioni di Protezione ambientale di cui all'art. 13 della L. 08/07/1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'Ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'Associazione.

Capo II

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 29

Procedimento Amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato, con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento in materia di procedimento:

a) ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti;

b) nei confronti di coloro che per legge debbono intervenire nel procedimento;

c) ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai soggetti destinatari, qualora da un provvedimento possa derivare loro un pregiudizio, salvo che ciò non sia impedito da ragioni di celerità da dichiararsi con apposito atto del responsabile del procedimento.

2. I soggetti cui è pervenuta la comunicazione hanno diritto di prendere visione ed acquisire copia di tutti gli atti del procedimento, nonché di presentare memorie e documenti. Di ciò dovrà farsi menzione nella parte narrativa del provvedimento finale.

3. Il comune esemplificherà la modulistica utilizzata dagli uffici e ridurrà la documentazione a corredo della domanda di presentazione, applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dalla legge.

Art. 30

Pubblicità del procedimento

1. Qualora il procedimento interessi una generalità di soggetti, la comunicazione dell'avvio avviene mediante avviso da pubblicare all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici e, nei casi stabiliti dal Regolamento, in almeno un quotidiano locale.

Art. 31

Atto paritetico di accordo

1. Qualora lo ritenga opportuno al fine di un più efficace perseguimento del pubblico interesse, fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi, l'Amministrazione, a seguito delle osservazioni e proposte presentate dagli interessati nel corso di formazione del procedimento amministrativo può sostituire il provvedimento finale del procedimento con un atto paritetico consistente in un accordo con gli interessati stessi.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, l'atto paritetico è ritenuto un efficace strumento per dare contenuto alla collaborazione tra cittadino e comune nel perseguimento di pubblici interessi e maggiore speditezza dell'azione amministrativa.

Capo III

Diritto di accesso

Art. 32

Carattere pubblico dei documenti

1. Per assicurare il perseguimento delle finalità indicate ai precedenti articoli, il presente Statuto afferma, in ossequio alla normativa vigente, il carattere generalmente pubblico dei documenti amministrativi del Comune o, comunque, depositati presso l'Amministrazione comunale, fatta eccezione per quelli "riservati" per espressa indicazione di legge o per effetto di temporanea e motivata indicazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, salvo quanto stabilito al comma 5 del successivo articolo.

Art. 33

Diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è riconosciuto a tutti, salve le esclusioni di seguito indicate, riguarda qualsiasi specie di atto, anche interno, formato dall'Amministrazione o utilizzato ai fini dell'attività amministrativa. Per gli atti intermedi del procedimento, per ragioni di economia dell'azione amministrativa, l'acquisizione è limitata a quelli idonei ad incidere su posizioni soggettive dei cittadini, differendosi negli altri casi la loro acquisizione al momento dell'approvazione dell'atto terminale del procedimento.

2. I consiglieri Comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione di ogni provvedimento adottato dal Comune e degli atti preparatori in esso richiamati, di atti e documenti anche endoprocedimentali, detenuti dall'Amministrazione e che risultino necessari o utili all'espletamento del mandato, nonché di avere dagli Uffici Comunali tutte le informazioni necessarie all'esercizio della funzione.

Il rilascio di copie di deliberazioni o di atti e documenti, detenuti dall'Amministrazione, richiesti dai Consiglieri Comunali per lo svolgimento del mandato, non è assoggettato al pagamento di diritti di visura e/o ricerca né di costi di foto riproduzione fatta eccezione per i progetti e relativi elaborati grafici per i quali è sempre e comunque consentita la vi-

sione, il cui rilascio a titolo gratuito è disposto per i soli Capigruppo, su richiesta degli stessi.

3. Il diritto di accesso di cui al comma 1 è riconosciuto nei confronti di soggetti anche privati che gestiscono servizi pubblici.

4. Il diritto d'accesso è esercitabile anche per l'attività dell'Amministrazione disciplinata da norme di diritto privato.

5. Le modalità e le forme per l'effettivo esercizio del diritto di accesso dei cittadini, singoli o associati, ai documenti amministrativi sono disciplinati dal Regolamento. Parimenti, con norme regolamentari sono individuate le categorie di documenti formati dal Comune o rientranti nella sua disponibilità sottratti all'accesso, anche al fine della tutela della riservatezza di terzi. Ove, però, strettamente necessario alla tutela delle posizioni giuridiche dedotte, il Responsabile del procedimento non potrà negare il rilascio degli atti anche se gli stessi riportano dati sensibili. L'accesso agli stessi, però, potrà essere consentito solo se i dati riservati o sensibili siano stati utilizzati dal titolare in un procedimento concorsuale o, comunque, comparativo con il o i richiedenti.

6. Per ogni servizio o unità operativa degli uffici l'amministrazione conferisce ai dipendenti responsabili, a prescindere dal livello di inquadramento, i poteri in ordine all'istruttoria dei procedimenti amministrativi e del rilascio della documentazione richiesta.

Capo IV

Difensore Civico

Art. 34

Istituzione dell'ufficio

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 35

Nomina - Funzioni - Disciplina

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

3. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della Provincia per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

Titolo III

L'ordinamento istituzionale del Comune

Art. 36

Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

2. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale, secondo le disposizioni di legge.

3. L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Capo II

I Consiglieri

Art. 37

Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I consiglieri comunali che non intervengano alle sedute consiliari per tre sedute consecutive senza giustificato motivo comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere, provvede a notificargli l'avvio del relativo procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza, nonché fornire al Presidente del Consiglio Comunale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che non potrà, comunque, essere inferiore a giorni dieci dalla data di notifica.

4. Scaduto tale termine, il Consiglio Comunale adotta le proprie motivate determinazioni in merito.

5. Nell'ipotesi di decadenza, di cui al comma 1. del presente articolo, il Consiglio Comunale provvede alla surroga con il primo dei non eletti nella stessa lista, nella stessa seduta o in quella immediatamente successiva.

Art. 38

Poteri del Consigliere

1. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del consiglio e può formulare interrogazioni e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Solo attraverso il sindaco può chiedere ed ottenere notizie ed informazioni sull'organizzazione e sul funzionamento degli uffici e dei servizi.

4. Il regolamento, allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con esigenze di funzionalità amministrativa, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti, nonché l'assistenza che gli uffici dell'ente debbono prestare ai consiglieri.

Art. 39

Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dei consiglieri debbono essere presentate in forma scritta al consiglio comunale ed essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio entro dieci giorni procede alla surroga dei consiglieri

ri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni.

Art. 40

Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano chi risulta eletto con il maggior numero di voti, con ciò intendendosi colui che ha conseguito "la cifra individuale" più elevata, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.

2. A parità di voti, è Consigliere anziano il più anziano di età.

Capo II

Il Consiglio Comunale

Art. 41

Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è il massimo organo del comune e rappresenta l'intera comunità.

2. Al consiglio comunale compete, in modo esclusivo, fissare l'indirizzo di politica amministrativa, elaborare il programma di politica sociale, territoriale ed economica del comune e di controllare i tempi e i modi di attuazione.

3. Adempie a tutte le funzioni ad esso specificamente assegnate o delegate dalle leggi dello Stato e della regione, nonché dalle disposizioni del presente Statuto. L'esercizio della potestà e delle funzioni assegnate al consiglio non può essere delegato, salvo i casi di deroga stabiliti dalla legge.

4. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il consiglio comunale approva direttive generali e mozioni in relazione all'azione comunale. Può, inoltre, impegnare la giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

5. L'attività di controllo del consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità alla legge e al presente statuto.

6. Il consiglio, su proposta, del sindaco, formula gli indirizzi ai quali quest'ultimo deve attenere nel procedere alle nomine dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni e società, nonché provvede alla nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, quando ad esso espressamente riservata dalla legge, e, conseguentemente, alla revoca qualora sopravvengano situazioni confliggenti con i criteri che ne hanno determinato la nomina. Il consiglio comunale nelle nomine e revoche di sua competenza tutela il diritto di rappresentanza delle minoranze e, ove possibile, delle pari opportunità.

Art. 42

Prima adunanza del consiglio comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale neo eletto è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. L'adunanza, da tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, è presieduta dal Sindaco.

3. Il consiglio, prima di procedere a qualsiasi altro adempimento, provvede a deliberare su:

a) convalida dei consiglieri comunali eletti, dichiarazione di ineleggibilità o incompatibilità. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende implicitamente la surrogazione

degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili;

b) eventuale elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo;

c) comunicazione da parte del Sindaco al Consiglio Comunale dei nominativi dei componenti della Giunta e le relative deleghe ad essi assegnate.

d) prestazione del giuramento del sindaco.

Art. 43

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di giorni trenta dalla data della prima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio il documento contenente gli indirizzi generali di governo, nonché le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. La mancata approvazione da parte del Consiglio del documento di cui al precedente comma non comporta obbligo di dimissioni per il Sindaco.

3. Con cadenza periodica, almeno una volta all'anno, il Consiglio Comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, sulla base degli elementi acquisiti dal controllo di gestione, dal servizio di controllo interno e dall'organo di revisione.

4. E' facoltà del Consiglio Comunale provvedere ad integrare, nel corso del mandato, con adeguamenti e modifiche, le linee programmatiche, sulla base di rilevanti e documentate esigenze e problematiche che dovessero emergere.

5. La Giunta presenta al Consiglio Comunale il documento di rendicontazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche, dando conto, nel caso di mancato raggiungimento dei risultati previsti, delle relative motivazioni.

6. Nel caso di scostamento, di cui al precedente comma, il Consiglio Comunale può compiere indagini settoriali e specifiche tramite le Commissioni di Controllo e Garanzia. Il Consiglio Comunale, preso atto del risultato delle indagini, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza, in caso contrario, esprime all'organo esecutivo i propri indirizzi.

Art. 44

Adunanze

1. Il sindaco, o il presidente del consiglio ove nominato, convoca e presiede l'assemblea e ne formula l'ordine del giorno.

2. Le convocazioni del Consiglio Comunale devono essere rese pubbliche mediante affissione in spazi o luoghi pubblici appositamente predisposti.

3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal Regolamento interno del Consiglio Comunale.

4. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono valide quando hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge, lo Statuto o il Regolamento prevedono maggioranze diverse.

Art. 45

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri sono organizzati in gruppi ai quali sono assicurati mezzi adeguati per lo svolgimento

delle loro funzioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.

2. Entro dieci giorni dalla convalida degli eletti, ciascun consigliere deve comunicare al Sindaco il gruppo del quale intende far parte o se intende costituirsi in gruppo autonomo.

3. Nella prima seduta successiva alla dichiarazione di cui al comma 2. il Consiglio Comunale provvede alla formalizzazione dei gruppi.

4. Le modalità di organizzazione e funzionamento dei gruppi sono demandati al regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 46

Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Consiliari Permanenti, composte in modo rappresentativo del Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dal Regolamento, le quali esercitano attività istruttoria obbligatoria nelle materie ad esse assegnate dal Consiglio Comunale.

2. Le Commissioni, esaurita l'istruttoria, presentano al Consiglio Comunale una relazione sul lavoro svolto e sugli orientamenti assunti. Il parere delle Commissioni è obbligatorio, ma non vincolante.

3. Il Regolamento stabilisce i tempi per il compimento dell'istruttoria, scaduti i quali il Consiglio Comunale delibera, comunque, sulle proposte inerenti le predette materie.

4. Ogni gruppo consiliare ha diritto di far parte di tutte le commissioni, con criterio di rappresentatività. Il rispetto del criterio proporzionale può essere conseguito anche attraverso un sistema di rappresentanza ponderata o per delega.

Capo III

La Giunta Comunale

Sezione I

Composizione - Nomina - Cessazione

Art. 47

Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un massimo di quattro Assessori, nominati dal Sindaco.

2. Gli assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

Art. 48

Assessori

1. Gli assessori collaborano collegialmente con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale. Alla stessa sono attribuite le competenze non demandate per legge al Consiglio o ad altri organi.

2. Il Sindaco può attribuire deleghe agli assessori, al fine di consentire una cura più puntuale ed efficace delle varie branche dell'Amministrazione. La

delega, tuttavia, non comporta trasferimento di funzioni.

Art. 49

Cessazione dalla carica di Assessore

1. I singoli componenti della Giunta cessano dalla carica per dimissioni, per revoca da parte del Sindaco, per la perdita dei requisiti previsti o per altre cause stabilite dalla legge.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade pur rimanendo in carica fino alla rielezione del sindaco e del consiglio. Le funzioni del sindaco in tal caso sono svolte dal vicesindaco.

3. Le dimissioni degli assessori sono rassegnate, in forma scritta, al sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione. Il sindaco è tenuto a darne comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta utile.

4. Le dimissioni di assessori, anche in numero superiore alla metà, non determinano la decadenza dell'intera giunta comunale.

5. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 50

Decadenza degli assessori

1. Oltre alle cause di decadenza previste dalla legge, l'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della giunta comunale, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

Art. 51

Revoca degli assessori

1. Il sindaco, in ogni tempo, nel caso in cui sia venuto meno il rapporto fiduciario, può procedere alla revoca degli assessori.

2. Dell'adozione del provvedimento è tenuto a darne motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

Sezione II

Attribuzioni e funzionamento

Art. 52

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il sindaco nel governo del comune per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo:

a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo Statuto;

b) a dare attuazione agli indirizzi generali di governo, approvati dal Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;

c) ad adottare i regolamenti di organizzazione per i servizi, i provvedimenti di determinazione della dotazione organica, di applicazione dei C.C.N.L. e di approvazione dei contratti decentrati, nonché la determinazione degli obiettivi e delle risorse da assegnare ai servizi;

d) a riferire periodicamente al Consiglio sullo stato di attuazione del documento programmatico e sulla propria attività;

e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

Art. 53

Funzionamento

1. La Giunta delibera a maggioranza semplice, purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Capo IV

Il Sindaco

Art. 54

Il Sindaco

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione e legale rappresentante dell'ente.

2. In tale veste rappresenta l'ente all'esterno ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.

3. E', inoltre, ufficiale di governo secondo le attribuzioni demandategli dalla legge.

4. Il Sindaco, prima di assumere le funzioni, presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

5. Distintivo del Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni, è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da indossare secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 55

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco quale organo responsabile dell'amministrazione del comune, esercita i poteri e le altre attribuzioni che gli vengono assegnati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico per prevenire ed eliminare i gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini; per la loro esecuzione il Sindaco può richiedere al Prefetto l'assistenza della forza pubblica.

3. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa approvati dal consiglio comunale sulla base del programma condiviso dagli elettori. In particolare, il sindaco:

a) provvede alla nomina, designazione ed alla revoca degli organi e dei rappresentanti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, attenendosi, ove prescritto dalla legge, agli indirizzi formulati dal consiglio;

b) nomina, su proposta del direttore generale, se nominato, ovvero del segretario comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi e ne definisce gli incarichi. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dalle norme regolamentari, conferisce incarichi di collaborazione esterna e di consulenza ad alto contenuto di professionalità.

c) Coordina e stimola l'attività dei singoli assessori che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico - amministrativa dell'ente.

4. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti ed all'espletamento delle funzioni statali e regionali delegate al comune. La sovrintendenza è esercitata nel rispetto delle funzioni e competenze dei responsabili di servizio. Il sindaco, in particolare:

a) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione ed indicando obiettivi, priorità e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente;

b) non può avocare a sé, revocare riformare provvedimenti o atti di competenza della tecnostuttura, salvo che, previa contestazione, per particolari motivi di necessità ed urgenza o d'inerzia o ritardo, indicati nel provvedimento, nominare un " commissario ad acta " per surrogare gli organi burocratici nell'adozione degli atti di loro competenza;

c) promuove, tramite il direttore generale, se nominato, ovvero il segretario comunale indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi ed acquisisce, presso gli stessi, informazioni, anche riservate.

5. Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio, previa autorizzazione della Giunta. Promuove, davanti all'Autorità Giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, quando di sua competenza.

6. Il Sindaco promuove e stipula gli accordi di programma .

Art. 56

Vice Sindaco ed anzianità degli assessori

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso, o nei casi di impedimento permanente dello stesso Sindaco, e per il periodo previsto dalla legge.

2. Quando il vice sindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dall'assessore più anziano, risultando l'anzianità degli assessori dall'ordine di elencazione nel documento di nomina della giunta.

3. La nomina a vicesindaco deve essere indicata nell'atto di nomina dell'assessore.

Titolo IV

Ordinamento Amministrativo del Comune

Capo I

L'ordinamento degli Uffici

Art. 57

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica, contabile, spettanti al segretario comunale, al direttore generale ed ai responsabili di servizio.

2. Il Comune assume come carattere essenziale della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, suffragata dal principio della professionalità e della responsabilità degli operatori.

Art. 58

Personale

1. Il Comune promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. L'ottimizzazione dei servizi resi, viene perseguita anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:

a) la struttura organizzativo - funzionale;

b) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

c) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l'amministrazione del comune che deve essere improntata ai principi operativo - funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:

a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;

b) analisi ed individuazione della produttività, della quantità e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro attraverso la flessibilità del personale e la massima duttilità delle strutture.

Art. 59

Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale titolare dell'ufficio, funzionario pubblico, iscritto in apposito Albo, gestito dall'Agenzia Autonoma.

2. La legge dello stato ed il C.C.N.L. regolano lo "status" e disciplinano il reclutamento, il trattamento economico ed ogni altro aspetto connesso alla carriera del segretario.

3. Il segretario è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabiliti dalla legge.

4. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica - amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco e qualora non sia stato nominato il direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina l'attività.

5. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio con funzioni referenti, consultive e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, se non diversamente stabilito, vigila sulla at-

tuazione dei loro atti e sulla loro osservanza, rendendosi garante nei confronti dell'Amministrazione, del Consiglio Comunale e dei cittadini.

6. Il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.

Art. 60

Il Direttore Generale

1. Il Comune può convenzionarsi con altri enti locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di

nominare un direttore generale.

2. Ove il direttore generale non sia nominato il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al segretario comunale.

3. La legge ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinano criteri e procedure per la nomina, funzioni, competenze e rapporti con il segretario comunale dell'ente se tali due figure non coincidono.

4. Al Direttore Generale, in particolare, è demandata la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e del piano esecutivo di gestione del Comune e la cura della concreta attuazione del programma e degli indirizzi definiti dagli organi di governo. Per il conseguimento degli obiettivi previsti, il Regolamento dovrà dotare la direzione generale dell'ente della più ampia autonomia organizzativa.

5. Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, le figure apicali dell'Ente ad eccezione del Segretario comunale.

6. Il Direttore Generale, stante la natura fiduciaria del rapporto, può essere sollevato in qualunque momento dall'incarico, con motivato provvedimento del Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale.

Art. 61

(omissis)

I responsabili di servizio

1. I responsabili degli uffici o dei servizi svolgono i compiti e le attribuzioni previsti dalla legge e provvedono alla gestione del comune, assolvendo le funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Ai responsabili degli uffici e dei servizi è attribuita l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, con autonomi poteri di spesa, organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata dallo Statuto o dai regolamenti ad altri organi dell'ente.

3. I suddetti incaricati sono responsabili tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi.

Art. 62

Contratti a tempo determinato

1. La copertura dei posti apicali, di direzione d'ufficio o di servizio, o di alta specializzazione, può anche avvenire, con incarico conferito da parte

del sindaco mediante convenzione regolata dalle norme sul pubblico impiego o, eccezionalmente, e con provvedimento motivato, con contratto a tempo determinato di diritto privato.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere, altresì, secondo la previsione della legge, criteri e modalità per la stipulazione di contratti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, nel limite del 5% del personale, nonché l'assunzione di collaboratori a contratto, per un tempo determinato, per la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze degli amministratori.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

Titolo V

I Servizi

Capo I

Organizzazione e gestione dei servizi

Art. 63

Gestione dei servizi

1. L'attività diretta a conseguire la maggiore utilità collettiva, nel quadro della finalità sociali che costituiscono l'obiettivo del comune, viene svolta dall'ente attraverso servizi pubblici, che vengono istituiti e gestiti ai sensi di legge.

2. I servizi pubblici sono finalizzati alla produzione di beni, ed attività rivolte alla realizzazione di scopi sociali e alla promozione dello sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale. Per servizio pubblico si intende, pertanto, ogni attività mediante la quale il Comune effettua prestazioni all'esterno nei confronti degli utenti, senza il carattere dell'autoritarità.

3. I servizi possono avere rilevanza sociale oppure rilevanza industriale, qualora riguardano la produzione di beni e servizi, previa trasformazione dei prodotti naturali, mediante l'utilizzo di sistemi di infrastrutture di rete.

4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.

5. L'erogazione del servizio pubblico a rilevanza industriale, da svolgere in regime di concorrenza, deve effettuarsi secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società di capitale individuata attraverso l'espletamento di gara con procedura ad evidenza pubblica.

6. I servizi pubblici privi di rilevanza industriale sono gestiti con affidamento diretto a :

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali anche consortili;
- c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali;
- d) in economia, quando il servizio abbia dimensioni modeste e caratteristiche tali da far venir meno la convenienza dell'affidamento ai soggetti indicati alle lett. a), b) e c).

7. Il Comune può gestire i servizi culturali e del tempo libero mediante affidamento diretto ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

Art. 64

Società di trasformazione urbana

1. Il Comune, anche con la partecipazione di altri comuni, della Provincia e della Regione, può costituire Società per Azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati della Società per Azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.

2. Le Società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate all'intervento, alla trasformazione ed alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del Comune.

3. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del Consiglio Comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli Enti Locali interessate dall'intervento possono essere attribuite alla Società a titolo di concessione.

4. I rapporti tra gli Enti Locali azionisti e la Società per Azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.

Titolo VI

La Collaborazione con altri enti pubblici

Capo I

Forme di collaborazione

Art. 65

Principi

1. Allo scopo di garantire in modo efficiente e qualificato lo svolgimento delle funzioni e la realizzazione dei propri servizi, delle opere, degli interventi e dei programmi, il Comune indirizza la propria attività amministrativa alla massima collaborazione, promuove, ove ravvisi l'opportunità un'azione coordinata tra enti locali territoriali.

Art. 66

Convenzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni con altri Comuni, con la Provincia e con altri Enti Pubblici o privati per l'organizzazione e lo svolgimento, in modo continuativo e coordinato, di funzioni e di servizi determinati.

Art. 67

Accordi di programma

1. Per la definizione, l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il

coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. Il Consiglio Comunale stabilisce le linee e le dovute procedure a cui il Sindaco uniformerà il suo comportamento.

3. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempimenti dei soggetti partecipanti.

4. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

5. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

Art. 68

Conferenza dei servizi

1. Qualora il Comune ritenga opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di interesse generale dei cittadini può indire una conferenza dei servizi a norma e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. La conferenza dei servizi può essere indetta anche quando il comune ritiene opportuno acquisire in modo contestuale intese, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

3. Il comune può definire attraverso la conferenza dei servizi, con altre amministrazioni e con Enti interessati, accordi di programma per interventi richiedenti l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici o per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Art. 69

Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

1. In applicazione dell'art. 43 della L. 27 dicembre 97 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Titolo VII

Ordinamento Finanziario

Capo I

Patrimonio e contabilità

Art. 70

Demanio e patrimonio

1. Il comune ha un proprio demanio ed un patrimonio in conformità della legge.

2. I terreni soggetti ad usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.

4. L'elenco di tutti i beni comunali è contenuto in un inventario dettagliato diviso in beni mobili e beni immobili. Esso è completo e aggiornato a nor-

ma del regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

5. Il personale dipendente incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 71

Autonomia finanziaria

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

Art. 72

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario del comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento, sono emanate le norme che disciplinano la contabilità dell'ente.

2. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili devono favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.

3. Prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario la giunta, con propria deliberazione, definisce il piano esecutivo di gestione del bilancio di previsione annuale. Il PEG deve evidenziare gli obiettivi della gestione, i centri di responsabilità ed i centri di costo/ricavo, nonché le risorse assegnate per il raggiungimento dei risultati programmati. Gli atti ed i provvedimenti di gestione correlati all'attuazione del PEG, sono di competenza del direttore generale, se nominato, ovvero del segretario comunale e dei responsabili di servizio.

Capo II

Controllo interno

Art. 73

- finanziario

1. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate e all'andamento della spesa.

2. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

3. La giunta comunale entro i termini di legge presenta al consiglio per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

4. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli

organismi coinvolti in varie forme di partecipazione con adeguati mezzi informativi.

Art. 74

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un Revisore dei conti scelto tra:

a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

b) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;

c) gli iscritti all'albo dei ragionieri.

2. La legge e le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso e di garanzia, con l'osservanza della legge e del presente statuto. Individuano forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dalla Legge e dal regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 75

Controllo di gestione

1. Al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmatici, nonché l'efficienza, e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.

2. Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi in parte o in tutto di professionalità esterne all'ente o di società ed organismi specializzati.

3. Nei servizi erogati all'utenza il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

4. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze a domanda.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 76

Violazione di norme comunali - Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 nonché successive modifiche ed integrazioni così come disposto ed indicato dalla Legge n. 3 del 16.01.2003.

3. Per le sanzioni del presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 77

Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente Statuto, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle isti-

tuzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. Le proposte in materia di regolamenti di competenza del Consiglio Comunale sono presentate dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

3. I regolamenti e le loro eventuali modifiche, salvo che per legge o per previsione statutaria siano di competenza di altri organi, sono votati dal Consiglio Comunale nel loro complesso a meno che un Consigliere non richieda la votazione articolo per articolo; in tal caso, il regolamento verrà approvato dopo che saranno approvati in prima istanza i singoli articoli e subito dopo il regolamento nel suo complesso.

Art. 78

Lo Statuto - Approvazione - Modifiche - Abrogazione

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. L'approvazione, le modifiche al presente statuto o la sua integrale sostituzione con un nuovo testo dovranno essere deliberate con le modalità stabilite dalle vigenti norme di Legge.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

Art. 79

Efficacia dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.

4

ALTRI ANNUNCI

Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata c/o ATC - Vercelli

Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva - Commissione assegnazione alloggi Comune di Albano

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.95 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Albano e nella sede dell'A.T.C. di Vercelli la graduatoria definitiva relativa al Bando di Concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 8.11.02 del Comune di Albano.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente

1

Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata c/o ATC - Vercelli

Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva - Commissione assegnazione alloggi Comune di Ronsecco

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.95 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Ronsecco e nella sede dell'A.T.C. di Vercelli la graduatoria definitiva relativa al Bando di Concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 27.11.02 del Comune di Ronsecco.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente

2

Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata c/o ATC - Vercelli

Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva - Commissione assegnazione alloggi Comune di Trino

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.95 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Trino e nella sede dell'A.T.C. di Vercelli la graduatoria definitiva relativa al Bando di Concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 11.11.02 del Comune di Trino.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente

3

2° Commissione Provinciale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica c/o ATC - Novara

Graduatoria definitiva relativa ad alloggi ERP di risulta in Oleggio

La 2° Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica istituita presso l'A.T.C. di Novara in Via Boschi n. 2, ha formato la graduatoria definitiva relativa ad alloggi ERP di risulta in Oleggio.

La graduatoria, con il punteggio dettagliato, è in visione presso gli uffici Comunali e presso l'A.T.C. di Novara.

Novara, 1 aprile 2003

Il Presidente della Commissione
Mario Pischcedda

4

Comune di Aramengo (Asti)

Avviso di asta pubblica per la vendita di un immobile e di un terreno sito in Aramengo Via Mazzini

Il Comune indice Asta Pubblica per la vendita dell'immobile e del terreno adiacente di proprietà comunale siti in Aramengo Via Mazzini senza numero civico così identificati:

a) fabbricato urbano composto di struttura in cemento armato con piano seminterrato soletta di copertura del piano terreno e pilastri, gravato di servitù pedonale e carraio a favore dei vicini fondi a confine sud del mappale 106, insistente sul terreno in mappa CT alla partita 1 foglio 6 mappale 106 di are 2,70 censito al NCEU del Comune di Aramengo come segue:

foglio 6 mappale 106 sub 1 Piano T categoria C/1 classe I mq. 18 R.C.L. 221.400;

foglio 6 mappale 106 sub 2 Piano T categoria A/6 classe U vani 3,00 R.C.L. 84.000;

foglio 6 mappale 106 sub 3 Piano I categoria A/6 classe U vani 3,50 R.C.L. 98.000;

b) appezzamento di terreno nudo agricolo adiacente al fabbricato sopra descritto di cui costituisce pertinenza censito in N.C.T. del Comune di

Aramengo come segue:

- Foglio 6 mappale 107 bosco ceduo cl I di are 1,42 (are una centiare quarantadue) R.D. lire 355, R.A. lire 142;

Il prezzo a base d'asta del suddetto fabbricato e terreno è fissato in complessivi Euro 19.200,00.

L'asta si terrà con il metodo delle offerte segrete di cui all'art. 73 lettera c) del R.D. n. 827/1924.

Saranno ammesse esclusivamente offerte in aumento rispetto al prezzo a base d'asta.

Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 5.5.2003. Il bando integrale di gara è disponibile a richiesta presso l'ufficio di Segreteria Comunale (Tel. e fax 0141/90.91.29).

Il Segretario Comunale
Alberto Cane

5

Comune di Arignano (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 7/4/2003 - Approvazione Piano di Recupero relativo a fabbricati ubicati in Via A. Robiola n.ri 4 e 5 proposto da Soc. Adriana S.r.l.

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di richiamare quanto espresso in premessa a far parte integrante del presente atto e per gli effetti:

- Di recepire il parere della Commissione Regionale Per la Tutela e la Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali, prot. n. 4165/19.19.8 del 21/2/2003, la quale ha espresso parere favorevole in merito alle previsioni progettuali.

- Di approvare il Piano di Recupero, così come nuovamente proposto e pervenuto al prot. n. 2517

del 23/11/2002, da parte del Sig. Tomaso Molino, (omissis), in qualità di legale rappresentante della Soc. Adriana S.r.l., con sede legale in Torino, Piazza Gozzano n. 1 (P.I. 03609890011), per la ristrutturazione dei fabbricati da destinarsi rispettivamente a ristorante e galleria d'arte-enoteca siti in questo comune in Via A. Robiola n.ri 4 e 5, censiti al catasto terreni al F. 9 particelle n.ri 2, 3, 175, 6, 7, 8, ai sensi dell' art. 41 bis della L.R. n. 56/77 e successive modifiche e integrazioni, composto dai seguenti elaborati:

n. 23 tavole grafiche,
relazione tecnico-descrittiva,
documentazione fotografica
schema di convenzione

- Di dare atto che il Piano di Recupero assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge.

- Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico gli adempimenti connessi al presente atto, ivi compresa la trasmissione degli atti per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Successivamente, con votazione unanime espressa in forma palese;

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 s.m.i.

Il Responsabile del Servizio
Gerlando Luigi Russo

6

Comune di Balangero (Torino)

Occupazione d'urgenza degli immobili siti nel Territorio del Comune di Balangero necessari alla realizzazione dei lavori di ripristino delle difese spondali sul Torrente Banna in Località ex- Cartiera

Comune di Balangero - Provincia di Torino - Settore Tecnico - Viale Copperi n. 16 - 10070 - Balangero - Tel. 0123.347223 - Fax. 0123.347100

Prot. n. 2310 Data 8.4.2003

Il Responsabile del Settore Tecnico

- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 in data 10.9.2002, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'opera indicata in oggetto e contestualmente dichiarata la Pubblica Utilità nonché l'Urgenza e l'Indifferibilità dei lavori in esso previsti.

- Visto il Piano Particellare redatto dal tecnico incaricato, contenente l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali e dei relativi immobili da occupare.

- Vista la Legge 25.6.1865 n. 2359.

- Vista la Legge 22.10.1971 n. 865.

- Visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8.

- Vista la Legge 27.6.1974 n. 247.

- Vista la Legge 28.1.1977 n. 10.

- Visto l'art. 106 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616.
- Vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56.
- Vista la Legge 3.1.1978 n. 1.
- Visto l'art. 22 della Legge Regionale 25.7.1997 n. 51.
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 98 - 23106 del 10.11.1997.
- Visto l'art. 32 della Legge 3.8.1999 n. 265.
- Visto il D.LGS. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.
- Visto il D.LGS. 31.3.1998 n. 112.
- Vista la Legge Regionale 26.4.2000 n. 44.
- Vista la Legge Regionale 15.3.2001 n. 5.
- Visto il Provvedimento emanato dal Sindaco del Comune di Balangero in data 26.11.1998 ai sensi della Legge 127/97 e s.m.i.

determina

Art. 1 - In favore del Comune di Balangero è autorizzata l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera indicata in premessa e descritti nell'elenco particellare allegato al progetto, pubblicato in stralcio all'Albo Pretorio, che costituisce parte integrante del presente Provvedimento.

Art. 2 - L'occupazione è disposta con il presente Provvedimento potrà essere protratta sino al termine di efficacia della Dichiarazione di Pubblica Utilità stabilita con la Deliberazione di cui in premessa.

Art. 3 - Il presente Provvedimento perderà la propria efficacia ove l'occupazione degli immobili non segua entro il termine di mesi tre la data di emissione del Provvedimento stesso.

Art. 4 - Il Comune di Balangero corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità che sarà stabilita dalla competente Commissione costituita ai sensi dell'art. 14 della Legge 28.1.1977 n. 10.

Art. 5 - Il Sindaco del Comune di Balangero è incaricato della notifica del presente Provvedimento agli aventi diritto.

Art. 6 - Avverso il presente Provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro sessanta giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data medesima.

Art. 7 - Il tecnico incaricato Geom. Pio Poli con studio in Torino - Via Casalis n. 59 procederà alla compilazione, a termini di Legge ed in conformità a quanto disposto dalla Legge n. 1/78, del verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza degli immobili da occupare per gli scopi indicati in premessa e descritti nell'allegato elenco di cui all'art. 1.

A tal fine il perito anzidetto potrà introdursi nelle proprietà private, previo avviso da notificare agli aventi diritto a cura del Sindaco del Comune di Balangero almeno 20 giorni prima dell'accesso, con le modalità e le indicazioni di cui alla Legge n. 1/78.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Gianfranco Bellino

Comune di Camburzano (Biella)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 6 Febbraio 2003 "Approvazione del regolamento Edilizio ai sensi dell' art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999, n. 19"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1 - Di revocare, dall' entrata in vigore del presente, il regolamento esistente approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 in data 7 Aprile 1971;

2 - Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 Luglio 1999, n. 19 il regolamento edilizio comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

3 - Dare atto che il regolamento é composto da:

- n. 70 articoli;
- n. 10 modelli allegati
- n. 1 appendice all' art. 31

4 - Di dichiarare che il presente regolamento edilizio é conforme al Regolamento edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691;

5 - Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 Luglio 1999, n. 19;

6 - Di dare atto che il regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 Luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all' Urbanistica.

Il Responsabile del Servizio
Francesco Ferraris

Comune di Cesara (Verbanio Cusio Ossola)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27 febbraio 2003 "Regolamento Edilizio Comunale - Esame ed approvazione modifiche"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- Di apportare al Regolamento edilizio di Cesara, già approvato con delibera di C.C. n. 6 del 16.5.2002, le modifiche all'art. 16 come richiesto dalla Regione Piemonte con lettera del 19.12.2002 loro prot. n. 20187 e che così viene modificato nella sua nuova stesura:

(omissis)

comma 3. La distanza tra:

- a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D),
- b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc),

c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada, è rappresentato dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro.

(omissis)

9

Comune di Chieri (Torino)

Approvazione Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale ai sensi della L. 447/95, L.R. 52/2000 e D.G.R. 6.8.2001 n. 85-3802

Il Sindaco

Vista la L. 26.10.95 n. 447, la L.R. 20.10.2000 n. 52 e la D.G.R. 6.8.2001 n. 85-3802

avvisa

che il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione descrittiva
- Tavola 1A - Planimetria generale - Nord
- Tavola 1B - Planimetria generale - Sud
- Tavola 2 - Planimetria generale - Infrastrutture ferroviarie fasce di pertinenza è stato approvato con deliberazione Consiliare n. 21 del 3 aprile 2003.

Chieri, 7 aprile 2003

Il Sindaco
Agostino Gay

10

Comune di Coazzolo (Asti)

Estratto deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 20.12.2002 "Approvazione nuovo regolamento edilizio comunale ai sensi della legge regionale n. 19 del 8/7/1999 Art. 2

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1. Approvare il Nuovo Regolamento Edilizio Comunale redatto, ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. n. 19/1999, che si compone di n. 71 articoli, n. 10 allegati, n. 1 appendice all'art. 31 e n. 1 certificato e che si allega alla presente in modo da formarne parte integrante e sostanziale

2. Dare atto che il Regolamento Edilizio di cui sopra è conforme al Regolamento - Tipo formato dalla Regione Piemonte.

Il Sindaco
Ivo Bartolomeo Biancotto

11

Comune di Domodossola (Verbanio Cusio Ossola)

Deliberazioni di Consiglio Comunale del 24 febbraio 2003, che costituiscono Variante al P.R.G.C. vigente ed al nuovo P.R.G.C. in iter d'approvazione

Il Sindaco

avvisa

sono pubblicate, ai sensi dell'art. 1, della Legge n. 1 del 3 gennaio 1978, le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale, seduta in data 24 febbraio 2003, che costituiscono Variante al P.R.G.C. vigente ed al nuovo P.R.G.C. in iter d'approvazione:

Delibera n. 11, "Programma Regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte2006, opere di accompagnamento, Provincia del V.C.O., intervento n. 1, Comune di Domodossola, Comunità Montana Valle Ossola, impianti di risalita, innevamento artificiale, sistemazione piste, aree di sosta, approvazione progetto preliminare (art. 16 Legge 109/94 e s.m.i.);"

Delibera n. 12, "Programma Regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte2006, opere di accompagnamento, Provincia del V.C.O., intervento n. 2, Comune di Bognanco, Comunità Montana Valle Ossola, Comune di Domodossola, impianto di arroccamento, approvazione progetto preliminare (art. 16 Legge 109/94 e s.m.i.)."

Le Delibere sopracitate sono pubblicate per estratto all'albo pretorio comunale e gli annessi elaborati progettuali di variante sono disponibili presso la Ripartizione Pianificazione Territoriale, Ufficio Urbanistica, per la durata di dieci giorni durante i quali chiunque può prenderne visione.

Entro venti giorni dalla data di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi.

Tali osservazioni e proposte debbono essere presentate in triplice copia di cui una in bollo.

Domodossola, 17 marzo 2003

Il Sindaco
Gian Mauro Mottini

12

Comune di Gassino Torinese (Torino)

Espropriazione per pubblica utilità ed occupazione d'urgenza delle aree necessarie per la realizzazione di una rotonda e di parcheggi all'intersezione tra la ex S.S. 590 e la S.P. 97 - primo lotto. Avviso di deposito atti - art. 10 legge 22.10.1971 n. 865 s.m.

Il Funzionario Responsabile

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 5.12.2002 con la quale è stato disposto l'avvio della procedura in oggetto

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni

rende noto

- che sono depositati presso la Segreteria Comunale gli atti prescritti per la procedura espropriativa per la realizzazione dell'opera in oggetto;

- che il deposito decorre dal 14.4.2003, data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi;

- che entro la scadenza della pubblicazione di cui sopra, ossia entro il 29.04.2003, chiunque possa avervi interesse può prendere visione di detti documenti ed eventualmente presentare le proprie osservazioni scritte, da depositarsi all'Ufficio Protocollo del Comune;

- che copia del presente avviso sarà notificato agli espropriandi nelle forme di Legge.

Il Funzionario Responsabile
Anna Casalone

13

Comune di Givoletto (Torino)

Espropriazione immobili necessari alla realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica del Rio Vaccaro I° e II° lotto

Il Responsabile del Procedimento

In esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 19 del 14.2.2002 e n. 48 del 14.6.2002, esecutive ai sensi di legge, di assegnazione delle aree in oggetto di esproprio per l'esecuzione dei lavori citati in titolo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni;

rende noto

Che nella Segreteria Comunale sono depositati gli atti del procedimento espropriativo, degli immobili descritti nell'allegato elenco e costituiti da:

- Relazione esplicativa dell'opera da realizzare;
- Planimetria catastale di individuazione dell'immobile da espropriare;
- Elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali;
- Planimetrie degli strumenti urbanistici vigenti;

avvisa

Si può prendere visione dei suddetti atti e si possono presentare eventuali osservazioni, redatte in carta libera ai sensi dell'art. 22 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, in ordine al procedimento espropriativo, sotto il profilo sia della legittimità sia nel merito, entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. della Regione Piemonte.

Il Responsabile del Procedimento
Libero Sandrini

14

Comune di Leini (Torino)

Estratto avviso d'asta

si rende noto

Che il giorno 22.5.2003 alle ore 10:00 in una sala del Palazzo Comunale - Piazza Vittorio Emanuele II° 1 si procederà alle condizioni indicate nel bando integrale, alla vendita a pubblico incanto, da

esperirsi ai sensi degli artt. 73 lettera c) e 76 commi 1, 2 e 3 del Reg. sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23.5.1924 n. 827 per mezzo di Offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a base d'asta senza ammissione di offerte al ribasso del lotto di terreno edificabile di 1410 mq con una capacità edificatoria di mq. 282 di superficie utile lorda (con strumento urbanistico diretto) di proprietà comunale, distinto al Catasto Terreni al foglio 23 mappale 46 parte, sito in via Caselle Vecchia su strada sterrata, ricadente in parte nella zona edificabile contraddistinta con la sigla "R 3/2" del vigente P.R.G.C. Sulla strada esistono gli impianti di fognatura nera, bianca, acquedotto ed illuminazione pubblica.

Il lotto in oggetto si trova a circa 300 m. dal centro del paese nelle immediate vicinanze a centri commerciali raggiungibili attraverso la vicina via F.lli Fiore. Il terreno in vendita, attualmente libero da cose, persone e raccolti di qualsivoglia natura, è parte della particella 46. La rimanente parte rimane per ora ad uso agricolo e potrà essere raggiunta da una strada di minimo 4.50 m., gravata da servitù di passaggio a favore del Comune, da fare sulla particella 46 sul confine est della stessa. L'aggiudicazione verrà operata anche nel caso sia stata presentata o ammessa una sola offerta purchè valida. Prezzo base d'asta stimato con metodo sintetico diretto, valutando ogni metro quadrato di terreno in Euro 55, complessivamente è di 55 Euro 1410 mq= 77.550 Euro.

Scadenza presentazione offerte: ore 12:00 del 21.5.03.

E' escluso il recapito a mano. Il lotto di terreno edificabile sarà aggiudicato a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Per informazioni, copie del bando, presa visione della perizia di stima e

del lotto di terreno rivolgersi all'U.T. Urbanistica/Edilizia Privata nelle giornate di Lunedì, Mercoledì ore 10.00 - 12.00 - telef. 0119986356/335 - fax 0119986330.

Leini, 9 aprile 2003

Il Capo Settore Urbanistica/Edilizia Privata
Franco Titonel

15

Comune di Loazzolo (Asti)

Deliberazione di Consiglio comunale n. 30, in data 25/11/2002, ad oggetto "Sdemanializzazione di strade comunali"

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) di "sdemanializzare" e "declassare",. come in effetti sdemanializza e declassifica, per i motivi e con le finalità in premessa illustrate e qui riprese, i tratti di strada e sedimi stradali sottoidentificati, e quindi così:

1) Reliquato di vecchia strada comunale distinto a catasto al. F. 8, mappale n. 106, di mq. 15 (quindici);

2) Reliquato di vecchia strada comunale distinto a catasto al F. 5, part. strade, di mq. 540 (cinquecentoquaranta);

2) di approvare altresì, in uno con il declassamento e sdemanializzazione ai sensi della L.R. 86/1996 dei tratti di reliquati stradali sopraidentificati, anche il loro contestuale inserimento tra i "beni patrimoniali" e relativa cancellazione dallo "stradario comunale";

3) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 86/1996, per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio comunale, con la possibilità per chiunque, nei successivi 30 gg., di presentare motivata opposizione;

(omissis)

6) di dare atto che la presente deliberazione di sdemanializzazione avrà effetto dall'inizio del mese successivo a quello della pubblicazione sul B.U.R.

16

Comune di Nichelino (Torino)

Avviso di pubblicazione bando alloggi E.R.P.

Dal 22 aprile al 10 giugno 2003 è indetto un Bando di Concorso Generale emesso ai sensi della L.R. 46/95 e s.m.i. per l'assegnazione in locazione di n. 40 alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione siti in Nichelino (Torino) e di alloggi disponibili per risulta nei Comuni di Nichelino, Candiolo, None e Vinovo (ambito territoriale n. 11).

Copia integrale del bando con l'indicazione dei requisiti di accesso viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Nichelino. Le domande dovranno essere compilate avvalendosi della modulistica apposta che potrà essere ritirata presso l'Ufficio Casa Comunale (tel. 011/6819573) e dovranno essere consegnate dal 22 aprile al 10 giugno 2003 presso la Sala Rossa del Comune (P.zza G. Di Vittorio, 1 primo piano) nei seguenti orari: lunedì e mercoledì h. 8,30-12,00 e h. 14,30-18,00, martedì h. 8,30-12,00, giovedì h. 14,30-18,00.

Il Dirigente Area Sociale
Giovanni Carlo Franchino

17

Comune di Nichelino (Torino)

L.R. 52/00. Adozione proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale. Avvio procedura. Avviso di deposito

Il Dirigente

Vista la legge regionale n. 52 del 20 ottobre 2000 recante disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico e in particolare l'art. 7 relativo alle procedure da applicare per l'approvazione della classificazione acustica del territorio comunale;

rende noto

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 4 febbraio 2003 è stata avviata la procedura per l'approvazione della classificazione acustica del Comune di Nichelino, redatta dalla Provincia di Torino e dall'A.R.P.A. Piemonte, ai sensi della citata Legge Regionale.

La proposta adottata sarà depositata in libera e continua visione per 30 (trenta) giorni consecutivi, compresi i festivi, a partire 7 aprile 2003 al 6 maggio 2003 con il seguente orario:

ore 10,00 - 12,00 dal lunedì al venerdì presso il Servizio Urbanistica

ore 9,00 - 12,00 sabato e festivi presso il Corpo di Polizia Municipale

che i medesimi atti, unitamente alla citata deliberazione del Consiglio Comunale saranno contemporaneamente pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune;

che entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvio della procedura e perciò entro il 5 giugno 2003 sarà possibile, per chiunque, presentare proposte e osservazioni nel pubblico interesse. Le osservazioni dovranno essere redatte in triplice copia, di cui una in bollo, e indirizzate all'Ufficio Protocollo del Comune, P.zza di Vittorio 1 - 10042 Nichelino (TO).

I Comuni limitrofi e la Provincia di Torino cui verranno inviati gli elaborati per le valutazioni di competenza potranno far pervenire le loro osservazioni entro 120 (centoventi) giorni dall'avvio della procedura e perciò entro il 4 agosto 2003.

Nichelino, 31 marzo 2003

Il Dirigente delle Aree 3 e 4
Antonio Morrone

18

Comune di Nizza Monferrato (Asti)

Bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi nel mercatino dell'antiquariato del Comune di Nizza Monferrato denominato, Mercatino dell'Antiquariato

Art. 1

Descrizione del mercato

- a) denominazione: Mercatino dell'Antiquariato
- b) tipologia: Non alimentare-mercato a merceologia esclusiva
- c) merceologia ammessa: oggetti antichi e/o usati di qualsiasi genere non aventi pregio storico, artistico ad esclusione degli oggetti preziosi di cui all'art. 30 - comma 5 del D.Lgs. 114/98
- d) cadenza: mensile
- e) giorno di svolgimento: 3^a domenica di ogni mese
- f) ubicazione: Piazza Garibaldi
- g) totale posteggi: n. 260

Art. 2

Condizione per l'accesso al mercato da parte degli operatori

L'esercizio del commercio su area pubblica è subordinato al rilascio di apposita concessione del relativo posteggio assegnato, in forza di autorizzazione di tipologia A, riferita al posteggio stesso, rila-

sciata ai sensi dell'art. 28 - c. 1 - lett. A) del D. Lgs. 114/98.

Art. 3

Durata delle concessioni di posteggio

Le concessioni delle aree di posteggio hanno validità decennale e sono automaticamente rinnovabili alla scadenza.

Art. 4

Modalità di presentazione delle domande di concessione dei posteggi

a) le domande devono pervenire al Comune entro 90 giorni dalla pubblicazione sul bollettino regionale, avvenuta il 17/4/2003

b) le domande devono essere conformi alle modalità previste dal presente bando e secondo lo schema di domanda allegato

c) fa fede la data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento o del protocollo del Comune se l'istanza è consegnata a mano

d) la domanda di concessione del posteggio, in bollo (Euro 10,33), deve essere indirizzata al Comune di Nizza Monferrato - Settore 1/C - Piazza Martiri d'Alessandria n. 19 - 14049 Nizza Monferrato - e può essere inviata da chiunque possieda i requisiti morali per l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 114/98

e) oltre alle ditte individuali possono presentare domanda di concessione di posteggio anche le società e gli organismi collettivi (solo di persone). In questi casi i requisiti morali devono essere posseduti da tutte le persone per le quali è prevista l'accertamento antimafia

f) il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività commerciale deve essere dichiarato dagli interessati, sotto la loro responsabilità, con autocertificazione

g) l'amministrazione comunale si riserva ogni potere consentito dalla legge per la verifica, anche a campione, della veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli interessati

h) la domanda di rilascio dell'autorizzazione/concessione deve contenere:

- l'indicazione delle generalità o della ragione sociale e dell'indirizzo del richiedente
- l'eventuale iscrizione nel registro delle imprese
- l'eventuale numero di posteggio occupato precedentemente
- codice fiscale o partita IVA
- dichiarazione del possesso dei requisiti morali
- dati riferiti alla eventuale autorizzazione in possesso, rilasciata dal Comune per l'esercizio dell'attività per il mercatino in oggetto
- dati relativi ad eventuale autorizzazione per il commercio su aree pubbliche tipo B (itinerante) posseduta
- numero delle presenze maturate al mercatino dell'antiquariato di Nizza Monferrato

i) le domande dovranno, in ogni caso, pervenire in busta chiusa e sulla stessa si dovrà riportare la seguente dicitura: "contiene domanda di partecipazione al Bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi nel mercatino dell'Antiquariato"

j) le domande pervenute dopo la protocollazione sono trasmesse al competente ufficio per l'istruttoria

k) il responsabile dell'ufficio competente assume direttamente la responsabilità del procedimento per l'assegnazione della concessione del posteggio, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione amministrativa da parte dell'ufficio commercio su aree pubbliche

l) il responsabile del procedimento si può avvalere di tutti i poteri previsti dall'art. 6 della legge 7/8/1990, n. 241 e degli artt. 7 e seguenti del D.P.R. 20/10/1998, n. 403

m) il procedimento deve concludersi entro 90 giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle domande

n) le domande devono interdersi accolte qualora entro il termine suddetto non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego

Art. 5

Criteri per la formulazione della graduatoria

L'assegnazione dei posteggi del bando, avverrà sulla base di apposita graduatoria realizzata applicando nell'ordine i seguenti criteri:

1) maggior numero di presenze effettive maturate, nell'ambito del Mercatino dell'Antiquariato, dal richiedente, sulla base delle autorizzazioni annuali Tipo L - R - H, o autorizzazioni temporanee mensili rilasciate dal Comune di Nizza Monferrato (a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti richiesti al precedente art. 4). Ai fini della formulazione della graduatoria, ad ogni presenza mensile, a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione comunale, verrà assegnato n. 1 (uno) punto.

2) maggior numero di presenze effettive in spunta maturate dal richiedente nell'ambito dello stesso mercato, in riferimento al medesimo giorno di utilizzo oggetto della richiesta. Le stesse presenze sono azzerate dopo che il richiedente abbia ottenuto, utilizzando come presupposto per il rilascio prioritario, l'autorizzazione con il posto fisso nell'ambito dello stesso mercato e per lo stesso giorno di utilizzo. Ad ogni presenza verrà assegnato nr. 1 (uno) punto.

3) In caso di parità del punteggio di cui ai precedenti criteri 1 e 2, si valuta nell'ordine:

a) la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente, così come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte;

b) il minor numero di posteggi in concessione posseduti dai soggetti già titolari di autorizzazione a posto fisso;

c) la mancanza di possesso nello stesso giorno di altri posteggi in concessione;

d) l'ordine cronologico di presentazione (n. e data di protocollo) della domanda di partecipazione;

4) ai soggetti già titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica di tipo A (con posteggio) o tipo B (itinerante), sulla base dei seguenti criteri:

- maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente, come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte;

- maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;

- ordine cronologico di presentazione delle domande.

5) nel caso in cui non siano presentate domande da parte di soggetti già titolari di autorizzazione

per il commercio su area pubblica o nel caso in cui le domande degli stessi non vadano ad esaurire il numero dei posti disponibili all'assegnazione, vengono presi in considerazione i soggetti che, non ancora titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, intendono iniziare l'attività;

6) In relazione ai punti 4 e 5 il rilascio delle concessioni avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 6

Graduatoria

Al termine dell'esame delle domande validamente pervenute, l'ufficio preposto, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo, redigerà una graduatoria, che provvederà ad affiggere all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, termine entro il quale si potranno presentare opposizioni.

Art. 7

Posteggi disponibili

I posteggi disponibili in assegnazione sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

- Posteggio tipo A - superficie mt. 4 X 2
- Posteggio tipo B - superficie mt. 8 X 2
- Posteggio tipo C - superficie mt. 12 X 2
- Posteggio tipo D - superficie mt. 16 X 2

Art. 8

Criteri di assegnazione dei posteggi

Per gli operatori precedentemente autorizzati alla partecipazione al mercatino verrà confermato provvisoriamente il posteggio occupato fin d'ora.

Prima di procedere all'assegnazione definitiva dei posteggi, sarà ammessa istanza di assegnazione alternativa, relativamente ai posteggi non ancora assegnati. A tal fine le istanze saranno valutate secondo l'ordine della graduatoria del precedente art. 6. Al termine di tale operazione si procederà all'assegnazione dei posteggi rimasti, ai nuovi richiedenti secondo l'ordine di graduatoria succitata.

Art. 9

Normativa di riferimento

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso richiamo alla vigente normativa nazionale e alla normativa regionale in materia di commercio su aree pubbliche, comprensiva delle disposizioni contenute nella D.G.R. 2.4.01. - n. 32-2642, nonché nel regolamento comunale per le aree mercatali.

Art. 10

Pubblicazione

Il presente bando pubblico, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, affisso all'Albo Pretorio del Comune e pubblicato con il fac-simile di domanda su sito web di questo Comune all'indirizzo: www.comune.nizza.asti.it

Bolle Euro 10,33

Al Sindaco
del Comune di
Nizza Monferrato

Domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su area pubblica con posteggio in concessione decennale, sull'area mercatale di Piazza Garibaldi, destinata allo svolgimento del mercato mensile dell'antiquariato (art. 26 D.Lgs. 114/98 - D.G.R. 2/04/2001 n. 32-2642).

Il sottoscritto _____ nato a _____ prov. _____ il _____ cittadinanza _____ residente in _____ via _____ n. _____ Tel. _____ C.F. _____ P. IVA _____

Da compilare solo in caso di società
in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta: _____ con sede in _____ Via _____ n. _____ P. IVA: _____ Tel. _____

Iscrizione registro imprese della C.C.I.A.A. di _____ n. _____ data _____

richiede

il rilascio della autorizzazione per il commercio su area pubblica (tipo A), di prodotti di cui al settore non alimentare, con posteggio in concessione decennale di cui all'art. 28 - C. 1 - Lett. A) del D. Lgs. 114/98, sull'area mercatale di Piazza Garibaldi, destinata allo svolgimento del mercato mensile dell'antiquariato, (terza domenica), con la seguente dimensione:

- _ m. 4 X 2
- _ m. 8 X 2
- _ m. 12 X 2
- _ m. 16 X 2

a questo fine

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del DPR 445/2000 e dall'art. 489 C.P., e, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

Informato, autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96 e

dichiara

1. di aver partecipato al Mercatino dell'Antiquariato di Nizza Monferrato con la seguente autorizzazione tipo _____ (specificare: L, R o H) nr. _____ data rilascio _____ posteggio n. _____

2. di aver maturato n. _____ presenze con autorizzazioni temporanee (successivamente alla deliberazione G.R. 2/4/2001, n. 32-2642)

3. di aver maturato n. _____ presenze in spunta mercatale

4. di essere/di non essere (cancellare la voce che non interessa) in possesso di altre autorizzazioni con posteggi sui mercati:

Aut. _____ del _____ rilasciata dal Comune di _____ con posteggio n. _____ sul mercato di Via _____ per il/i giorno/i _____ Aut. _____ del _____ rilasciata dal Comune di _____ con posteggio n. _____ sul mercato di Via _____ per il/i giorno/i _____ Aut. _____ del _____ rilasciata dal Comune di _____ con posteggio n. _____ sul mercato di Via _____ per il/i giorno/i _____

Aut. _____ del _____ rilasciata dal Comune di _____ con posteggio n. _____ sul mercato di Via _____ per il/i giorno/i _____

5. di essere/ di non essere (cancellare la voce che non interessa) titolare di autorizzazione senza

posti fissi - tipo B - (itinerante) nr. ____ del ____
rilasciata dal comune di ____

6. di essere iscritto nel registro imprese dal ____
presso la C.C.I.A.A. di ____

dichiara inoltre

(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 489 C.P.

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31/5/1965, n. 575 e successive modificazioni (antimafia)

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, commi 2 e 4, del D. Lgs. 114/98 (1)

- di impegnarsi a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;

- di impegnarsi a notificare tempestivamente l'eventuale cambio di residenza o del recapito delle comunicazioni indicati nella presente domanda;

- di essere a conoscenza che l'Amministrazione non risponde per la mancata comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito o da variazioni non notificate da parte del richiedente nè per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

- di aver preso visione del bando comunale e di sottostare a tutte le condizioni ivi stabilite.

allega alla presente

- fotocopia del documento di identità in corso di validità

- per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità

- dichiarazione attestante l'inesistenza delle cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31/5/1965 n. 575 e s.m.i. e il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, commi 2 e 4 D.Lgs. 114/98 da compilarsi a cura degli altri componenti la Società nei casi in cui è prevista:

- per le S.N.C.: tutti i soci

- per le S.A.S.: soci accomandatari

____ Lì ____

Firma ____

(1) Art. 5, commi 2 e 4 D.Lgs. 114/98

Comma 2: Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del Codice Penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'esercizio delle attività accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513bis, 515, 516 e 517 del C.P., o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27/12/1956, n. 1423 o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/5/1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Comma 4: Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2, del presente articolo, permane per la sua durata di anni 5 a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Da compilare solo in caso di società

Il sottoscritto ____ Nato a ____ il ____ Residente a ____ Via ____ n. ____

In qualità di socio oppure socio accomandatario (cancellare la voce che non interessa)

dichiara sotto la propria responsabilità

(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 489 C.P.

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31/5/1965, n. 575 e successive modificazioni (antimafia)

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, commi 2 e 4, del D. Lgs. 114/98 (1)

data ____

Firma ____

19

Comune di Noasca (Torino)

Avvisi ad opponendum - Lavori di "Sistemazione idraulica torrente Orco in località Concentrico" in Comune di Noasca

Comune di Noasca, sede in via Umberto I, 10080 - Noasca (TO)

Il Responsabile del Procedimento

Visto l'art. 360 della legge n. 2248 del 1865, l'art. 93 del Regolamento 25.5.1865 n. 350 e l'art. 21 del R.D. 8.2.1923 n. 442

Avverte

che a seguito dell'avvenuta ultimazione dei lavori in oggetto, tutti coloro che vantassero crediti verso l'Impresa Ella Strade S.r.l., con sede in Via Monte Cristallo 8 - Torino, per l'occupazione permanente o temporanea di beni immobili e danni relativi in dipendenza dei lavori sopra descritti eseguiti dalla predetta Impresa per conto del suddetto comune in base al contratto in data 14/7/2001 n. 6/01, sono invitati a presentare reclamo a questo comune nel termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso, con avvertenza che trascorso

detto termine non saranno più presi in considerazione in sede amministrativa eventuali reclami che venissero presentati.

il Responsabile del Procedimento
Renzo Lacchi

20

Comune di Pietra Marazzi (Alessandria)

Avviso di approvazione definitiva piano di recupero di iniziativa privata relativo al fabbricato "l'antico torchio", sito in Pietra Marazzi, via Roma di proprietà del sig. Butti Paolo Camillo

Il Sindaco

Visti gli artt. 27, 28 e 30 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e gli artt. 41 bis e 43 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modificazioni e integrazioni,

rende noto

Che con atto consiliare n. 6 in data 19 marzo 2003 è stato approvato in via definitiva il Piano di Recupero di iniziativa privata relativo al fabbricato "l'antico torchio", sito in via Roma n. 54, distinto all'Ufficio del Territorio al foglio 5 pma, mappale 54, di proprietà del sig. Butti Paolo Camillo.

Il Sindaco
Maria Grazia Spanò

21

Comune di Prali (Torino)

Avviso ai creditori

Il responsabile del Servizio - ai sensi dell'articolo 189 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 - avvisa: chiunque vanta crediti verso la ditta Barus Luciano di Barus Paolo & C. S.n.c. di Prali per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica e di difesa presso il torrente Germanasca in località Giordano a seguito dell'alluvione dell'ottobre 2000 (tra il 26/6/2002 e il 18/10/2002), è invitato a presentare entro il 30/4/2003 la ragione del proprio credito e la relativa documentazione.

Prali, 3 aprile 2003

Il Responsabile del Servizio
S.E. Griglio

22

Comune di Rivarolo Canavese (Torino)

Piano particolareggiato di iniziativa pubblica area "T" - Approvazione 1° variante

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) Di dare atto che non sono pervenute osservazione al P.P.E.

2) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. la variante n. 1 al Piano Particolareggiato redatta dall'arch. Paola Valentini, con studio in Torino, via Monginevro n. 53, composto dagli elaborati sotto elencati, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Tav. 1 - Piano Regolatore Generale

Tav. 2 - Planimetria dell'ambito inserita sul Piano Regolatore Generale

Tav. 3 - Ambito inserito sulla mappa catastale

Tav. 4 - Distanza e fasce di rispetto

Tav. 5 - Destinazioni d'uso

Tav. 6 - Aree pubbliche

Tav. 7 - Strade, piazze, parcheggi

Tav. 8 - Progetto di massima delle urbanizzazioni

Tav. 9 - Progetto di massima delle urbanizzazioni

Tav. 10 - Strade, piazze, parcheggi: materiali e particolari

Tav. 11 - Planimetria piano interrato

Tav. 12 - Planimetria piano terra

Tav. 13 - Planimetria piano primo

Tav. 14 - Planimetria vista aerea

Tav. 15 - Prospetti e sezioni

Schema di convenzione

Relazione illustrativa, relazione tecnica, relazione finanziaria norme di attuazione

Elenco catastale

Di dare atto che l'approvazione dello strumento urbanistico in oggetto conferisce carattere di pubblica utilità delle opere previste nel Piano Particolareggiato.

Di dare mandato al Sindaco ed ai funzionari preposti di provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia.

23

Comune di Robilante (Cuneo)

Decreto n. 1/03 - indennità provvisoria per esproprio

Il Responsabile dell'area tecnica

(omissis)

decreta

Art. 1

L'indennità provvisoria, da corrispondere in favore degli aventi diritto, per l'esproprio delle aree di seguito descritte, occorrenti per la Sistemazione della Piazza Marconi è determinata come segue:

1) Ditta Proprietaria: Perona Marisa Graziella per 1/3, Vallauri Claudio Biagio per 1/3, Vallauri Antonella Margherita per 1/3, foglio 9 mappale n. 239 in Comune di Robilante di mq. 531,00.

Indennità di esproprio euro 7.646,40

ovvero

- in caso di accordo bonario di cui al successivo art. 4, euro 12.744,00.

Art. 2

Le indennità suddette sono comprensive di ogni indennità aggiuntiva o indennizzo comunque dovuto anche ad eventuali coltivatori, a qualsiasi titolo, delle aree stesse.

Art. 3

Le suddette indennità sono da assoggettarsi alla ritenuta del 20% di cui all'art. 11 - comma 7° della Legge 30.12.1991 n. 413.

Art. 4

I proprietari espropriandi, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente decreto, potranno far pervenire al Comune di Robilante, dichiarazione di accettazione dell'indennità determinata e di cessione volontaria dell'immobile.

In caso di silenzio l'indennità si intende rifiutata e quindi verrà depositata alla Cassa Depositi e Prestiti, decurtata del 40%.

Art. 5

Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili; sarà comunicato alla Regione Piemonte, pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e pubblicato all'Albo Pretorio Comunale.

Contro di esso sono esperibili ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta ed entro centoventi giorni dalla notifica.

Robilante, 26 marzo 2003

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Renato Pasta

24

Comune di Saluzzo (Cuneo)

Variazione ex L. 285/2000 al P.R.G.C. per inserimento tangenziale est all'abitato di Saluzzo S.R. n. 589 (ex S.S. 589) dei laghi di Avigliana: avviso di deposito e pubblicazione

Il Dirigente Tecnico

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di presa d'atto della proposta di variazione al P.R.G.C. ex L. 285/2000 afferente la Tangenziale Est dell'abitato;

rende noto

che la delibera di cui sopra, unitamente ai relativi elaborati, saranno pubblicati all'Albo Pretorio presso la Sede Comunale in Via Macallè n. 9 ed ivi depositati in conformità all'art. 9 L. 285/2000 per otto giorni consecutivi, dal 22.4.2003 a tutto il 30.4.2003, durante i quali chiunque potrà prenderne visione. Nei successivi dieci giorni consecutivi, dal 1.5.2003 a tutto il 10.5.2003 in orario d'ufficio chiunque potrà presentare osservazioni e proposte. Eventuali informazioni, chiarimenti e delucidazioni sulla variazione in oggetto, potranno essere richiesti presso la Sede Comunale - Ufficio Urbanistica - piano seminterrato, nel seguente orario:

Giorni Feriali - esclusi Lunedì e Sabato - dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30;

Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00. L'orario per la consultazione presso l'Albo pretorio nei giorni di Domenica e Lunedì è il seguente: dalle 10,00 alle 12,00. Tutte le osservazioni e proposte dovranno essere presentate per iscritto, indirizzate al Sindaco della Città di Saluzzo.

Saluzzo, 17 aprile 2003

Il Dirigente Tecnico
Edoardo Bonicelli

25

Comune di San Damiano d'Asti (Asti)

Delibera C.C. n. 14 del 28.3.2003, P.d.R.L.I. "via Gardini, 10 e Bal. Magenta, 14" - approvazione

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

(omissis)

Di dare atto (omissis) che nel periodo prescritto non sono pervenute osservazioni/proposte.

Di approvare il P.d.R.L.I. denominato "via Gardini, 10 e Bal. Magenta, 14" nonchè la relativa convenzione, redatti ai sensi dell'art. 43 della L.R. 56/77 e smi così come descritto in narrativa e composto dagli elaborati sotto elencati.

(omissis)

Di dare atto che il Piano assume efficacia con la pubblicazione sul BUR della delibera di approvazione del piano, divenuta esecutiva ai sensi di Legge.

San Damiano d'Asti, 7 aprile 2003

Il Segretario generale
G. Musso

26

Comune di San Martino Canavese (Torino)

Avviso di opponendum (art. 360, legge 20.3.1865, n. 2248, allegato F)

Il Responsabile del procedimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, ai lavori pubblici e s.m.i.;

avverte

Che avendo la ditta Peila Sergio con sede in Coleretto Castelnuovo via C. Nigra n.c. 10 appaltatrice dei lavori di "Costruzione due tratti di fognatura in Frazione Pranzalio Canton Bronzo" ultimato gli stessi in base al contratto di appalto, chiunque vanti crediti verso questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori predetti, dove presentare a questo comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione presentata dall'Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

S. Marino Canavese, 8 aprile 2003

Il Responsabile del Procedimento
Aldo Maggio

27

Comune di Torino

Avviso di pubblicazione e deposito variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

Il Dirigente

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l'art. 17 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;

- Vista la deliberazione n. 36 del Consiglio Comunale n. 10/3/03 (mecc. n. 03-11572/09) con la quale è stata adottata la variante n. 65 al vigente P.R.G. riguardante l'Area Carpano ed Ex Pastificio Italiano;

rende noto

che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l'Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 11/4/03 al 10/5/03 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 17/4/03.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città (Segreteria Generale - Via Milano, 1).

Torino, 10 aprile 2003

Il Dirigente Settore
Procedure Amm.ve Urbanistiche
Paola Virano

28

Comune di Venaria Reale (Torino)

Occupazione d'urgenza per pubblica utilità di terreni siti nel Comune di Venaria Reale in favore della soc. S.M.A.T. S.p.A.

Occupazione d'urgenza per pubblica utilità di terreni siti nel Comune di Venaria Reale in favore della soc. S.M.A.T. S.p.A., per l'attuazione degli interventi inerenti i lavori di risanamento della Stura di Lanzo mediante allacciamento fognario del Comune di Robassomero alla rete intercomunale S.M.A.T., scorrente in territorio del Comune di Venaria Reale, identificati al C.T. come segue: (determinazione dirigenziale n. 261 del 10/3/2003)

Foglio 9: particella n. 36 (mq. 480).

Foglio 10: particelle n. 9 (mq. 1600), 10 (mq. 3170), 16 (mq. 1464), 15 (mq. 3323), 17 (mq. 154).

Foglio 11: particelle n. 66 (mq. 56), 75 (mq. 43), 91 (mq. 2), 85 (mq. 248), 84 (mq. 220), 86 (mq. 427), 93 (mq. 188), 30 (mq. 2010), 29 (mq. 32), 44 (206), 43 (mq. 228), 70 (mq. 107), 150 (mq. 6), 102 (mq. 25), 103 (mq. 23), 129 (mq. 20), 106 (mq. 6), 108 (mq. 14), 132 (mq. 6), 109 (mq. 14), 101 (mq. 22), 42 (mq. 64), 104 (mq. 22), 105 (mq. 4), 130 (mq. 15), 138 (mq. 64), 107 (mq. 11), 131 (mq. 10), 139 (mq. 67), 110 (mq. 17), 59 (mq. 302), 111 (mq. 3), 134 (mq. 163), 52(N.C.E.U. mq. 68), 74(N.C.E.U. mq. 8), 133 (mq. 3), 76 (mq. 56), 123 (mq. 4), 77 (mq. 55), 128 (mq. 166), 51 (mq. 166), 48 (mq. 136), 49 (mq. 189), 50 (mq. 152).

Foglio 12: particelle n. 55 (mq. 1716), 136 (mq. 200), 90 (mq. 1332), 89 (mq. 191), 58 (mq. 523).

Foglio 21: particelle n. 159 (N.C.E.U. mq. 71), 9 (mq. 568), 6 (mq. 16), 5

(mq. 437), 172 (mq. 30), 173 (mq. 418), 1 (mq. 1230).

Foglio 20: particelle n. 28 (mq. 199), 29 (mq. 145), 30 (mq. 99), 31 (mq. 118), 32 (mq. 670), 72 (mq. 351), 34 (mq. 80), 40 (mq. 210), 235 (mq. 280), 237 (mq. 189), 36 (mq. 145), 233 (mq. 88).

Elaborati grafici progettuali e documentazione inerente la procedura espropriativa agli atti comunali, presso l'Ufficio Patrimonio del Comune di Venaria Reale - Via Goito n. 4 - Tel. 011/4072467.

29

Comune di Venaria Reale (Torino)

Occupazione d'urgenza per pubblica utilità di terreni siti nel Comune di Venaria Reale in favore della Soc. S.M.A.T. S.p.A.

Occupazione d'urgenza per pubblica utilità di terreni siti nel Comune di Venaria Reale in favore della Soc. S.M.A.T. S.p.A., per l'attuazione degli interventi inerenti i lavori costruzione di condotte idriche a servizio dei consorzi artigianali Polo Nord e Artico, ubicati nelle vie Bellucco e Zullian, identificati al C.T. come segue: (determinazione dirigenziale n. 114 del 30/1/2003)

Foglio 11: particelle n. 43 (mq. 100), 44 (mq. 1200), 59 (mq. 460).

Foglio 21: particelle n. 95 (mq. 320), 179 (mq. 1140), 48 (mq. 720), 49 (mq. 60), 50 (mq. 200), 467 (mq. 190), 281 (mq. 16), 464 (mq. 313), 478 (mq. 16), 477 (mq. 60), 476 (mq. 480), 475 (mq. 195), 481 (mq. 120), 9 (mq. 180).

Elaborati grafici progettuali e documentazione inerente la procedura espropriativa agli atti comunali, presso l'Ufficio Patrimonio del Comune di Venaria Reale - Via Goito n. 4 - Tel. 011/4072467.

30

Comune di Villar Focchiardo (Torino)

Avviso ad opponendum

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 21/12/1999 n.ro 554 e mod., sui lavori pubblici

avverte

Che, avendo l'appaltatore dei lavori di ripristino danni alluvionali ottobre 2000 sui Torrenti Chiapinetto, Batibò, Alberile e muro Strada Cimiterio-Ditta Green Keeper Subalpina S.r.l, Circonvallazione Esterna, 10 Orbassano - (TO) ultimato i lavori in data 5/3/2003, in base al contratto d'appalto, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dei relativi titoli entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Villar Focchiardo, 17 aprile 2003

Il Responsabile Area Tecnica
Roberto Conti

31

Comune di Virle Piemonte (Torino)

Piano di recupero di libera iniziativa - via Labirinti n. 3 - Sig. Bonetto Mario Luigi e Sig. Bonetto Giovanni

Il Sindaco

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in Data 17.3.2003, divenuta esecutiva in data 17.3.2003, divenuta esecutiva in data 31.3.2003:

rende noto

Che con la suddetta deliberazione è stato approvato il Piano di Recupero di libera iniziativa da realizzarsi nell'area identificata dal vigente PRGC come "C.S." sita in Via Labirinti n. 3 - di proprietà dei Sig. Bonetto Mario Luigi e Sig. Bonetto Giovanni.

Il Sindaco
Lorenza Biolatto

32

Comunità Montana delle Valli di Lanzo - Ceres (Torino)

Estratto determina n. 94/03 del 8/4/2003 per "occupazione d'urgenza di beni immobili occorrenti per la realizzazione dell'infrastrutturazione dell'itinerario di fruizione turistico ambientale della Val d'Ala nei Comuni di Ala di Stura e Balme"

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Paolo Cairola

(omissis)

determina

Art. 1 - E' autorizzata a favore della Comunità Montana delle Valli di Lanzo l'occupazione d'urgenza degli immobili siti nei Comuni amministrativi di Ala di Stura e Balme e censuari di Ala di Stura,

Mondrone e Balme, identificati come nell'elenco allegato alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale, estratto dal "Piano particellare d'esproprio" del progetto definitivo, necessari alla esecuzione dei lavori di "realizzazione delle infrastrutture dell'itinerario di fruizione turistico ambientale della Val d'Ala nei Comuni di Ala di Stura e Balme";

Art. 2 - L'occupazione dovrà avvenire entro 3 mesi dalla data della presente determinazione e non potrà protrarsi oltre il termine di anni cinque dalla data di immissione nel possesso come risulterà dall'apposito verbale.

Art. 3 - Il Geom. Pio Poli con Studio in Torino, Via Casalis 59, perito incaricato dalla Comunità Montana Valli di Lanzo, procederà all'effettiva occupazione degli immobili e provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza in conformità ai disposti di Legge in vigore.

Detto verbale sarà redatto in contraddittorio con il proprietario o i proprietari o, in loro assenza ovvero in caso di loro rifiuto di sottoscrizione, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'ente interessato o dei suoi concessionari.

Al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Art. 4 - Il Perito anzidetto potrà introdursi nelle proprietà private previo avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e immissione in possesso, contenente il luogo, il giorno e l'ora, notificato dall'occupante almeno venti giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo all'Albo pretorio del Comune in cui sono situati gli immobili.

Art. 5 - L'indennità di occupazione sarà determinata dalla competente autorità in relazione al periodo di occupazione compreso tra la data di immissione in possesso e quella di asservimento dell'immobile.

A tale scopo l'Ente occupante trasmetterà tempestivamente il verbale di consistenza e di immissione nel possesso, con tutti gli atti necessari, alla Commissione Provinciale per gli espropri della provincia di Torino.

Art. 6 - L'indennità di occupazione sarà determinata dalla Commissione Provinciale per gli espropri della provincia di Torino e comunicata ai proprietari a cura dell'Ente occupante nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 7 - La presente determina perderà ogni efficacia ove l'occupazione degli immobili non segua nel termine di tre mesi dalla data della sua esecutività. Art. 8 - Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in forza dell'articolo 113 della Costituzione e dell'articolo 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, contro il presente decreto può essere presentato ricorso al T.A.R., sezione di Torino, entro 60 giorni dal ricevimento, con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrate dall'articolo 19 decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Art. 9 - Di pubblicare estratto del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Piemonte e di notificarlo ai proprietari ai sensi dell'art. 3 della L. 1/78.

Art. 10 - Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente intervento è disponibile in parte sui R.P. del Cap. 3090.13 denominato "Infrastrutturazione itinerario turistico-ambientale - anello Ala Balme" ed in parte sui R.P. del Cap. 3150.10 denominato "Quote cofinanziamento a carico Ente per finanziamenti progetti Leader Plus, Docup, Interreg, Progetti Integrati" del redigendo bilancio esercizio 2003.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Paolo Cairola

33

Comunità Montana delle Valli di Lanzo - Ceres (Torino)

Estratto determina n. 89/03 del 7/4/2003 per "occupazione d'urgenza di beni immobili occorrenti per la realizzazione collettore di scarico, in territorio del Comune di Villanova, a servizio dell'impianto di depurazione del Comune di Cafasse"

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Paolo Cairola

(omissis)

determina

Art. 1 - E' autorizzata a favore della Comunità Montana delle Valli di Lanzo l'occupazione d'urgenza degli immobili siti nel Comune censuario e amministrativo di Villanova e identificati come nell'elenco allegato alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale, estratto dal piano particellare ("Elenco ditte da asservire") del progetto, necessari alla esecuzione dei lavori di "realizzazione collettore di scarico, in

territorio del Comune di Villanova, a servizio dell'impianto di depurazione del Comune di Cafasse";

Art. 2 - L'occupazione dovrà avvenire entro 3 mesi dalla data della presente determinazione e non potrà protrarsi oltre il termine di anni cinque dalla data di immissione nel possesso come risulterà dall'apposito verbale.

Art. 3 - Il Geom. Pio Poli con Studio in Torino, Via Casalis 59, perito incaricato dalla Comunità Montana Valli di Lanzo, procederà all'effettiva occupazione degli immobili e provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza in conformità ai disposti di Legge in vigore.

Detto verbale sarà redatto in contraddittorio con il proprietario o i proprietari o, in loro assenza ovvero in caso di loro rifiuto di sottoscrizione, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'ente interessato o dei suoi concessionari.

Al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Art. 4 - Il Perito anzidetto potrà introdursi nelle proprietà private previo avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e immissione in possesso, contenente il luogo, il giorno e l'ora, notificato dall'occupante almeno venti giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo all'Albo pretorio del Comune in cui sono situati gli immobili.

Art. 5 - L'indennità di occupazione sarà determinata dalla competente autorità in relazione al perio-

do di occupazione compreso tra la data di immissione in possesso e quella di asservimento dell'immobile.

A tale scopo l'Ente occupante trasmetterà tempestivamente il verbale di consistenza e di immissione nel possesso, con tutti gli atti necessari, alla Commissione Provinciale per gli espropri della provincia di Torino.

Art. 6 - L'indennità di occupazione sarà determinata dalla Commissione Provinciale per gli espropri della provincia di Torino e comunicata ai proprietari a cura dell'Ente occupante nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 7 - La presente determina perderà ogni efficacia ove l'occupazione degli immobili non segua nel termine di tre mesi dalla data della sua esecutività.

Art. 8 - Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in forza dell'articolo 113 della Costituzione e dell'articolo 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, contro il presente decreto può essere presentato ricorso al T.A.R., sezione di Torino, entro 60 giorni dal ricevimento, con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrate dall'articolo 19 decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Art. 9 - Di pubblicare estratto del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Piemonte e di notificarlo ai proprietari ai sensi dell'art. 3 della L. 1/78.

Art. 10 - Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente intervento è disponibile sui R.P. del Cap. 3590.10 denominato "Costruzione impianti di depurazione e canalizzazioni al servizio dei Comuni di Ceres, Pessinetto, Coassolo, Traves e Monastero di Lanzo" del redigendo bilancio esercizio 2003.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Paolo Cairola

34

I.P.L.A. S.p.A. Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente - Torino

Convocazione di Assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale di Torino, Corso Casale 476, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2003 alle ore 17.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2003 alle ore 15.00, stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Deliberazioni di cui all'art. 2364 numeri 1) e 3) codice civile;
2. Varie ed eventuali.

Deposito azioni presso sede sociale, Unicredit Banca d'Impresa o Istituto Bancario San Paolo di Torino.

Il Presidente
Ettore Broveglio

35

Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche

Pubblicazione ai sensi dell'art. 4 legge regionale 29.11.1996 n. 88 "Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica". Concessione di variante sostanziale alla derivazione d'acqua n. 4488 del rio di Pontebernardo in Comune di Pietraporzio. Istanza: 11.7.2002. Richiedente: Cascate e Cateratte S.r.l. con sede in Novara, Corso Torino n. 45

Con determinazione dirigenziale 18.3.2003 n. 48, è stata assentita la variante sostanziale alla concessione di derivazione in oggetto, consistente nella soppressione della prevista centrale di Pontebernardo ed immissione delle acque nella condotta che deriva quelle della Stura di Demonte, per il contestuale utilizzo nella centrale di Pietraporzio (derivazione n. 4520), con conseguente aumento del salto fiscale da metri 115,5 a metri 160,9; della portata da moduli massimi 3 a 9 e da moduli medi 1,65 a 4,88; della potenza nominale media annuale da kw 186,8 a 770.

Estratto del disciplinare 24.2.2003, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi; Art. 18 - Garanzie da osservarsi

A carico della Società concessionaria saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del corso d'acqua in dipendenza della concessa derivazione, che si intende rilasciata senza pregiudizio delle eventuali concessioni anteriori ed in genere dei diritti dei terzi.

In ogni caso la Società concessionaria dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi molestia giudiziaria o protesta di danni da parte di terzi, che si ritengano pregiudicati dalla derivazione (omissis).

Registrato a Cuneo 19.3.2003 al n. 2143 - Serie 3^a. Esatti euro 1.370,16.

Cuneo, 24 marzo 2003

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

36

Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche

Pubblicazione ai sensi dell'art. 4 legge regionale 29.11.1996 n. 88 "Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica". Concessione di variante sostanziale alla derivazione d'acqua n. 4520 dal fiume Stura di Demonte in Comune di Pietraporzio. Istanza: 11.7.2002. Richiedente: Cascate e Cateratte S.r.l. con sede in Novara, Corso Torino n. 45

Con determinazione dirigenziale 18.3.2003 n. 49, è stata assentita la variante sostanziale alla concessione di derivazione in oggetto, consistente nello spostamento, a monte, dell'opera di presa con conseguente aumento del salto fiscale da metri 38 a metri 163, con riduzione della portata da moduli massimi 30 e medi 20 a moduli massimi 14 e medi 9,62, ed aumento della potenza nominale media annua da kW 745,1 a kW 1537.

Estratto del disciplinare 24.2.2003, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi; Art. 18 - Garanzie da osservarsi

A carico della Società concessionaria saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del corso d'acqua in dipendenza della concessa derivazione, che si intende rilasciata senza pregiudizio delle eventuali concessioni anteriori ed in genere dei diritti dei terzi.

In ogni caso la Società concessionaria dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi molestia giudiziaria o protesta di danni da parte di terzi, che si ritengano pregiudicati dalla derivazione (omissis).

Registrato a Cuneo 19.3.2003 al n. 2143 - Serie 3^a. Esatti euro 2.730,16.

Cuneo, 24 marzo 2003

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

37

Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche ed energetiche

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 29.11.1996 n. 88 - art. 4 "Derivazioni di acque pubbliche da pozzo n. 5492 - Comune di Centallo. Ditta Mana Paolo istanza 8.11.2000

Con determinazione Dirigenziale n. 13 del 27.1.2003 è stata rilasciata la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data della determina suddetta di derivare dal Pozzo n. 5492 mod max 0,05 (l/s 5) e medi 0,0021 l/s (0,21) ad uso zootecnico

Estratto del disciplinare

Art. 10 - Riserve

La concessione dovrà intendersi fatta entro i limiti della disponibilità dell'acqua e che rientrano nelle competenze dell'Amministrazione concedente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi. La Ditta renderà sollevata ed indenne l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi molestia giudiziaria o protesta di danni da parte di terzi, i quali si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Registrato a Cuneo il 29.1.2003 al n. 708 serie 3^a. Esatte E.U. 134,16.

Cuneo, 26 marzo 2003

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

38

Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 29.11.1996 n. 88 - art. 4 "Derivazioni di acque pubbliche da pozzo n. 5484 - Comune di Centallo. Ditta Rabbia Lorenzo - istanza 4.10.2000

Con determinazione Dirigenziale n. 106 del 30.7.2001 ha rilasciato la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data della determina suddetta di derivare dal Pozzo n. 5484

mod. max 0,10 (l/s 10) e medi l/s (0,83) ad uso irriguo.

Estratto del disciplinare

Art. 10 - Riserve

La concessione dovrà intendersi fatta entro i limiti della disponibilità dell'acqua e che rientrano nelle competenze dell'Amministrazione concedente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi. La Ditta renderà sollevata ed indenne l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi molestia giudiziaria o protesta di danni da parte di terzi, i quali si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Registrato a Cuneo il 6.8.2002 serie 3^a. Esatte E.U. 134,27.

Cuneo, 26 marzo 2003

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

39

Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n. 134 del 4 marzo 2003. Progetto di variante in corso d'opera di impianto idroelettrico con captazione dal Rio di Pontebernardo e dal fiume Stura in Comune di Pietraporzio (CN). Proponente: Cascate e Cateratte S.r.l. con sede legale a Novara, C.so Torino n. 45. Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

In conclusione,

- alla luce di quanto emerso dalla disamina degli impatti ambientali dell'intervento in questione svolta dagli enti e dagli organi tecnici interessati nel corso del sopralluogo e delle due Conferenze dei Servizi e, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente;

emerge la compatibilità ambientale dell'intervento, così come modificato conseguentemente alle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, alle seguenti condizioni:

- il proponente, prima della formalizzazione della concessione ex R.D. 1775/1933 e s.m.i con determina dirigenziale, deve rimuovere la condotta del "troppo pieno" dell'acquedotto che allo stato attuale recapita nel bacino dell'opera di presa sul Rio di Pontebernardo, a monte della stessa;

- nello schema di disciplinare sia inserito l'obbligo per il proponente di rimuovere la condotta del "troppo pieno" dell'acquedotto che allo stato attuale recapita nel bacino dell'opera di presa sul Rio di Pontebernardo, a monte della stessa.. Sia altresì previsto l'obbligo di comunicare anticipatamente la data dell'inizio lavori ed il relativo cronoprogramma al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell'ARPA Piemonte, Via M. D'Azeglio 4, 12100 Cuneo;

- Dovrà essere realizzata l'effettuazione del piano di monitoraggio delle portate e della qualità biologica dei corsi d'acqua con i tempi e la trasmissione dei risultati agli Enti di controllo come indicato nel punto 2 della nota integrativa prodotta dalla società istante; Detto obbligo sia inserito nello schema di disciplinare;

- Tenendo conto della particolare sensibilità ambientale del Fiume Stura di Demonte, sancita dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, si richia-

mi, sia nella Determina di concessione idraulica sia nello schema di disciplinare, l'obbligo per il proponente di osservare quanto disposto dall'art.12-bis del RD 1775/33 come modif. dal D.Lgs 152/99 in tema di adeguamento agli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori dei rilasci dai nuovi impianti e da quelli esistenti.

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle Conferenze dei Servizi del 25.9.2002 e del 6.2.2003 e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente; e cioè:

- parere igienico sanitario favorevole della A.S.L. di Cuneo;

- parere favorevole della Regione Piemonte - Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, ai sensi del R.D. 523/1904;

- parere favorevole condizionato del Comune di Pietraporzio al rilascio della concessione edilizia ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i.;

- parere tecnico favorevole con condizioni della Regione Piemonte, Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico, ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i.;

- parere tecnico favorevole con prescrizioni del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i.;

- Parere favorevole con condizioni della Regione Piemonte Settore Beni Ambientali ai sensi del D. Lgs. 490/1999;

- parere favorevole della Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche, ai sensi del R.D. 1775/1933;

- parere favorevole della Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., con le condizioni e prescrizioni tecniche formulate dal Corpo Forestale dello Stato e dalla Regione Piemonte, Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico;

- parere favorevole dell'Autorità di Bacino in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i.;

Tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del Relatore

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di variante sostanziale in corso d'opera di impianto idroelettrico con captazione dal Rio di Pontebernardo e dal Fiume Stura nel Comune di Pietraporzio (CN), presentato dal Sig. Giovanni Brustia, in qualità di amministratore unico della S.r.l. Cascate e Cateratte, con sede in Novara, C.so Torino 45, alle seguenti condizioni:

- il proponente, prima della formalizzazione della concessione ex R.D. 1775/1933 e s.m.i con determina dirigenziale, deve rimuovere la condotta del "troppo pieno" dell'acquedotto che allo stato attuale recapita nel bacino dell'opera di presa sul Rio di Pontebernardo, a monte della stessa;

- nello schema di disciplinare sia inserito l'obbligo per il proponente di rimuovere la condotta del "troppo pieno" dell'acquedotto che allo stato attuale recapita nel bacino dell'opera di presa sul Rio di Pontebernardo, a monte della stessa.. Sia altresì previsto l'obbligo di comunicare anticipatamente la data dell'inizio lavori ed il relativo cronoprogramma

al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell'ARPA Piemonte, Via M.D'Azeglio 4, 12100 Cuneo;

- Dovrà essere realizzata l'effettuazione del piano di monitoraggio delle portate e della qualità biologica dei corsi d'acqua con i tempi e la trasmissione dei risultati agli Enti di controllo come indicato nel punto 2 della nota integrativa prodotta dalla società istante; Detto obbligo sia inserito nello schema di disciplinare;

- Tenendo conto della particolare sensibilità ambientale del Fiume Stura di Demonte, sancita dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, si richiama, sia nella Determina di concessione idraulica sia nello schema di disciplinare, l'obbligo per il proponente di osservare quanto disposto dall'art. 12-bis del RD 1775/33 come modif. dal D.Lgs 152/99 in tema di adeguamento agli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori dei rilasci dai nuovi impianti e da quelli esistenti

2. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 25 settembre 2002 e del 6 febbraio 2003, conservati agli atti dell'Ente e cioè:

- parere igienico sanitario favorevole della A.S.L. di Cuneo;

- parere favorevole della Regione Piemonte - Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, ai sensi del R.D. 523/1904;

- parere favorevole condizionato del Comune di Pietraporzio al rilascio della concessione edilizia ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i.;

- parere tecnico favorevole con condizioni della Regione Piemonte, Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico, ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i.;

- parere tecnico favorevole con prescrizioni del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i.;

- Parere favorevole con condizioni della Regione Piemonte Settore Beni Ambientali ai sensi del D. Lgs. 490/1999;

- parere favorevole della Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche, ai sensi del R.D. 1775/1933;

- parere favorevole della Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., con le condizioni e prescrizioni tecniche formulate dal Corpo Forestale dello Stato e dalla Regione Piemonte, Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico;

- parere favorevole dell'Autorità di Bacino in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i.;

3. di rinviare la formalizzazione degli atti di autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. e del R.D. 1775/1933 e s.m.i. a successive, separate determinazioni del Responsabile del competente Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione;

4. di rinviare parimenti la formalizzazione degli atti di autorizzazione ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D. Lgs. 490/1999; ai relativi provvedimenti di competenza del Comune di Pietraporzio e della Regione Piemonte Settore Beni Ambientali, rispettivamente, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione;

5. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'opera

ed in particolare la concessione demaniale per l'occupazione dell'alveo e per l'estrazione di materiali litoidi ai sensi della D.G.R. 14.1.2002 n. 44-5084; e l'autorizzazione dell'ANAS compartimentale di Torino per l'attraversamento in due punti della strada statale;

6. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

7. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

8. di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(omissis)

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto.

40

Provincia di Cuneo

D.G.P. n. del 18 marzo 2003. Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare Rivasse-Tarditi nel Comune di Rossana". Proponente: Calce Piasco S.p.A., Via Venasca 38, Piasco. Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

In conclusione,

- alla luce di quanto emerso dall'approfondita disamina degli impatti ambientali dell'intervento in questione svolta dagli enti e dagli organi tecnici interessati nel corso del sopralluogo e delle due Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente;

emerge la compatibilità ambientale dell'intervento, così come modificato conseguentemente alle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, alle seguenti condizioni:

- La coltivazione deve essere prioritariamente finalizzata all'effettiva realizzazione entro il quinto anno di coltivazione del collegamento dei due cantieri;

- Il rispetto del piano di monitoraggio della Grotta delle Fornaci secondo quanto stipulato in accordo fra Ditta istante, ARPA e CAI di Cuneo;

- Il rispetto del recupero ambientale secondo il cronoprogramma previsto e con tutte le misure di mitigazione previste.

- Nel progetto esecutivo venga riesaminato il corretto dimensionamento della vasca, onde aumentare il fattore Tres .

- Obbligo di preventiva comunicazione della data di inizio lavori al Settore VIA dell'ARPA Piemonte, Dipartimento di Cuneo, via D'Azeglio 4, 12100 Cuneo.

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle Conferenze dei Servizi del 20.8.2002 e del 10.2.2003, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente e precisamente:

- parere tecnico favorevole con prescrizioni della Regione Piemonte, Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico, espresso ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i.;

- parere tecnico favorevole con prescrizioni del Corpo Forestale dello Stato, espresso ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i.;

- parere favorevole della Provincia di Cuneo -Settore Risorse Idriche espresso ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., con le condizioni e prescrizioni tecniche formulate dal Corpo Forestale dello Stato e dalla Regione Piemonte, Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico -Area di Cuneo-;

- Parere favorevole con condizioni della Regione Piemonte Settore Beni Ambientali espresso ai sensi del D. Lgs. 490/1999;

- parere tecnico favorevole con prescrizioni della Regione Piemonte, Settore Verifica Attività Estrattiva espresso ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.;

- parere igienico sanitario favorevole dell'ASL 17, acquisito in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i.;

- parere favorevole ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. del Comune di Rossana, sede degli interventi, acquisito in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i.;

- parere favorevole della Comunità Montana Valle Varaita, in qualità di soggetto interessato ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. d) L.R. 44/2000 e s.m.i., acquisito in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i.

Tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del Relatore

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare Rivasse-Tarditi in località Fornaci vecchie nel Comune di Rossana (CN), presentato dall'ing. Angelo Albonico, in qualità di amministratore delegato della S.p.A. Calce Piasco, con sede in Piasco, Via Venasca, 38, alle seguenti condizioni:

- La coltivazione deve essere prioritariamente finalizzata all'effettiva realizzazione entro il quinto anno di coltivazione del collegamento dei due cantieri;

- Il rispetto del piano di monitoraggio della Grotta delle Fornaci secondo quanto stipulato in accordo fra Ditta istante, ARPA e CAI di Cuneo;

- Il rispetto del recupero ambientale secondo il cronoprogramma previsto e con tutte le misure di mitigazione previste.

- Nel progetto esecutivo venga riesaminato il corretto dimensionamento della vasca, onde aumentare il fattore Tres .

- Obbligo di preventiva comunicazione della data di inizio lavori al Settore VIA dell'ARPA Piemonte, Dipartimento di Cuneo, via D'Azeglio 4, 12100 Cuneo.

2. di dare atto delle seguenti autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 20.08.2002 e del 10.02.2003, conservati agli atti dell'Ente e precisamente:

parere tecnico favorevole alla realizzazione degli interventi espresso ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. dalla Regione Piemonte, Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico - Area di Cuneo - con le seguenti prescrizioni:

(omissis)

- parere tecnico favorevole espresso dal Corpo Forestale dello Stato, ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

(omissis)

- parere favorevole della Provincia di Cuneo -Settore Risorse Idriche espresso ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., con le condizioni e prescrizioni tecniche formulate dal Corpo Forestale dello Stato e dalla Regione Piemonte, Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico -Area di Cuneo così come appena sopra specificate;

- Parere favorevole della Regione Piemonte Settore Beni Ambientali espresso ex D.Lgs. 490/1999, limitatamente agli interventi previsti nel primo quinquennio, corrispondenti alla validità temporale dell'autorizzazione di competenza.

(omissis)

- parere tecnico favorevole espresso dalla Regione Piemonte, Settore Verifica Attività Estrattiva ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. subordinatamente all'effettiva realizzazione entro il quinto anno di coltivazione del collegamento dei due cantieri con ripiano a quota 660 e con le seguenti prescrizioni relative al monitoraggio:

(omissis)

- parere tecnico favorevole della Provincia di Cuneo, espresso ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. in merito al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'intervento estrattivo per cinque anni a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni tecniche relative alla coltivazione e al conseguente recupero ambientale:

3. di dare atto altresì delle seguenti autorizzazioni acquisite in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i. e precisamente:

- parere igienico sanitario favorevole dell'ASL 17;

- parere favorevole del Comune di Rossana ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.;

- parere favorevole della Comunità Montana Valle Varaita, ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.;

4. di dare atto che il Corpo Forestale dello Stato si è impegnato ad emettere l'atto unico necessario nell'ambito del presente procedimento, non appena gli perverrà il corrispondente parere del Settore Prevenzione del Rischio Geologico - Area di Cuneo, parere che deve essere inglobato in detto atto unico;

5. di rinviare conseguentemente la formalizzazione dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. con le condizioni e prescrizioni tecniche formulate -in sede di atto unico- dal Corpo Forestale dello Stato e dalla Regione Piemonte, Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico -Area di Cuneo- a successiva, separata determinazione del Responsabile del competente settore provinciale Risorse Idriche, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione;

6. di rinviare altresì la formalizzazione degli atti di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. e del D. Lgs. 490/1999 ai relativi provvedimenti di competenza del Comune di Rossana, sede dell'intervento, e della Regione Piemonte Settore Beni Ambientali, rispettivamente, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione;

7. di subordinare l'autorizzazione comunale di competenza del Comune di Rossana ex L.R. 69/78 e s.m.i. al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti;

8. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio degli interventi;

9. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

10. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

11. di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(omissis)

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto.

41

Provincia di Torino

Prat. 36-99. Realizzazione dello svincolo sul raccordo autostradale Torino-Aeroporto di Caselle in prossimità del Castello di S. Cristina di Borgaro. Determinazione dell'indennità provvisoria da erogare ai proprietari di Borgaro Torinese

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni

(omissis)

determina

Art. 1

Le indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l'espropriazione delle aree site nel Comune di Borgaro Torinese e necessarie alla realizzazione dello svincolo sul raccordo autostradale Torino-Aeroporto di Caselle in prossimità del Castello di S. Cristina di Borgaro sono stabiliti nella misura indicata nell'allegato elenco ditte che forma parte integrante della presente determinazione.

Art. 2

Copia della presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zona agricola - ai sensi dell'art. 12 della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, entro trenta giorni dalla notifica della presente determinazione, potranno comunicare all'Ente espropriante:

1 - se intendono accettare l'indennità proposta;

2 - se intendono convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili per un

prezzo maggiorato del 50% dell'indennità provvisoria.

Ove l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zone edificabili - potranno comunicare, fino al momento dell'adozione del decreto di espropriazione, se intendono accettare l'indennità proposta, che in caso di rifiuto verrà ridotta del 40% ai sensi dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992.

In caso di silenzio le indennità si intendono rifiutate.

Art. 3

Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonchè affisso all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Borgaro Torinese.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 12 marzo 2003

L'Istruttore Direttivo Amministrativo
Renato Bessone

42

Provincia di Torino

Prat. n. 54/2000. Occupazione d'urgenza degli immobili necessari all'ampliamento della carreggiata stradale per consentire l'immissione dei mezzi pesanti in Comune di Collegno

(omissis)

determina

Art. 1

In favore della Provincia di Torino è autorizzata l'occupazione d'urgenza per la durata di cinque anni, decorrenti dal 21 novembre 2002 data del provvedimento con cui venne perfezionata la dichiarazione di pubblica utilità e con cui si fissavano i termini del procedimento espropriativo e dei lavori degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera indicata in premessa e descritti nell'allegato elenco ditte che forma parte integrante della presente determinazione.

Art. 2

Il Geom. Ottavio Castalotti (omissis) dipendente della Provincia di Torino - Servizio Espropriazioni - con la qualifica di geometra - è stato incaricato per la redazione degli stati di consistenza e per l'immissione nel possesso così come previsto dall'art. 3 della legge 1 del 3/1/1978 per le aree in premessa indicate.

Art. 3

La presente determinazione perderà la propria efficacia, ove l'occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione della presente determinazione.

Art. 4

La Provincia di Torino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità di occupazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 5

La presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme di legge.

Art. 6

Estratto della presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio di questa Amministrazione e del Comune di Collegno.

Art. 7

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente determinazione non ha rilevanza contabile.

Torino, 19 marzo 2003

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Laura Donetti

43

Provincia di Torino

Prat. n. 60/2001. Occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla circonvallazione di Giaveno lungo la S.P. 187 di Giaveno (I lotto). Patto Territoriale del Sangone - Zona sud-ovest di Torino

(omissis)

determina

Art. 1

In favore della Provincia di Torino è autorizzata l'occupazione d'urgenza per la durata di cinque anni, decorrenti dal 28 ottobre 2002 data del provvedimento con cui venne perfezionata la dichiarazione di pubblica utilità tramite fissazione dei termini del procedimento espropriativo e dei lavori degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera indicata in premessa e descritti nell'allegato elenco ditte che forma parte integrante della presente determinazione.

Art. 2

La presente determinazione perderà la propria efficacia, ove l'occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione della presente determinazione.

Art. 3

La Provincia di Torino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità di occupazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 4

La presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme di legge.

Art. 5

Estratto della presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio di questa Amministrazione e del Comune di Giaveno.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente determinazione non ha rilevanza contabile.

Torino, 17 marzo 2003

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Laura Donetti

44

Provincia di Torino

Prat. n. 84/2001. Occupazione d'urgenza degli immobili necessari ai lavori della variante S.P.N. 175 del Dojrone collegamento della S.P.N. n. 7 di Grugliasco con via Acqui

(omissis)

determina

Art. 1

In favore della Provincia di Torino è autorizzata l'occupazione d'urgenza per la durata di cinque anni, decorrenti dal 5 dicembre 2002 data del provvedimento con cui venne perfezionata la dichiarazione di pubblica utilità e con cui si fissavano i termini del procedimento espropriativo e dei lavori degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera indicata in premessa e descritti nell'allegato elenco ditte che forma parte integrante della presente determinazione.

Art. 2

La presente determinazione perderà la propria efficacia, ove l'occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione della presente determinazione.

Art. 3

La Provincia di Torino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità di occupazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 4

La presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme di legge.

Art. 5

Estratto della presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio di questa Amministrazione e dei Comuni di Grugliasco e Rivoli.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla

data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente determinazione non ha rilevanza contabile.

Torino, 18 marzo 2003

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Laura Donetti

45

Regione Piemonte - Direzione Industria - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva

Avviso di rinuncia della Concessione Mineraria per caolino, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1.630°C, denominata "Riva Bianca III" nel territorio del Comune di Lozzolo (VC)

Il Direttore Regionale dell'Industria, rende noto che la Società Oliveri Giulio di Francesca Oliveri S.a.s., con sede legale in Genova (GE) - Via XX Settembre n. 8/18 -, in persona del suo Legale Rappresentante Sig.ra Francesca Oliveri, ha chiesto - con istanza in data 5 novembre 1998 la rinuncia della Concessione Mineraria per caolino, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1.630°C, denominata "Riva Bianca III" nel territorio del Comune di Lozzolo (VC).

La superficie della Concessione è di ha 1.71.50 (ettari uno, are settantuno, centiare cinquanta).

La domanda è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Lozzolo (VC) per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 29 maggio 1999, senza opposizioni.

Il Direttore Regionale Industria
Giuseppe Benedetto

46

Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste - Settore Gestione Attività Strumentali Economia Montana Foreste - Coordinamento Attività Territoriali di Torino

Avviso ai creditori - Legge n. 265/95, Legge 31.1.1994, n. 97 - D.D. n. 18 del 11/2/2000 e n. 218 del 9/10/2000; D.D. 475 del 1/8/01 di approvazione dei progetti preliminari e definitivi relativi ai lavori di ripristino delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua nelle Comunità Montane della Provincia di Torino. Comuni: Viù. Corso d'acqua interessato: Torrente Stura di Viù (8° lotto)

Il Dirigente del Settore

Ai sensi dell'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554

avverte

che in seguito all'ultimazione dei lavori in oggetto, assunti dalla Ditta Michiardi Giovanni - Via Corio, 33/22 - Cap 10070 - Balangero (TO), con contratto in data 15-11-2002, chiunque vanti crediti verso l'impresa per occupazioni permanenti o tem-

poranee di immobili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori suddetti, potrà presentare a questo Settore in competente bollo istanza di credito od opposizione allo svincolo cauzionale, corredata dei relativi titoli giustificativi, entro il termine perentorio di giorni 15 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso. Trascorso tale termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Dirigente del Settore
Vincenzo Scannella

47

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Forno Canavese (Torino)

Avviso proposta di zonizzazione acustica

Si avvisa che è stata avviata la procedura di approvazione della proposta di classificazione acustica del territorio comunale prevista dalla L.R. n. 52/00.

Gli elaborati della proposta sono depositati presso l'Ufficio Tecnico comunale per la visione da parte del pubblico dal giorno 4.4.2003 al giorno 3.5.2003.

L'avviso integrale verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune per lo stesso periodo ed entro i successivi 60 giorni dall'avvio della procedura ogni soggetto interessato può presentare al Comune ed alla Provincia di Torino proposte ed osservazioni in merito.

Forno Canavese, 4 aprile 2003

Il Segretario Comunale

Comune di Meana di Susa (Torino)

Estratto avviso indicativo di project financing: realizzazione di rete di distribuzione gas nell'abitato (costo presunto euro 720.000)

Il Comune di Meana di Susa intende realizzare una rete di distribuzione del gas alimentata o attraverso "bomboloni g.p.l." o collegata al metanodotto presente sul territorio del Comune limitrofo.

La stessa opera è stata inserita nella programmazione triennale e nell'elenco annuale delle opere pubbliche.

Si provvederà all'affidamento in concessione per la realizzazione e gestione delle opere ai sensi dell'art. 37 bis e successivi della Legge 109/94 e s.m.i. con capitale interamente privato.

L'avviso indicativo integrale cui si fa riferimento per i requisiti e le modalità di partecipazione è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso per 60 giorni consecutivi ed è stato trasmesso all'Osservatorio dei Lavori Pubblici.

Per informazioni: Ufficio Tecnico - P.zza Europa 1 - Meana di Susa - Tel. 0122/39161 - Fax 0122/39533.

Scadenza presentazione proposte: entro le ore 12,00 del 30 giugno 2003.

Il Responsabile del procedimento

Comunità Montana Valli Orco e Soana - Locana (Torino)

Comunicazione di avvio del procedimento (Legge 7 agosto 1990 n. 241). Oggetto del procedimento: procedura di espropriazione di terreni privati per la realizzazione dell'opera: disalveo e sistemazione idrogeologica in località Torre di Sparone

Data di avvio del procedimento: 11/12/2002

Amministrazione competente: Comunità Montana Valli Orco e Soana con sede in Locana, Via Torino n. 17.

Oggetto: Procedura di espropriazione di terreni privati per la realizzazione dell'opera: disalveo e sistemazione idrogeologica in località Torre di Sparone.

Responsabile del procedimento: Geom. Roberta Tomassini.

Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Tecnico della Comunità Montana Valli Orco e Soana con sede in Locana, Via Torino 17, nel giorno di martedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

Il Responsabile del Procedimento
Roberta Tomassini

Provincia di Alessandria - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto per: "Ampliamento Lago di cava esistente, con estrazione di materiale inerte, con recupero ambientale naturalistico in località Cascina Opera Pia di Sezzadio (AL)" - Proponente: Estramoviter S.r.l. - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 1 aprile 2003 il sig. Emilio Abbiate, in qualità di Amministratore Unico della Estramoviter S.r.l. con sede in Sezzadio (AL) Strada Castelnuovo - Tenuta Borio, 2 - ha depositato presso l'Ufficio di Deposito della Provincia di Alessandria - via Galimberti 2 - ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto per: "Ampliamento lago di cava esistente, con estrazione di materiale inerte, con recupero ambientale naturalistico in località Cascina Opera Pia di Sezzadio (AL)" allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata alla Provincia di Alessandria - Prot. di ricevimento n. 39255 del 1/4/2003 - ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/1998.

Contestualmente il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale - inserto: Il Giornale del Piemonte" pubblicato in data 1/4/2003.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni della settimana, sabato e domenica

esclusi, per quarantacinque giorni a partire dal 1/4/2003, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12 comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/1998.

Ai sensi dell'art.4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento designato è la dott.ssa Maria Cristina Reggiani, tel. 0131-304560, responsabile del Servizio Organizzazione Conferenze Servizi della Direzione Ambiente e Territorio via Galimberti, 2 Alessandria. Responsabile dell'Organo Tecnico V.I.A. è l'Ing. Claudio Coffano, tel. 0131-304565, Dirigente del Settore Difesa del Suolo - V.I.A. - Servizi Tecnici S.I.T. della Provincia di Alessandria.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente Settore
Difesa Suolo
- V.I.A. - Servizi Tecnici - S.I.T.
Claudio Coffano

Provincia di Cuneo - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di prosecuzione dell'attività estrattiva della cava calcare Monte Cros in Comune di Valdieri - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. e contestuale avvio del procedimento della valutazione di incidenza ai sensi delle Direttive CE 43/92 e 42/2001

In data 24 Marzo 2003 l'Italcementi S.p.A., con sede, amministrazione e domicilio fiscale in Bergamo, Via G. Camozzi 124, - ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di prosecuzione dell'attività estrattiva della cava calcare Monte Cros in Comune di Valdieri - (prot. generale di ricevimento n. 16160 in data 24.3.2003; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 25.3.2003 con n. ord.4/VAL/2003).

Contestualmente all'avvio della procedura di VIA si dà atto dell'avvio del procedimento di Valutazione di incidenza del progetto in quanto lo stesso risulta ricadere entro il perimetro del S.I.C. IT1160027 "Monte Cros Grotta del Bandito" nel Comune di Valdieri.

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Repubblica", pubblicato in data 20.3.2003.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, per 45 giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è la Dott.ssa Chiara Pepino - tel. 0171-445370 - Dirigente dell'Area del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Sole-rio, tel 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

La Dirigente dell'Area del Territorio
Chiara Pepino

Provincia di Cuneo - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di centralina idroelettrica in località Lunella-Torrazza, Frazione Monastero (Comune di Dronero). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 6 Marzo 2003 il Sig. Franco Reineri, in qualità di Sindaco del Comune di Dronero (CN) - ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di centralina idroelettrica in località Lunella-Torrazza della Frazione Monastero in Comune di Dronero - (prot. generale di ricevimento n. 12459 in data 5.3.2003; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 6.3.2003 con n. ord.3/VAL/2003).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 4.3.2003.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, per 45 giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto depo-

sito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è la Dott.ssa Chiara Pepino - tel. 0171-445370 - Dirigente dell'Area del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Sole-rio, tel 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

La Dirigente dell'Area del Territorio
Chiara Pepino

Regione Piemonte - Direzione Industria

Progetto di recupero, riqualificazione ambientale e costituzione di aree di interesse naturalistico da attuarsi mediante la ripresa dell'attività estrattiva in una cava di sabbia e ghiaia situata in località Bastie dei Comuni di Revello (CN) e Saluzzo (CN) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, nonché la Valutazione d'incidenza prevista dal Regolamento n. 16 del 16 novembre 2001

In data 26 marzo 2003 la Società Calcestruzzi S.p.A. con sede legale in Bergamo, Via Camozzi, 124 ha depositato, presso l'Ufficio di deposito regionale di Via Principe Amedeo n. 17 in Torino, ai sensi dell'articolo 12 comma 2 lettera a) della l.r. n. 40/1998, copia degli elaborati, relativi al progetto di "Progetto di recupero, riqualificazione ambientale e costituzione di aree di interesse naturalistico da attuarsi mediante la ripresa dell'attività estrattiva in una cava di sabbia e ghiaia situata in località Bastie dei Comuni di Revello (CN) e Saluzzo (CN)", allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, prot. n. 5556 del 26 marzo 2003, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e di Valutazione d'incidenza prevista dal Regolamento n. 16 del 16 novembre 2001.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 26 marzo 2003.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per 45 (quarantacinque) giorni a partire dal 26 marzo 2003, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di 45 (quarantacinque)

giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della l.r. 40/1998.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il dott. Luigi Vigliero, Responsabile del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il dott. Pierpaolo Varetto - tel. 011.4323552

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto

Regione Piemonte - Direzione Industria

Progetto di "Coltivazione di cava di sabbia e ghiaia finalizzata al reperimento di materiali per la realizzazione del collegamento autostradale A6-A21 (Asti-Cuneo) in Comune di Marene (CN), località Valle". Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 31 marzo 2003 la Società Coop. Muratori e Braccianti di Carpi (C.M.B.) S.r.l. con sede legale in Via Carlo Marx 101 del Comune di Carpi (MO) ha depositato, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della l.r. n. 40/1998, presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino, istanza di avvio della Fase di Verifica della procedura V.I.A. e relativi allegati del progetto di "Coltivazione di cava di sabbia e ghiaia finalizzata al reperimento di materiali per la realizzazione del collegamento autostradale A6-A21 (Asti-Cuneo) in Comune di Marene (CN), località Valle".

La domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di V.I.A. è stata presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale prot. n. 5895 del 31 marzo 2003 ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da

parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il dott. Luigi Vigliero - tel. 011/432.25.89 - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il geom. Enzo Lucarno del medesimo Settore.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Direttore Regionale
Giuseppe Benedetto

Regione Piemonte - Direzione Industria

Rinnovo dell'autorizzazione per il completamento del progetto di coltivazione di cava finalizzato al ripristino ambientale ed alla costituzione di aree di interesse naturalistico situato in località Fontane dei Comuni di Faule (CN) e Pancalieri (TO) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 19 marzo 2003, la Società Fontane S.a.s. con sede legale in Pancalieri (TO) - Regione Fontane, ha depositato, presso l'Ufficio di deposito regionale di Via Principe Amedeo, 17 Torino, ai sensi dell'articolo 12 comma 2 lettera a) della l.r. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di "Rinnovo dell'autorizzazione per il completamento del progetto di coltivazione di cava finalizzato al ripristino ambientale ed alla costituzione di aree di interesse naturalistico" situato in località Fontane dei Comuni di Faule (CN) e Pancalieri (TO), allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, prot. n. 5143 del 19 marzo 2003, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 19 marzo 2003.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per 45 (quarantacinque) giorni a partire dal 19 marzo 2003, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici, potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della l.r. 40/1998.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento

to designato è il dott. Luigi Vigliero, Responsabile del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il dott. Pierpaolo Varetto - tel. 011.4323552

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Direttore Regionale
Giuseppe Benedetto

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente:

_____ li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

I dati da Lei indicati saranno inseriti nella banca dati elettronica degli abbonati al Bollettino Ufficiale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli. Per essi Lei potrà chiedere modifiche, aggiornamenti, integrazioni ovvero cancellazioni scrivendo a: REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001 E 2002 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.



BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.